

586.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

INDICE

	PAG.
Congedi	29816
Disegno di legge (Presentazione)	29845
Proposte di legge:	
(Annunzio)	29816
(Svolgimento)	29817
Proposta di legge (Seguito della discussione):	
DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Legittimazione per adozione a favore di minori in stato di abbandono (1489) .	29825
PRESIDENTE	29825, 29858, 29859
BREGANZE	29860
CACCIATORE	29833
CANNIZZO	29845
DE PASCALIS	29858
GALDO	29837
LUCIFREDI	29850
LUZZATTO	29859
MIOTTI CARLI AMALIA	29825
RAUCCI	29859
REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> .	29828
	29832, 29833, 29859, 29866
ROBERTI	29857, 29868
SANTAGATI	29863
VALITUTTI	29827, 29858
ZACCAGNINI	29858

	PAG.
Interrogazioni, interpellanze e mo- zione (Annunzio):	
PRESIDENTE	29868
GESSI NIVES	29868
LUSOLI	29868
PASSONI	29868
Interrogazioni (Svolgimento):	
PRESIDENTE	29817, 29822
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Sta- to per la pubblica istruzione</i> . . .	29818
CALEFFI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	29822, 29824
FINOCCHIARO	29822
PEDINI	29823, 29825
Commemorazione del deputato Alcide Malagugini:	
PRESIDENTE	29816
SCAGLIA, <i>Ministro senza portafoglio</i> .	29817
Comunicazione del Presidente	29816
Commissioni permanenti (Annunzio di costituzione)	29859
Sostituzione di Commissario	29845
Ordine del giorno delle sedute di domani	29868

La seduta comincia alle 16.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Carcaterra, Colombo Vittorino, Guerrieri, Martino Edoardo, Scarascia Mugnozza e Sorgi.

(I congedi sono concessi).

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata la proposta di legge:

BUZZI: « Trattamento assistenziale e previdenziale del personale impiegatizio e salariato del convitto " Vittoria Colonna " in Fano dell'Ente nazionale di assistenza magistrale » (3709).

Sarà stampata, distribuita e, avendo il proponente rinunziato allo svolgimento, trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro degli affari esteri ha presentato in data 31 dicembre 1966 in ottemperanza al disposto dell'articolo 2, secondo capoverso, della legge 13 luglio 1965, n. 871, la relazione sulla Comunità economica europea e sulla Comunità europea dell'energia atomica per l'anno 1966. (Doc. XIX, n. 2). Sarà stampata e distribuita.

**Commemorazione del deputato
Alcide Malagugini.**

PRESIDENTE (*Si leva in piedi, e con lui i deputati e i membri del Governo*). Onorevoli colleghi, durante il periodo di aggiornamento dei nostri lavori è venuto a mancare uno dei nostri colleghi più cari, venerando per età ma ancora giovanile nello spirito che animava il fervore delle sue battaglie politiche e della sua presenza vigile e partecipe in questa Assemblea parlamentare. L'onorevole Alcide Malagugini, che dal tempo della Consulta Nazionale, ininterrottamente, per oltre vent'anni, aveva levato la sua voce in quest'aula a difesa dei propri ideali e della libertà democratica, non è più in mezzo a noi.

Il lutto è stato particolarmente avvertito dal gruppo parlamentare del partito socialista italiano di unità proletaria, ma crea un vuoto profondo negli animi di coloro — e sono molti tra noi — che godevano della sua generosa e simpatica amicizia, un sentimento che in lui

e per lui riusciva a superare spesso ogni barriera, ogni divisione politica.

L'onorevole Malagugini possedeva una personalità politica passionale e fervida: una personalità, anche, traboccante di umanità civile e fraterna. Ancora viveva integra nel suo cuore l'aspirazione romantica del primo socialismo a realizzare quella società di liberi ed eguali che egli volle evocare, con una persistente prospettiva avveniristica, commemorando — or è qualche anno — un collega della sua parte politica.

La scomparsa del nostro caro collega ci può indurre a riflettere che la politica muta stile e atteggiamento con l'esperienza che le è peculiare e varia tono ed impronta con la vicenda stessa delle generazioni: ma ciò che non è mutato e forse non muterà mai è la possibilità sempre attuale di guardare alla giustizia e alla libertà, che sono le sorgenti vive della storia degli uomini, con l'onesto candore, lo slancio spirituale che furono propri della elevata coscienza morale di Alcide Malagugini nel corso di una lunga e travagliata milizia politica.

Nato a Rovigo ottant'anni or sono, Alcide Malagugini si era affermato negli studi letterari a Pavia, città che lo vide, ancor giovanissimo, segretario della locale sezione del partito socialista e quindi sindaco subito dopo la prima guerra mondiale, durante la quale egli aveva compiuto interamente il proprio dovere meritando una ricompensa al valore. Costretto ad abbandonare l'insegnamento nel 1926, quando agli oppositori al regime non fu riservato alcun margine di libera attività, ebbe ad affrontare le difficili traversie che furono comuni agli avversari dichiarati della dittatura.

La rinascita della democrazia in Italia poté contare, dopo l'8 settembre 1943, sull'apporto di entusiasmo e di saggezza di Alcide Malagugini, che prese parte attiva alla lotta clandestina e alla Resistenza e si rivelò un autorevole propugnatore dell'idea socialista in Lombardia. Organizzatore esperto ed avveduto del movimento socialista, ebbe a ricoprire successivamente cariche di diretta responsabilità politica in seno al suo partito, che egli rappresentò alla Consulta Nazionale. Fu quindi deputato all'Assemblea Costituente per il gruppo parlamentare socialista, distinguendosi per numerosi interventi specie sul tema dei rapporti etico-sociali delineati dalla Carta costituzionale. Nel corso della prima e seconda legislatura partecipò alle discussioni più importanti relative alle comunicazioni del Governo; ma soprattutto ap-

parve di crescente intensità il suo interesse per le questioni attinenti al mondo della scuola italiana, alla cui soluzione non fece mancare il contributo critico di un uomo e di un educatore che proveniva dalla scuola e nella scuola, intesa quale palestra di libertà di democrazia, fermamente credeva.

L'attività parlamentare di Alcide Malagugini continuò ad essere intensa e autorevole durante la terza legislatura, nella quale ebbe a riconfermare, particolarmente nell'incarico di vicepresidente della Commissione istruzione, notevoli qualità di esperienza umana e di competenza tecnica, che valsero ad accrescere il già profondo e vivo affetto nutrito per lui dai suoi colleghi.

Solo nel corso della presente legislatura la valida fibra del nostro caro amico e collega cominciò ad accusare quei cedimenti propri dell'età inoltrata che lo indussero a ritirarsi dalla scena parlamentare con un pronunciato senso di discrezione: ma ciò fece con lo stile del combattente di razza che, presentando prossima la fine, non intende dare spettacolo delle proprie diminuite energie, quasi per preservare intatta quella figura di indomito lottatore che egli aveva puntigliosamente accreditata a se stesso, sempre pronto e coerente nel dare testimonianza di fede in un ideale costantemente professato come umanesimo politico aperto alla speranza di un mondo migliore.

Onorevoli colleghi, a nome dell'Assemblea e mio personale rinnovo ai familiari dello scomparso nostro collega ed al suo gruppo parlamentare le espressioni del più profondo e sincero cordoglio. (*Segni di generale sentimento*).

SCAGLIA, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCAGLIA, *Ministro senza portafoglio*. È con particolare commozione che a nome del Governo desidero associarmi alle nobili parole con le quali il Presidente della Camera ha ricordato la figura di Alcide Malagugini.

Si tratta di rendere omaggio all'ultima figura rappresentativa di una generazione di uomini politici che, oltre la resistenza al fascismo, portava qui anche un'antecedente significativa esperienza politica; di rendere omaggio ad un esempio di coerenza tanto più ferma quanto meno ostentata; di rendere omaggio ad una ricchezza di umanità che ha sempre saputo alimentare simpatie ed amicizie anche oltre l'ambito della sua parte politica, così

che sempre è stato possibile trovarlo, cordiale e giovanile, dovunque vi fosse la possibilità di stabilire un punto di incontro.

Personalmente non posso dimenticare i contatti strettissimi e prolungati stabiliti con lui nella Commissione pubblica istruzione e le non poche volte in cui egli, sia pure esprimendo bonariamente il rammarico di doversi dichiarare a favore del Governo, finiva con il distaccarsi anche dal suo gruppo politico per votare in conformità con le proposte che come rappresentante del Governo io avevo formulate. Un esempio, un segno, anche questo, di una umanità che la lotta politica non aveva inaridito e che oggi rende più commosso il rimpianto per la sua scomparsa, più sincere le condoglianze che rinnoviamo alla sua famiglia e al suo gruppo politico.

Svolgimento di una proposta di legge.

La Camera accorda la presa in considerazione e l'urgenza alla seguente proposta di legge, per la quale il presentatore si rimette alla relazione scritta e il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:

MAULINI, GAMBELLI FENILI, ALATRI, BORSARI, CALASSO, GRIMALDI, JACAZZI, LA BELLA, LAJOLO, PAGLIARANI, LUCIANA VIVIANI e FRANCESCO Malfatti: « Ampliamento dei ruoli organici ed orario di lavoro dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (3598).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Finocchiaro, al ministro della pubblica istruzione, « per conoscere se al Ministero consti: 1) che sul territorio nazionale i corsi popolari non hanno conseguito, a distanza di circa venti anni dalla loro istituzione, l'auspicato e definitivo debellamento dell'analfabetismo e del semianalfabetismo, e dove funzionano, sia pure stentatamente, assolvono soltanto il compito di alleviare la disoccupazione magistrale; 2) che la scuola popolare, incapace ormai di superare i limiti della vecchia scuola serale, rappresenta un grande strumento di sottogoverno con manifestazioni diverse ed anomale da provincia a provincia, in rapporto non alle effettive esigenze di alfabetizzazione, ma alle interferenze degli enti ed alle pressioni di gruppi clientelistici; 3) che nella provincia di Bari, contrariamente alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 15 gennaio 1961, n. 53,

sono stati istituiti durante il corrente anno 1965-66 n. 510 corsi popolari statali e n. 583 corsi di enti ed associazioni a carico dello Stato, con netta prevalenza, rispetto alla gestione, dei corsi organizzati dalla AIMC, dall'EMCP, ecc.; 4) che agli enti ed alle associazioni a carattere locale e provinciale sono stati assegnati nel corrente anno, in Bari e provincia, ben 70 dei 1.093 corsi popolari istituiti, conferendo anche i relativi incarichi a maestri designati dagli enti stessi in deroga a quanto disposto dal secondo comma del succitato articolo 3 della legge n. 53; 5) che nella ripartizione dei corsi nei comuni della provincia è stato del tutto tralasciato il disposto dello articolo 7 dell'ordinanza ministeriale 10 giugno 1965, n. 9700/20/SP, favorendo così la concentrazione di più corsi nella stessa località (come Bari con 250 corsi, Molfetta con 106, Bitonto con 55, Conversano con 29, Castellana con 20), a discapito della funzionalità e della frequenza dei corsi medesimi. Ed in conseguenza di quanto esposto, considerata la tendenza degli organi centrali a voler perseguire la lotta all'analfabetismo senza valutare obiettivamente gli strumenti a disposizione e a non voler considerare le ricorrenti denunce, ormai di pubblico dominio, sulla caotica situazione della scuola popolare, sugli sterili risultati da queste conseguiti, sul dispendio dei mezzi e del denaro pubblico, se reputi di dover disporre gli strumenti necessari perché si consentano le sottondicate iniziative; a) statizzazione di tutti i corsi popolari per eliminare l'imperante malcostume delle nomine degli insegnanti fuori dall'ordine della graduatoria; b) facoltà degli enti di istituire corsi con il solo onere, da parte dello Stato, di un contributo pari a quello erogato in favore delle scuole elementari parificate e senza concessione alcuna dell'uso dei locali delle scuole statali; c) abolizione del divieto, tuttora vigente nelle località sedi di corsi popolari, dell'osservanza dell'articolo 191 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernente gli esami per il riconoscimento del grado di cultura; d) riforma dei programmi di studio e delle prove di esame per la scuola popolare per garantire una più concreta valutazione del raggiunto livello di alfabetizzazione; e) trasformazione in parere vincolante del giudizio formulato dal direttore didattico che, in merito alle richieste di istituzione di corsi statali e di corsi organizzati da enti, dovrà tener presenti le effettive esigenze locali e le concrete possibilità di realizzazione; f) definizione dei compiti di vigilanza del direttore didattico sulla base non solo della precisazione

del trattamento economico spettante per il lavoro straordinario, ma soprattutto del carattere di volontaria accettazione di impegni che esulano dalla sfera di competenza e di attribuzione dei dirigenti della scuola dell'obbligo; g) qualificazione dei quadri direzionali e docenti della scuola popolare mediante la frequenza di corsi di specializzazione, organizzati dalla facoltà di magistero, come già raccomandato nella relazione dell'ufficio studi nazionale e nelle "linee Gui" » (4118).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sembra di poter distinguere, nell'interrogazione dell'onorevole Finocchiaro, una parte di osservazioni e di critiche e una parte di proposte. Prendiamo in considerazione, per ora, la prima parte.

L'onorevole interrogante afferma innanzi tutto che l'istituzione di corsi popolari, da venti anni a questa parte, non ha conseguito l'auspicato e definitivo debellamento dell'analfabetismo e del semianalfabetismo e ha assolto soltanto al compito di alleviare la disoccupazione magistrale. Sembra opportuno considerare, a premessa, che il debellamento definitivo dell'analfabetismo non può essere affidato solamente ai corsi popolari, né la permanenza di residui di analfabetismo può essere imputata solo ai corsi popolari medesimi. Penso che farei torto all'onorevole interrogante se insistessi sulla dimostrazione della molteplicità di fattori che intervengono sia sulla frequenza degli adulti, sia sull'efficacia dei corsi stessi.

Sulla scorta dei dati obiettivi, non si può disconoscere che le iniziative promosse, l'impegno dell'amministrazione e l'attività organizzativa di quanti operano nel settore, oltre che l'impegno degli stessi insegnanti, hanno consentito di raggiungere risultati positivi, che d'altronde hanno trovato in Italia e all'estero ampio apprezzamento. Si può considerare che nel decennio dal 1951 al 1961 l'indice di analfabetismo, come risulta dai dati dell'Istituto centrale di statistica (dati obiettivi), è diminuito del 4,50 per cento. Negli anni dal 1961-62 a tutto il 1964-65 sono stati inoltre recuperati solamente dalle scuole popolari circa un milione di analfabeti.

Nell'adempimento dei propri compiti di istituto il Ministero ha anche disposto nel corrente anno (dunque non nell'anno cui si riferisce l'onorevole interrogante) che nelle province dove il fenomeno dell'analfabetismo è ancora piuttosto rilevante fossero nominativamente individuati a cura delle direzioni didat-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1967

tiche gli adulti fra i 14 e i 50 anni analfabeti, o comunque non forniti del titolo finale degli studi elementari. Questa iniziativa, per altro, è stata criticata anche dall'onorevole Finocchiaro nella sua interrogazione a risposta scritta n. 17291. Certo, anche se questa rilevazione, come vogliamo chiamarla, se questo accertamento è imperfetto (ed imperfetto è, perché si è trattato solo di accorgimento per poter operare su migliori condizioni; non si è mai voluto dare a questa iniziativa il carattere di una indagine scientifica), ha sempre rappresentato un dato estremamente utile, soprattutto per la localizzazione delle scuole, che altrimenti si sarebbero accentrate piuttosto nelle città che nella periferia, la quale ne ha maggiore bisogno.

Dai dati pervenuti si rileva che il fenomeno dell'analfabetismo, sia per effetto dell'opera svolta per l'osservanza dell'obbligo scolastico — non dipende certo tutto dai corsi popolari — sia per l'azione delle scuole popolari, è in regresso.

Infatti, su 440 mila giovani nati nel 1941, è stata riscontrata una percentuale di analfabeti del 2,40 per cento; su 430 mila nati nel 1942, del 2,20 per cento; su 406 mila nati nel 1944, dell'1,96 per cento; e su 361.065 nati nel 1945, dell'1,81 per cento.

Quanto alla provincia di Bari, cui l'onorevole interrogante in particolare si riferisce, si ritiene opportuno rammentare che l'indice di analfabetismo nel 1951 era del 25,36 per cento e nel 1961 era già disceso al 14,35 per cento, con una diminuzione dell'11,35 per cento, superiore del 6,25 per cento a quella registrata in sede nazionale, che ho prima citato, del 4,49 per cento.

I dati del reperimento cui si è prima accennato indicano che nella stessa provincia gli adulti analfabeti tra i 14 e i 50 anni sono ancora 56.927, pari a circa il 9,06 per cento.

Le maggiori difficoltà che ora si incontrano per attrarre alla scuola i restanti analfabeti — i più giovani e i più facilmente recuperabili hanno già usufruito delle facilitazioni offerte — hanno indotto l'amministrazione ad una costante revisione dei metodi e dei programmi d'insegnamento. Basti ricordare l'istituzione dei corsi itineranti, per zona, per famiglia, ecc. — in cui è l'insegnante a recarsi nei luoghi di lavoro o di più facile accesso per gli adulti — l'opera svolta attraverso i programmi televisivi, i corsi per emigranti e l'inserimento, nei programmi d'insegnamento, di materie di più immediato interesse per gli adulti secondo i desideri espressi dagli adulti medesimi (economia domestica, igiene, prote-

zione contro gli infortuni, contabilità pratica, nozioni di lingue straniere, ecc.).

Pertanto anche sotto l'aspetto qualitativo nessun processo d'involuzione ha deteriorato l'attività delle istituzioni di scuola popolare. Vi è stata piuttosto una azione volta a colmare le lacune via via che esse venivano rilevate.

Per quanto attiene poi ai rilievi prospettati con riguardo alle istituzioni di corsi popolari in provincia di Bari, istituzioni che sarebbero state effettuate in violazione della norma di cui all'articolo 3 della legge 15 gennaio 1961, n. 53, osservo in via preliminare che la norma citata stabiliva per i corsi a suo tempo istituiti mediante gli stanziamenti aggiuntivi di cui alla stessa legge (fu una delle leggi-stralcio) che il 60 per cento di essi dovesse essere costituito da corsi di Stato. L'articolo 3 stabilì infatti che i corsi previsti dalla stessa legge fossero istituiti per almeno il 60 per cento direttamente dai provveditori agli studi; per la restante percentuale stabilì che i corsi potessero essere assegnati direttamente dal Ministero ad enti e associazioni nazionali che perseguano scopi di lotta all'analfabetismo e di educazione degli adulti, ovvero dai provveditori agli studi ed enti e associazioni che fossero in grado di assicurarne il regolare funzionamento.

La norma citata fu successivamente estesa ai corsi finanziati dalle leggi 24 luglio 1962, n. 1073, e 13 luglio 1965, n. 874.

In relazione alle norme richiamate dianzi, i corsi istituiti sulla base dei finanziamenti ordinari non erano soggetti ai criteri di ripartizione secondo le percentuali del 60 e del 40 per cento. Per altro tali criteri sono stati seguiti dal Ministero e con l'ordinanza del 20 giugno 1966, relativa ai corsi da istituire nell'anno 1966-67, allorché erano venute ormai a scadenza le leggi citate n. 1073 e n. 874, si è espressamente stabilito che le proposte di istituzioni per gli enti formulate dai provveditori agli studi siano contenute nel limite del 40 per cento.

A questo punto desidero precisare che si tratta di due procedimenti diversi. Mentre prima si erano seguite le norme della legge-stralcio, riprese dalla legge n. 1073 e dalla legge n. 874, quest'anno si è ritornati alla norma primitiva, essendo appunto scadute le norme legislative che obbligavano in quella determinata maniera.

Ora, l'articolo 3 della legge n. 53 del 1961 prevedeva che le percentuali del 60 e del 40 per cento — stabilite rispettivamente per l'istituzione di corsi statali e di corsi organizzati

da enti — dovessero essere computate sul totale delle assegnazioni disposte in sede nazionale, e non sulle istituzioni delle singole province (e su questo punto richiamo l'attenzione della Camera). È pertanto legittima la facoltà concessa agli enti di distribuire i corsi ad essi assegnati in misura diversa nelle varie province, purché naturalmente sia stato espresso parere favorevole alle singole istituzioni dalle competenti autorità scolastiche. Da ciò può derivare che in una determinata provincia il numero dei corsi organizzati dagli enti superi il numero dei corsi statali, o che, viceversa, la percentuale dei corsi statali superi il 60 per cento, come appunto si è verificato.

Precisata così la portata delle richiamate norme, si assicura che queste sono state sempre osservate dal Ministero della pubblica istruzione e dai provveditori agli studi.

Per quanto riguarda, poi, il numero dei corsi organizzati in provincia di Bari dagli enti indicati al punto 3) dell'interrogazione, si deve precisare che l'Associazione italiana maestri cattolici aveva presentato, per il 1965-66, n. 446 domande, di cui 415 con parere favorevole delle autorità scolastiche: ne sono state accolte soltanto 77. L'Ente meridionale di cultura popolare aveva presentato 1.028 domande, di cui 829 con parere favorevole: i corsi istituiti sono stati solamente 80. Da questi dati risulta chiaramente che non si è seguito certamente un criterio di favore rispetto a questi enti.

Circa la procedura delle nomine degli insegnanti nei corsi organizzati da enti a carattere locale, si deve osservare che il secondo comma dell'articolo 3 della legge citata (legge n. 53 del 1961) era applicabile soltanto ai corsi istituiti con i finanziamenti aggiuntivi previsti dalla legge-stralcio e, per effetto dell'articolo 36 della legge del 1962, n. 1073, e dell'articolo 2 della legge del 1965, n. 874, che riprendevano quelle norme, ai corsi istituiti con le assegnazioni disposte da queste leggi.

Per tutti gli altri corsi, cioè per quelli con gli stanziamenti ordinari, si applicava il secondo comma dell'articolo 4 della legge 16 aprile 1953, n. 326. Questo articolo prevede che anche per i corsi assegnati dai provveditori agli studi ad enti e ad associazioni, gli insegnanti debbono essere prescelti sulla base delle precedenza stabilite dalle graduatorie provinciali (solo per quanto riguarda i finanziamenti aggiuntivi).

Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 16 aprile 1953, n. 326, che è tornato in vigore, prevede, invece, che, nel caso di scuole orga-

nizzate da enti o da associazioni, la nomina ha luogo su proposta e d'intesa con questi. Questa norma ha determinato spesso interrogazioni. Ma la legge è questa. D'altra parte, anche la logica può farci riflettere che un ente o un'associazione, qualunque essa sia, è responsabile del corso che organizza. Come si può applicare la responsabilità ad un ente che organizza un corso se l'insegnante è nominato in diversa maniera e se non si attiene, per esempio, alle direttive, all'assistenza date dall'ente? Insomma, non si può attribuire una responsabilità se in effetti non la si può assumere. Questo non riguarda enti di uno o di un altro indirizzo, riguarda tutti gli enti che organizzano scuole popolari, enti che sono in notevole numero e di diverso indirizzo.

Le assegnazioni di corsi ad enti a carattere locale sono state effettuate, nel 1965-66, sugli stanziamenti ordinari; e, in provincia di Bari, il loro numero fu di 70 su 1.093 corsi complessivamente istituiti, cioè al di sotto del limite del 10 per cento fissato dal Ministero.

Nella distribuzione dei corsi nelle varie località della provincia di Bari è stato anche osservato il disposto dell'articolo 7 dell'ordinanza ministeriale in data 10 giugno 1965, che non prescrive solo di evitare la concentrazione di più corsi nella stessa località, ma anche di tener conto delle esigenze dei vari comuni e delle varie zone, motivo per cui è stato fatto l'accertamento, sia pure imperfetto, di cui ho parlato. I corsi, infatti, sono stati distribuiti nelle varie località in relazione al numero complessivo delle assegnazioni effettuate dal Ministero, alle necessità locali e alle concrete possibilità di regolare funzionamento esistenti in ciascun comune. I corsi sono stati istituiti, perciò, in numero adeguato, non solo nei grandi comuni, ma anche in piccole località come Polignano (20 corsi), Triggiano (20 corsi), Mola (20 corsi), Terlizzi (19 corsi), ecc.

Il Ministero, per altro, allo scopo di migliorare ulteriormente la distribuzione dei corsi di scuola popolare nelle varie località di ciascuna provincia, ha prescritto con l'ordinanza del 20 giugno 1966, all'articolo 7, che, a partire dell'anno scolastico 1966-67, sia data precedenza assoluta nelle istituzioni a quelle sedi (frazioni, località abitate, case sparse, rioni, quartieri, sobborghi) nelle quali non abbiano mai funzionato corsi di tipo A e, in via subordinata, corsi di tipo B.

Soltanto quando siano state soddisfatte tutte le suddette esigenze, potranno essere prese in considerazione, in ordine di preferenza, le sedi nelle quali — durante l'ultimo quinquennio —

hanno funzionato corsi di scuola popolare per un solo anno, per due, per tre anni e così via.

Con questo sistema, tenendo anche conto del fatto che i nominativi degli iscritti nei corsi di scuola popolare di tipo A e B devono essere compresi negli elenchi di analfabeti e semianalfabeti compilati a cura delle direzioni didattiche, in esecuzione della rilevazione disposta, si ritiene che potrà essere eliminata o per lo meno attenuata ogni possibilità di errori di valutazione nella distribuzione dei corsi nelle varie località di ciascuna provincia.

Il Ministero e le autorità scolastiche dipendenti non hanno comunque mancato e non mancheranno di esercitare la necessaria vigilanza sulle istituzioni di scuola popolare. Nell'anno scolastico 1965-66, in particolare, è stato predisposto, attuato e accentuato un coordinato piano ispettivo che ha dato buoni risultati, anche per quanto riguarda l'opera di assistenza didattica agli insegnanti. Attraverso riunioni di circolo e di circoscrizione, convegni provinciali e interprovinciali, suggerimenti, consigli individuali ed anche sanzioni, si è ottenuto un miglioramento sensibile delle istituzioni. Né si è mancato, proprio per le ragioni già dette, di procedere alla chiusura anticipata di quelle istituzioni che, nonostante ogni sforzo, si sono rivelate incapaci di miglioramento o irregolari. E così posso dire che sono stati soppressi *ipso facto*, cioè subito, 136 corsi di scuola popolare e 25 centri di lettura, e altri 45 centri di lettura sono stati trasferiti in altra sede dove potevano funzionare con migliore rendimento.

In conclusione si può affermare che le istituzioni di scuola popolare, con l'azione di recupero svolta in questi anni, hanno contribuito — diciamo — alla diminuzione, se non alla eliminazione totale (impossibile, come ho già detto, solo ad opera della scuola popolare), dell'analfabetismo.

Il Ministero della pubblica istruzione segue ancora i problemi che si pongono sotto il profilo organizzativo, e a questo fine si cerca di intervenire in molti modi. Tra l'altro, si è stabilito che i provveditori agli studi, nel determinare il numero dei corsi da proporre per ogni ente, non possano superare il numero corrispondente alla media annuale dei corsi assegnati nell'ultimo quinquennio, e questo per impedire il fenomeno della proliferazione di enti che non offrano sufficiente garanzia di organizzazione. Non si può invece ignorare che gli enti che da lungo tempo operano nel settore dell'educazione popolare (specialmente se hanno dato

buona prova, accertata attraverso ispezioni accurate) apportano, con la loro organizzazione, un valido contributo alla lotta contro l'analfabetismo, considerata (mi permetta l'onorevole Finocchiaro) non come uno strumento di sottogoverno o di potere, ma come un servizio reso alla comunità, si capisce, con le eccezioni da correggersi e da additarsi quando ve ne sia bisogno.

Sulle iniziative promosse dagli enti gli organi dell'amministrazione scolastica centrale e periferica esercitano la necessaria attività di coordinamento e di controllo. In particolare, su ogni istituzione proposta il direttore didattico e l'ispettore scolastico competenti per territorio sono chiamati ad esprimere il loro motivato parere; e l'azione di coordinamento in sede provinciale è assicurata dal provveditore agli studi, che esercita anche il controllo sulla scelta del personale insegnante.

Naturalmente il Ministero ha presente l'aggravio di lavoro connesso a tali compiti di vigilanza, particolarmente impegnativi per i direttori didattici, e cerca di tenerne conto anche ai fini dell'attribuzione dei compensi speciali previsti. Va precisato per altro che la competenza degli organi dell'amministrazione scolastica, e in particolare dei direttori didattici, in materia di vigilanza sui corsi popolari è stabilita dalle vigenti norme: articolo 8 della legge istitutiva della scuola popolare e articolo 59 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare. Pertanto alcuni dei rilievi prospettati dall'onorevole interrogante ci sembra che cadano.

Non si ritiene neanche di condividere la tesi espressa in relazione alla procedura prevista per l'accertamento del grado di cultura nelle località in cui siano stati istituiti corsi di scuola popolare, per lo meno fin tanto che la legge non cambi, perché questa procedura è espressamente prevista dalla legge attuale: articolo 6 del decreto 17 dicembre 1947, n. 1599, l'articolo del testo unico e la legge sui cicli didattici della scuola elementare. In questo caso la legge non potrebbe essere disattesa in sede amministrativa e costituisce, infatti, un utile incentivo alla frequenza dei corsi popolari e all'acquisizione di una adeguata istruzione da parte di coloro che ne sono sprovvisti.

Infine, si assicura che i vari problemi che si pongono giustamente per la migliore qualificazione del personale insegnante, anche per la scuola popolare, sono ben presenti all'amministrazione. Per intanto, in attesa di organici provvedimenti previsti, risultati positivi

sono stati conseguiti con l'organizzazione di numerosi corsi di perfezionamento e di convegni di studio, nonché mediante l'opera di assistenza didattica svolta dal personale dell'amministrazione scolastica centrale e periferica.

Con questo, onorevoli colleghi, credo di aver risposto positivamente anche a parecchie delle proposte fatte: in ogni modo voglio dire che le proposte potranno essere e saranno tenute presenti in sede di riordinamento della legislazione in materia.

PRESIDENTE. Pur non sussistendo per il Governo alcuna limitazione di tempo nelle risposte, è esigenza del sistema parlamentare che le risposte alle interrogazioni siano il più possibile sintetiche, anche per consentire agli interroganti di replicare entro i cinque minuti regolamentari.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Signor Presidente, chiedo scusa della lunghezza della mia risposta, che per altro non poteva essere contenuta in termini succinti di fronte ad una interrogazione assai dettagliata, cui si doveva necessariamente rispondere con un minimo di documentazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Finocchiaro ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

FINOCCHIARO. Alle parole dette dall'onorevole sottosegretario aggiungerei che l'argomento era di particolare importanza. Comunque, ringrazio il Governo dei dati qui forniti circa la parte critica dell'interrogazione e consento sulle ipotesi correttive che l'onorevole sottosegretario ha illustrato in questa sede.

Desidero poi cogliere l'occasione per rinnovare la sollecitazione al Governo di disporre tempestivamente un adeguato rilevamento nazionale dello stato di analfabetismo del paese o di certi strati sociali. È evidente che le rilevazioni disposte per il 1966, sia per la brevità del tempo sia per la non specializzazione degli enti che vi hanno provveduto (provveditorati agli studi), non sono molto attendibili. D'altra parte molte disfunzioni lamentate nell'interrogazione credo siano dovute alla scarsa conoscenza dello stato attuale dell'analfabetismo in Italia. Quindi una maggiore e migliore conoscenza potrebbe eliminare molti inconvenienti lamentati nella funzionalità di questo servizio.

Infine, prendo atto dell'impegno del Governo, in sede di riforma organica, a tener presente alcuni dei suggerimenti contenuti nell'interrogazione.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Pedini e De Zan, al ministro della pubblica istruzione, « per conoscere quali iniziative siano allo studio per porre la scuola di istruzione agraria italiana in grado di concorrere decisamente alla qualificazione tecnico-professionale sollecitata anche dal prossimo realizzarsi della politica agricola comune nel quadro della comunità economica europea. Gli interroganti chiedono se il Ministero ritenga opportuno costituire una commissione mista di funzionari ministeriali e di dirigenti della scuola agraria, perché, recandosi sul posto, essi possano accertarsi non solo dello stato attuale di organizzazione della scuola agraria negli altri cinque paesi della comunità, ma anche delle prospettive di sviluppo dei mercati e delle produzioni dell'agricoltura europea. Gli interroganti chiedono, infine, in quale modo il Ministero della pubblica istruzione intenda affermare sempre di più la sua presenza in quegli organismi internazionali e in quelle direttive politiche che, concorrendo alla attuazione della comunità economica europea, impegnano direttamente anche la responsabilità della scuola italiana » (4120).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Preciso innanzitutto che gli opportuni interventi in relazione alle esigenze di vario ordine del settore dell'istruzione agraria saranno adottati nel quadro organico del potenziamento e del riordinamento della istruzione tecnica e professionale e dell'istruzione universitaria, previsti dal piano di sviluppo della scuola.

Secondo i criteri a cui tale piano si ispira, lo sviluppo degli istituti tecnici e professionali e delle istituzioni universitarie poggia anch'esso su un duplice ordine di interventi: infatti, viene ad essere sorretto dai finanziamenti del piano stesso; d'altro canto, agli stanziamenti si affiancano i provvedimenti intesi ad adeguare le strutture.

Tale adeguamento, per quanto riguarda l'istruzione tecnica e l'istruzione professionale, è l'obiettivo di due appositi provvedimenti legislativi, attualmente in fase di avanzata elaborazione e che saranno con ogni sollecitudine sottoposti all'approvazione del Consiglio dei ministri, per l'ulteriore presentazione al Parlamento, a conclusione degli studi e degli adempimenti previsti dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073. Scopo del riordinamento previsto da tali provvedimenti è, appunto,

quello di consentire l'acquisizione di una preparazione tecnica e professionale rispondente anche alle esigenze poste dal ritmo evolutivo della tecnica e dall'ampliamento della collaborazione economica internazionale.

Nel campo dell'istruzione professionale, l'esigenza di una armonizzazione dei relativi ordinamenti con quelli degli altri paesi della Comunità economica europea è, in particolare, tenuta presente ai fini di una nuova articolazione delle qualifiche professionali, di cui è in corso un approfondito riesame.

Nel campo dell'istruzione universitaria, le modifiche di ordine strutturale previste dal disegno di legge n. 2314, presentato alla Camera dei deputati, sono intese a porre le condizioni fondamentali per un adeguamento delle istituzioni universitarie, anche per quanto concerne il loro compito di preparazione professionale. Particolare rilievo assume la prevista articolazione dei titoli universitari in diversi livelli, in armonia con gli ordinamenti degli altri paesi europei, e la prevista istituzione di istituti superiori di studi tecnici per il conseguimento del titolo di primo grado.

Le esigenze particolari del settore degli studi agrari, sia a livello di istruzione tecnica e professionale sia a livello d'istruzione universitaria, saranno ancora tenute presenti allorché, sulla base delle nuove strutture, quali risulteranno dai predetti provvedimenti, sarà disciplinata la parte più strettamente didattica degli ordinamenti.

In tale fase non si mancherà, per altro, di approfondire particolari problemi o aspetti del riordinamento di ciascun settore, al fine di integrare gli elementi che l'amministrazione ha già acquisito o viene acquisendo anche da studi e riunioni di esperti in sede internazionale e da visite all'estero.

Le specifiche esigenze del settore agrario saranno parimenti tenute nella dovuta considerazione, in un quadro armonico, in sede di utilizzazione degli stanziamenti previsti dal piano di sviluppo della scuola, e particolarmente — date le caratteristiche delle istituzioni di istruzione agraria — di quelli riguardanti l'incremento dell'attività assistenziale, in tutte le sue varie forme (borse e assegni di studio, collegi, convitti, case dello studente).

Circa la presenza del Ministero della pubblica istruzione nei lavori internazionali che interessano comunque la scuola italiana, si fa presente che l'Amministrazione non ha mancato di avvalersi di ogni possibilità per far conoscere il suo pensiero sulle varie questioni in discussione, riguardanti l'istruzione tecnica e professionale; inoltre viene partecipando all'

l'elaborazione delle direttive in materia di diritto di stabilimento, adoperandosi per far acquisire ai lavori — intesi alla determinazione delle condizioni che consentiranno ai professionisti dei paesi della CEE di stabilirsi in ciascuno dei paesi stessi — gli opportuni elementi per una obiettiva valutazione dei titoli universitari italiani.

Il Ministero, per altro, ha avvertito l'opportunità di una diretta partecipazione di suoi rappresentanti permanenti negli organismi internazionali, e particolarmente in quelli comunitari, che si interessano ai problemi aventi comunque attinenza con l'istruzione professionale; per quanto attiene al comitato consultivo per l'istruzione professionale funzionante presso la CEE, nel quale il Ministero della pubblica istruzione era rappresentato da un membro supplente, si fa presente che, per decisione degli organi della Comunità adottata recentemente a seguito delle premure rivolte al Ministero degli affari esteri e al relativo interessamento, dello stesso comitato fa ora parte, quale componente effettivo, il direttore generale dell'istruzione professionale.

PRESIDENTE. L'onorevole Pedini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PEDINI. Chiedo scusa all'onorevole sottosegretario se, nel dargli atto di tutta la buona volontà del Ministero della pubblica istruzione, espressa anche nella sua risposta, posso dichiararmi solo parzialmente soddisfatto; nel Ministero della pubblica istruzione vi è certo la volontà di armonizzare gli indirizzi di politica professionale degli istituti professionali e tecnici con gli indirizzi di politica professionale e tecnica degli altri paesi della Comunità europea; ciò però che ci preoccupa è il fatto che noi parliamo di armonizzazione dell'istruzione professionale con i paesi della Comunità, senza però sapere con precisione quando e come il disegno di legge sul riordinamento dell'istruzione professionale nostra verrà presentato alle Camere.

Temiamo seriamente — in verità — che la legislatura finisca senza che si sia affrontato l'importantissimo problema di dare uno stato giuridico definitivo alla nostra istruzione professionale. Ciò è pericoloso sia per gli effetti che la carenza legislativa può avere sul nostro mercato interno, sia per la gara che ormai si è aperta tra l'agricoltura italiana e l'agricoltura degli altri cinque paesi della Comunità economica europea.

È noto per di più, signor Presidente, che esiste un grave scompenso in Italia oggi tra il

numero dei tecnici ed il numero dei qualificati; mentre, in un mercato che si sviluppa armonicamente, il rapporto tra tecnici e qualificati dovrebbe essere da 1 a 5, in Italia siamo ben lontani da questo rapporto.

Ecco il motivo della nostra parziale soddisfazione e della nostra sollecitazione al Governo, con carattere di urgenza, a condurre in porto la nuova legge sull'ordinamento professionale: essa, infatti, può condizionare l'armonia dei nostri rapporti con gli altri cinque paesi della Comunità.

Desidero infine rendere atto degli sforzi che sono stati recentemente compiuti dal Ministero della pubblica istruzione per qualificare maggiormente la sua presenza negli organi di consulenza comunitaria. Era assurdo che, come avveniva fino all'anno scorso, il Ministero della pubblica istruzione fosse rappresentato solo da un membro supplente. È stato dunque anche attraverso un'iniziativa nata in questo Parlamento ed estrinsecatasi in una interrogazione, che si è potuto aiutare il Ministero della pubblica istruzione ad accentuare il suo peso negli organismi internazionali.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Pedini e Zugno, ai ministri della pubblica istruzione e delle finanze, « per conoscere se, di fronte all'imponente azione da promuoversi per la conservazione ed il restauro del patrimonio artistico italiano (problema sul quale sta seriamente studiando anche la commissione Franceschini), non si ritenga conveniente sollecitare anche l'interessamento diretto dei privati proprietari dei monumenti e se non sia opportuno studiare, a tale fine, adeguati incentivi. Gli interroganti chiedono se debba anzi considerarsi incentivo efficace anche un trattamento fiscale di favore per quei proprietari che, impegnandosi a rispettare le direttive fissate dal Ministero della pubblica istruzione e accettando adeguati controlli, provvedano direttamente in proprio ad utili lavori di restauro (tra un sistema di intervento finanziario successivo ed a carico dello Stato per salvare monumenti in rovina ed un sistema di esenzione fiscale che può favorire la conservazione tempestiva del monumento d'arte, sembra infatti che il secondo sia il più economico). Considerando inoltre che la legge 6 marzo 1958, n. 243, e la legge 5 agosto 1962, n. 1336, che prevedono esenzioni fiscali alle ville venete, hanno dato buoni risultati, gli interroganti chiedono se la concessione di analoghe esenzioni possa essere estesa anche agli altri immobili di interesse archeo-

logico, artistico, storico, ove da parte dei proprietari venga preso impegno di adeguata manutenzione » (4394).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

CALEFFI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Rispondo anche per conto del ministro delle finanze. Faccio innanzitutto presente che le leggi 1° giugno 1939, n. 1099, e 21 dicembre 1961, n. 1552, prevedono, ai fini della conservazione degli immobili di proprietà privata, aventi interesse archeologico, artistico e storico e sottoposti ai vincoli di tutela, interventi finanziari dello Stato, sia nella forma diretta di sostituzione dello Stato al proprietario nella esecuzione delle opere di restauro, con accollo totale o parziale della spesa, sia in quella indiretta di concorso nelle spese sostenute dal proprietario.

Circa l'adozione di un trattamento fiscale differenziato per tutti gli immobili di interesse storico, artistico e archeologico, faccio presente che, in relazione ad alcune iniziative legislative, il problema è stato, negli ultimi anni, oggetto di esame da parte dei Ministeri delle finanze e della pubblica istruzione, rispettivamente, sotto il profilo economico e finanziario e negli aspetti strettamente attinenti alle esigenze e agli strumenti di tutela.

Uno schema di disegno di legge per l'esenzione dall'imposta sui terreni e sui fabbricati degli immobili d'interesse archeologico, artistico o storico e degli edifici sedi di musei, predisposto dal Ministero della pubblica istruzione nel 1963, non ebbe seguito. Ciò perché era in corso un disegno di legge, predisposto dal Ministero delle finanze, concernente la determinazione del reddito imponibile, agli effetti del tributo edilizio, di fabbricati a destinazione speciale e si era ritenuto di inserire nel relativo testo una norma che estendesse il trattamento particolare previsto dal provvedimento ai fabbricati adibiti a musei aperti al pubblico, nonché ai fabbricati d'interesse archeologico, artistico o storico soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089. Tale disegno di legge non ottenne però l'approvazione della Camera dei deputati, cui esso era stato presentato.

Attualmente, presso lo stesso ramo del Parlamento, si trova, per altro, con progetti riguardanti la stessa materia, la proposta di legge degli onorevoli Ferrari Aggradi ed altri, che riproduce, con alcune modifiche, il testo del predetto disegno di legge respinto.

D'altro canto, il Ministero delle finanze ha predisposto uno schema di disegno di legge che prevede particolari agevolazioni fiscali a favore delle ville di interesse storico e artistico, allo scopo di conservarle al patrimonio nazionale. Secondo il predetto schema, le ville in parola verrebbero ammesse all'esenzione dall'imposta sui fabbricati e relative sovrimposte, nonché dall'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso istituita con legge 21 ottobre 1964, n. 1013; inoltre, verrebbero sottoposti ad uno speciale trattamento fiscale i trasferimenti dei detti immobili nonché tutti gli atti necessari, per gli stessi immobili, ai fini del consolidamento o del restauro, delle concessioni di mutuo, degli appalti e delle iscrizioni ipotecarie; infine, verrebbero ridotti alla metà gli onorari dei notai connessi con la richiesta delle agevolazioni in oggetto.

L'anzidetto schema è attualmente all'esame della direzione generale delle antichità e belle arti sotto il profilo del coordinamento con le leggi 6 marzo 1958, n. 243, e 5 agosto 1962, n. 1336, riguardanti le ville venete: infatti le predette norme verrebbero a sostituire e ad assorbire quelle contenute nelle citate leggi per le ville venete ed a prevedere, anche per queste, l'esenzione dall'imposta speciale di cui alla citata legge n. 1013.

Ciò precisato, si fa, comunque, presente che nuove soluzioni in merito all'adozione — tra gli strumenti di tutela del patrimonio storico artistico e archeologico della nazione — di uno speciale trattamento fiscale, come incentivo per favorire la conservazione degli immobili di proprietà privata che tale interesse presentino, potranno prospettarsi nel quadro organico dei provvedimenti di riordinamento e potenziamento del settore delle antichità e belle arti, da adottare sulla base dell'indagine effettuata dalla Commissione, di cui alla legge 29 aprile 1964, n. 310.

PRESIDENTE. L'onorevole Pedini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PEDINI. Mi dichiaro soddisfatto e ringrazio l'onorevole sottosegretario: egli ha portato testimonianza che il Ministero sta studiando il problema.

Purtroppo, non abbiamo sentito anche la voce del Ministero delle finanze, che è il più interessato all'argomento; penso tuttavia che la risposta testé data riguardi sia la pubblica istruzione sia l'Amministrazione finanziaria. In verità, attraverso le agevolazioni fiscali, si può favorire maggiormente l'impegno dei privati nel restauro delle ville e degli immobili di valore artistico. Rimane l'auspicio

che questa iniziativa possa giungere in porto; gli interroganti seguiranno attentamente il corso del disegno di legge cui si ci è riferiti.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**Seguito della discussione della proposta di legge
Dal Canton Maria Pia ed altri: Legittimazione per adozione a favore di minori in stato di abbandono (1489).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Dal Canton Maria Pia ed altri: Legittimazione per adozione a favore di minori in stato di abbandono.

È iscritta a parlare l'onorevole Amalia Miotti Carli. Ne ha facoltà.

MIOTTI CARLI AMALIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, in un congresso milanese sulla tutela dei figli nati fuori del matrimonio, organizzato dal Centro di difesa e prevenzione sociale, è stato rilevato come l'esperienza, ormai venticinquennale, condotta in Francia, in una società di mentalità e problemi abbastanza vicini ai nostri, sia nettamente positiva e possa costituire utile incentivo all'introduzione in Italia della nuova figura giuridica dell'adozione piena senza il rischio di gravi errori.

Quali sono le finalità cui la legittimazione adottiva vuole rispondere? Le hanno già dichiarate in modo perspicuo e illuminante gli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto. In breve essa vuole dare una famiglia ai minori in stato di abbandono, una famiglia affettiva se non naturale, una famiglia vera in cui essi trovino amore e sicurezza, pienamente tutelata dal diritto.

Pertanto essa sarà consentita anche a coppie giovani il cui matrimonio abbia già dato garanzia di stabilità e di serenità, a coniugi che abbiano capacità morali e materiali atte a garantire la continuità dell'educazione del minore e del suo bene preminente e superiore. Risponde a questo criterio anche la possibilità di adozione speciale in presenza di altri figli legittimi o adottati, pur se suona contraddittorio lo stabilire un tempo più lungo di prova per l'immissione di adottati in una famiglia con figli.

Garanzia più che valida per la famiglia d'origine è il fatto che la dichiarazione dello « stato di adottabilità » è di competenza esclusiva della magistratura.

È evidente però che il tribunale dei minorenni non potrà non acquisire e non valutare convenientemente tutti i dati che le istituzioni, attraverso i loro servizi sociali, hanno potuto raccogliere sulla fisionomia del minore e sulla sua famiglia di origine.

Ieri è stata concordemente messa in luce la insostituibilità della figura materna e del nucleo familiare per uno sviluppo concreto ed equilibrato del bambino. Questa affermazione mi ricorda la viva impressione che ho riportato rivedendo un bimbo di tredici mesi che in un istituto appariva distrofico, abulico, indifferente, solitario e, dopo solo quindici giorni di affidamento a genitori molto giovani, non solo si era normalizzato, ma era di una vivacità eccezionale e dopo pochi mesi camminava da solo, sorrideva a tutti ed aveva assunto l'aspetto di un bimbo sano e felice. Ciò nonostante è opportuno ricordare che un bambino cresciuto al di fuori della famiglia non è per ciò stesso votato a divenire un essere anormale. Si sono adombrate alcune conseguenze gravi derivanti allo sviluppo psicofisico del bambino dall'assenza della madre e dell'ambiente familiare; tra l'altro, mi pare degna di rilievo questa constatazione: un essere che non ha modo fin dai primi momenti della sua vita di sentire la protezione, il calore, l'amore materno e paterno crescerà a sua volta con una ridotta capacità di amare, non conoscerà che cosa significhi una famiglia, reagirà al dolore secondo l'istinto di difesa sviluppato esclusivamente nella sfera del proprio io, tendendo ad esasperare la difesa di se stesso e lo spirito dell'asocialità. Tanto è vero che, in un istituto recentemente inaugurato, i «gruppi famiglia» di fanciulli al di sopra degli 11 anni hanno come capofamiglia un educatore e la figura materna è invece rappresentata dalle insegnanti e dal personale ausiliario.

È auspicabile che, sull'esempio di quanto si sta prevedendo o si verifica già in alcune sedi, il vecchio brefotrofo, nel quale la madre non è accolta insieme con il figlio, debba scomparire per essere sostituito da istituzioni-pensionato, nelle quali le madri nubili possano restare con il loro bambino, mentre si inseriscono di fatto nel mondo del lavoro per giungere ad una reale indipendenza ed autosufficienza, allorché il minore legittimo o illegittimo riconosciuto si trova di fatto abbandonato. È opportuno che gli istituti provinciali si propongano di trattenere i minori negli istituti per il minor tempo possibile, affidandoli appena possibile a famiglie adottive; e, ove questo non sia possibile, si organizzino

modernamente, in modo da creare negli istituti gruppi-famiglie e, accanto ai bambini, figure materne.

Non bisogna d'altronde sottolineare soltanto gli episodi negativi verificatisi presso istituzioni che demeritano di fronte ai loro fini assistenziali. Vi sono in gran numero — perché dovremmo sottacerlo? — bimbi che ogni anno in tutti i paesi civili, ivi compresa l'Italia, sono seviziati, corrotti, prostituiti, persino venduti dagli stessi genitori legittimi! *La Stampa* del 3 dicembre 1964 dava queste angosciose statistiche: in Germania almeno cento bambini muoiono ogni anno per le percosse dei genitori; in Francia si arriva al migliaio; negli Stati Uniti il numero dei figli duramente trattati dai genitori si aggira sui 50 mila! Giustamente, ieri, l'onorevole Pennacchini diceva che la voce del sangue è una gran voce, ma bisogna avere viscere, bisogna avere cuore per udirla!

Fortunatamente c'è pure un'altra voce che trova oggi più che mai rispondenza in molti cuori: la voce della carità cristiana e della solidarietà umana, la voce di quella generosità che deve trovare adesione e consenso in leggi come quella di cui ci stiamo occupando. Pur non dimenticando i mali poco prima ricordati di genitori che sono tali solo di nome, perché hanno soltanto procreato, merita ogni considerazione il giudizio sempre più grave e concorde degli scienziati moderni (psicologi e pediatri) sui disastrosi effetti della cosiddetta «istituzionalizzazione» per la formazione e lo sviluppo della personalità psicosomatica prima, indi morale e sociale, dei fanciulli; giudizio divenuto ormai d'esperienza comune.

Sotto il profilo giuridico-sociale, poi, sono da tenere presenti i profondi e generali mutamenti storici che hanno trasformato lo Stato ottocentesco nel nuovo Stato contemporaneo, radicalmente democratico e sociale.

Tra essi c'è pertanto da rilevare: 1) il maggiore e più autonomo rilievo della dignità di persona umana spettante ai minori indipendentemente dal loro *status familiae*; 2) l'attribuzione «in proprio» agli stessi di una vasta serie di diritti sociali; 3) il riconoscimento dell'interesse pubblico alla piena ed effettiva protezione delle nuove generazioni, e l'assunzione di tale funzione tra le stesse finalità che lo Stato, secondo la Costituzione, deve conseguire per raggiungere nel bene comune il bene di ogni singola persona.

Un più diffuso senso di umanità e di solidarietà sociale spinge oggi molte coppie di coniugi senza prole o con prole ad accogliere e curare come propri figli, *optimo iure*, mi-

nori non riconosciuti o abbandonati dai loro genitori. Esse hanno bene ragione di insistere presso i legislatori perché provvedano a disciplinare urgentemente il nuovo istituto della adozione piena dei minori, adozione che le odierne realtà sociali rendono eticamente giusta ed attuabile.

Altra condizione esse non pongono, per dedicare le loro persone, i loro affetti, il loro lavoro o il loro patrimonio a quegli infelici, se non quello della sicurezza e dell'intangibilità del nuovo e autentico *status familiae* risultante da un tipo di adozione completamente diverso dall'istituto civilistico oggi esistente, caratterizzato soprattutto dall'interesse dell'adottante. Tale nuovo tipo di adozione, in altri paesi a noi vicini, ha già dato ottimi risultati. Il richiamo a queste esperienze già consolidate e il principio preminente dell'interesse del minore, in un contesto sociale valido e armonico, giustificano non soltanto gli effetti positivi dell'adozione speciale, ossia l'incorporazione del minore abbandonato in un nuovo nucleo familiare, ma pure quelli negativi, cioè la definitiva separazione legale del minore dalle persone, coniugate o no, che lo hanno generato.

Naturalmente è bene che, pur considerando come *primus* il minore, si moltiplichino le garanzie a favore della priorità dei diritti e doveri dei genitori naturali verso la prole. D'altronde, un sistema che tende ad assicurare più ampiamente ed efficacemente condizioni veramente umane di vita ad infelici minori senza famiglia non può imporre ai genitori, peggio ancora ad uno solo di essi, con astratti provvedimenti legislativi o con contrastati provvedimenti giurisdizionali, l'adempimento di doveri o non sentiti o già rifiutati, o che spesso non si è oggettivamente in condizione di osservare.

Il nuovo istituto giuridico che stiamo per approvare risponde sia ai più vitali interessi individuali dei minori, sia all'interesse pubblico, sia al preciso dovere costituzionale dello Stato di assicurare loro la migliore e più ampia protezione sociale.

È chiaro che l'iniziativa legislativa non risolve da sola il problema; è necessario influire su tutto il costume, in modo che la società nutra un rispetto autentico, reale, serio verso l'infanzia e i suoi diritti, anche verso quell'infanzia che è più sprovveduta dal punto di vista morale e sociale. Ma quale migliore, più completa e appropriata protezione lo Stato può assicurare di quella connaturale ad una

buona famiglia che accolga nel proprio seno, come figli, quei futuri cittadini?

Ecco perché chiediamo che la nostra proposta di legge sia rapidamente approvata dal Parlamento, tanto più che essa non presenta problemi di coperture finanziarie e di inserimento in piani di sviluppo e rappresenta anzi una premessa certa di migliori condizioni di vita sociale ed anche una base di progresso economico, se vogliamo dare il giusto peso anche ai valori economici che possono condizionare il progresso sociale. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Valitutti. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, mi è impossibile rinunciare a svolgere preliminarmente, pur non avendone — lo dico sinceramente — il desiderio, una considerazione politica di carattere generale che attiene al metodo con cui questo Parlamento, con l'assenso, talvolta con la collaborazione, se non con l'incitamento e l'impulso del Governo, legifera, metodo che è particolarmente evidente proprio in occasione della discussione di questo progetto di legge.

Trattasi del metodo della frammentarietà e dell'atomismo in materie che non lo sopportano e che richiedono invece il metodo dell'unità e della globalità. Una delle materie più riluttanti a questo metodo dell'atomismo e della frammentarietà è proprio quella del diritto familiare, che è indispensabile retto da principi omogenei, da principi rettilinei ed univoci.

L'onorevole Oronzo Reale, autorevole e degno guardasigilli, ha presentato nella sua veste di membro del Governo proprio avanti un disegno di legge che intende riformare alcuni punti fondamentali del nostro diritto familiare. Se non erro, questo Governo è espresso da una maggioranza alla quale appartiene anche l'onorevole Dell'Andro, insigne relatore di questa proposta di legge. Vi è poi un altro progetto che è in discussione attualmente dinanzi alla I Commissione della Camera, di cui è autore l'onorevole Fortuna, che, se non erro, appartiene anche lui a questa maggioranza. Non si può proprio dire che la maggioranza governativa non sia alacra e fertile negli sforzi da essa dedicati alla riforma del diritto familiare. Quello che sorprende però è che essa non senta il bisogno di procedere in questa materia, che consta di delicatissimi equilibri e di rischiosissimi mec-

canismi, con la necessaria unità, e proceda invece in ordine sparso.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo ha presentato un emendamento sostitutivo, relativamente a questa proposta, che è uno stralcio del disegno di legge presentato ieri l'altro. Si tratta, quindi, di una mera anticipazione, per cui l'unità è completamente osservata e fatta salva.

VALITUTTI. So benissimo che ella ha collaborato in una forma ancor più specifica e diretta a questo progetto di legge, presentando determinati emendamenti. Ma è proprio sicuro, onorevole ministro, che i principi fondamentali del suo disegno di legge (che ancora ufficialmente non conosciamo) siano omogenei rispetto ai principi ispiratori di questa proposta di legge?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Credo di sì.

VALITUTTI. Ho studiato attentamente questa proposta di legge e devo dire che mi sono sorti alcuni dubbi circa l'omogeneità dei principi ispiratori di essa e del disegno di legge che ella ha presentato, così come ho potuto averne conoscenza dalla stampa. Stamani, poiché volevo lealmente chiarire a me stesso i dubbi che mi erano sorti circa la sussistenza di questa omogeneità, mi sono recato all'archivio della Camera per chiedere il suo disegno di legge, perché, ripeto, volevo accertare direttamente e lealmente che non ci sia eterogeneità. Sennonché l'archivio della Camera non ha potuto ancora mettere in distribuzione il suo disegno di legge, per cui, onorevole ministro, noi oggi stiamo discutendo questo progetto di legge che riguarda l'adozione essendo obbligati, in un certo senso, a giurare *in verba magistri*.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Tengo a dire, proprio per rispetto a quei principi ai quali ella vuole restare fedele, che io ho espresso la mia opinione. Non nego a lei il diritto di dissentire circa questa omogeneità. Mi ha chiesto se sono sicuro: lo sono.

VALITUTTI. Onorevole Reale, ella mi ha frainteso, perché ho semplicemente detto che in questo momento il Parlamento non ha obiettivamente la possibilità di accertare se vi sia omogeneità tra i principi ispiratori del suo disegno di legge e questo progetto di legge. Perciò dobbiamo credere a quello che ella ci dice; dobbiamo, come ho detto poc'anzi, giurare *in verba magistri*, fino a quando non avremo il testo del suo disegno di legge per

procedere al necessario accertamento. Mi si può obiettare, è vero, che questo progetto di legge riguarda taluni aspetti del diritto familiare vigente nel nostro paese, diversi da quelli che sono oggetto del disegno di legge del ministro Reale, ma è pur vero che la disciplina dell'istituto familiare ubbidisce a principi unitari che si riflettono in tutte le norme e in tutti i molteplici aspetti dell'istituto.

Ieri l'onorevole Bertè — sono dolente di non aver potuto ascoltare il suo discorso, ma ho letto il *Resoconto sommario* — ha detto che questo progetto di legge che stiamo discutendo contiene dentro di sé una carica rivoluzionaria, che egli non ha esitato a definire con l'immagine comparativa della rivoluzione copernicana. Probabilmente il suo è stato un paragone un po' enfatico, ma qualche cosa di vero c'è tuttavia nell'affermazione dell'onorevole Bertè.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. L'onorevole Bertè intendeva dire che, con questa riforma, si pongono in primo piano gli interessi dei figli anziché quelli dei genitori.

VALITUTTI. Ho letto anche questo, onorevole Reale, però nel discorso dell'onorevole Bertè ci sono altri motivi ed elementi, per cui quella sua similitudine della rivoluzione copernicana si può interpretare in un altro senso, secondo il quale questo progetto di legge — è questo il mio convincimento, che adesso passerò ad esporre — effettivamente contiene un concetto innovatore della famiglia, cioè contiene il concetto di un nuovo tipo di famiglia, precisamente quello della famiglia etico-giuridica, che è emancipabile del tutto in alcune circostanze — spero di dimostrarlo tra breve — dalla famiglia naturale. Questa è una novità veramente rivoluzionaria al cospetto della quale è imprescindibile la esigenza di ricercare se quanto si è predisposto in altri disegni o progetti sia in contrasto o in armonia con il nuovo principio che si intende introdurre nel nostro diritto familiare. Ma, come ho già avvertito, questa è solamente una doverosa considerazione preliminare. Non intendo valermene per richiedere — perché questo sarebbe manifestazione di un intento ostruzionistico e sabotatore che non è affatto nelle mie intenzioni: ho già detto che avrei fatto questa dichiarazione con rammarico, perché io intendo collaborare, come tra poco dimostrerò, al perfezionamento di questo progetto di legge — che si sospenda questa discussione perché il progetto di legge e il disegno di

legge dell'onorevole Reale siano poi discussi contestualmente come pure sembrerebbe logico. Soltanto mi appello al ministro Reale, perché, quando prenderà la parola su questo progetto di legge, ci fornisca la dimostrazione che vi è effettivamente una omogeneità di principi alla base di questa proposta di legge e del suo disegno di legge.

Passando subito a considerare e a valutare il contenuto del progetto di legge sottoposto al nostro esame, non posso non unirmi a tutti i colleghi di ogni parte politica, che finora hanno parlato, nell'approvarne sia le finalità sia i concetti fondamentali. Si tratta piuttosto di ricercare e di accertare, se questi concetti fondamentali — li vedremo tra poco — siano stati tradotti in norme — mai si consenta questa parola di moda — operativamente congrue alle anzidette finalità. Il mio intervento di stasera è appunto dedicato a questa ricerca e a questo accertamento, e vuole essere un contributo critico al perfezionamento dell'opera indubbiamente lodevole degli autori del progetto. Ma, prima di fare ciò, desidero appunto, sia pure brevissimamente, soffermarmi sulle finalità e sui concetti fondamentali della proposta di legge.

Siamo molto lontani, onorevoli colleghi, dal clima spirituale e sociale in cui il famoso ministro Pisanelli, nel presentare il suo progetto per il codice civile del nuovo Stato italiano nel 1863, motivò ampiamente il rifiuto di accogliere nel codice stesso l'istituto dell'adozione, che invece era stato accolto, sia pure con molti limiti e molte restrizioni, nei codici preesistenti. Pisanelli avversò l'istituto dell'adozione perché, secondo il suo concetto — così egli testualmente si esprime — era « una fattura artificiale dei rapporti di paternità e di filiazione » e temette che l'adozione potesse servire a legittimare figli che la legge dichiarava non riconoscibili. Egli disse — e giova ricordare qui questa sua testuale affermazione — che « il figlio adottivo sarebbe rimasto involto nell'ombra del sospetto del suo mal sicuro nascimento ».

Riflettendo sulle discussioni che allora si svolsero e che richiamarono largamente le discussioni che si erano svolte sullo stesso istituto in occasione della formazione del grande codice napoleonico, ho potuto rilevare che questo istituto era giunto ai tempi moderni della democrazia con un alone di diffidenza per l'uso che ne era stato fatto: un uso, direi, aristocratico, nobiliare che sembrava in contrasto con le nuove idealità democratiche, perché appunto l'istituto dell'adozione era servito soprattutto a perpetuare le

più nobili famiglie che avevano un nome e un patrimonio da tramandare.

Ma non prevalse l'opinione del ministro Pisanelli: il Parlamento accolse l'istituto sia pure con molte restrizioni, alcune delle quali via via caddero.

Però dobbiamo riconoscere che, con questo progetto di legge, siamo lontani anche dal codice civile del 1942. In sostanza il codice civile del 1942 serbò il retaggio sostanziale della disciplina romanistica dell'istituto dell'adozione, per cui tale istituto si giustificava e si giustificava soltanto come mezzo di perpetuazione delle famiglie-stirpi, delle famiglie-casate che non hanno figli naturali. Ora, il progetto di legge in esame veramente muta radicalmente la posizione accolta dal codice civile vigente.

Come ricordava testé giustamente l'onorevole ministro, a proposito del discorso dell'onorevole Berté, effettivamente la nuova disciplina mette al centro non più l'adottante e le esigenze della sua famiglia, ma l'adottato e le esigenze della sua educazione. Quella che soprattutto appare nuova e feconda è la motivazione pedagogico-sociale che sottostà alle norme del progetto. È vero che, come dirò fra breve, questo nuovo concetto pedagogico-sociale che ispira il progetto, non si traduce coerentemente in tutte le sue norme e non circola costantemente nell'unità del suo contesto, ma esso è indubbiamente presente ed operante pur se parzialmente. Come ho già rilevato, la novità principale e più positiva è costituita proprio dalla presenza di questo concetto.

Qual è la nuova motivazione pedagogico-sociale che rende particolarmente fecondo questo progetto di legge, anche se esso non riesce a tradurre questa stessa motivazione in tutte le norme?

Il relatore onorevole Dell'Andro, nella sua pregevole relazione, ha citato un libro di un medico inglese, che manifestò, invero, anche qualità di psicologo e pedagogista, almeno in questa sua particolare iniziativa: John Bowlby. Allorché John Bowlby pubblicò il libro, citato dall'onorevole Dell'Andro, era direttore della sezione infantile della clinica Tavistock di Londra. John Bowlby aveva effettuato assidue ricerche, durate vari anni, durante la guerra civile spagnola e soprattutto durante la seconda guerra mondiale, perché queste due guerre produssero il triste fenomeno dei bambini, anche in tenerissima età, di pochissimi mesi, privati dell'assistenza materna. Bowlby studiò la formazione e lo sviluppo mentale di questi bambini privati della cura materna così tragicamente e poté effettuare questo studio in centinaia di migliaia di casi.

L'Organizzazione mondiale per la sanità gli affidò l'incarico di rendere noti i risultati di queste sue ricerche e perciò, nel 1951, fu pubblicato il libro ora citato, che veramente segna una tappa negli studi dedicati all'infanzia abbandonata, anche per l'impulso che la sua divulgazione diede alla legislazione dedicata alla protezione della stessa infanzia abbandonata.

Il libro fu pubblicato nel testo francese con il titolo: *Soins maternels et santé mentale*. Il merito di averlo fatto più largamente conoscere in Italia spetta al professor Lamberto Borghi dell'università di Firenze. Se io cito questo libro è perché lo ha citato l'onorevole Dell'Andro nella sua relazione.

Che cosa afferma Bowlby in questo suo libro che, ripeto, segna una data non solo negli studi ma nella stessa storia della legislazione sull'infanzia? Dice Bowlby che i bambini abbandonati, cioè privati dell'assidua assistenza d'una madre o d'una vicemadre nel primo anno di età, subiscono una perdita irreparabile ai fini della loro formazione intellettuale e dell'attitudine alla vita sociale. Questi bambini, rimasti privi della cura d'una madre o d'una vicemadre, non riescono poi, negli anni successivi, a sviluppare la loro capacità di astrazione intellettuale né a irrobustire la loro attitudine alla socievolezza. Precisa Bowlby che la mancanza d'una cura assidua della madre o della vicemadre nel secondo e nel terzo anno di vita è anch'essa grave, ma che quella assolutamente irreparabile, nei suoi effetti distruttivi, è la mancanza che si verifica nel primo anno di età. Successivamente, dopo i primi tre anni, la privazione della madre è traumatica, ma non è distruttiva e lesiva come nei primi tre anni di vita.

Questo libro di Bowlby diede un grande impulso ad un moto di pensiero e di azione in tutti i paesi più progrediti e civili: il moto che si è chiamato e si chiama in gergo tecnico della « anti-istituzionalizzazione » dell'assistenza; cioè il moto diretto ad impedire che i bambini abbandonati siano assistiti in istituzioni collettive pur se perfettamente organizzate. Il concetto principale è che bisogna evitare che i bambini, specialmente tra zero e tre o quattro anni, siano istituzionalizzati, siano cioè affidati a istituzioni, in quanto il fenomeno rivelato dal Bowlby si è prodotto anche presso le istituzioni infantili più igienicamente organizzate, più ricche di mezzi di assistenza e di aiuti educativi. Il nostro Lamberto Borghi, già da me citato, in un suo scritto esegetico, ha affermato che le istituzioni infantili sono in-

cubatrici di minorati psichici. Da questa constatazione, che riguarda non solo le cattive istituzioni ma anche le buone, è nato il moto della « anti-istituzionalizzazione » cioè dell'assistenza da effettuare non mediante strumenti istituzionali ma in comunità familiari, perché il trattamento del bambino per il suo sviluppo mentale e morale dev'essere individualizzato. Il bambino nel brefotrofo, nell'orfanotrofo, deve dividere le cure dell'assistenza dell'infermiera o dell'assistente con altri bambini. In dette istituzioni c'è un rapporto impersonale: manca l'affetto continuo, stabile, d'un adulto dedicato esclusivamente al bambino; e mancando questo centro accogliente, amorevole, il bambino manca d'un elemento essenziale per il suo sviluppo. Neppure le istituzioni meglio organizzate possono dare questo calore e questo rapporto personale per cui quella che bisogna combattere è la stessa istituzionalizzazione dell'assistenza infantile contrapponendole la sua familiarizzazione.

In Belgio e in Inghilterra sono state largamente sperimentate e si sperimentano ancora le cosiddette famiglie adottive, le quali sono, appunto, quelle famiglie che si costituiscono come strumenti tecnici per questo nuovo tipo di assistenza decollettivizzata. Cioè si affidano gruppi di bambini a due persone, possibilmente coniugi senza figli, che però abbiano una certa esperienza educativa. Se non mi inganno a me sembra che questo progetto di legge si collochi (e di ciò va data lode ai suoi autori) sulla stessa strada e si diriga verso lo stesso traguardo. Perciò è un progetto che noi dobbiamo non solo approvare nella sua ispirazione fondamentale, ma dobbiamo — come ho detto testé — anche lodare.

Ma dobbiamo altresì subito chiederci — ecco il punto — se questa ispirazione sia stata tradotta in un congruo strumento normativo, perché questo è il nostro specifico compito. Di qui comincia appunto la nostra critica di legislatori alla proposta di legge. Dal punto di vista pedagogico la proposta stessa è lodevole, ma bisogna esaminare se sia sia lodevole nella stessa misura anche giuridicamente.

Io temo che non lo sia: e mi sforzerò di dimostrarlo, senza pregiudiziali aprioristiche di carattere negativo, ma per contribuire criticamente al perfezionamento della legge. Essa introduce un concetto innovatore, profondamente innovatore, cui ho già accennato, ed è il concetto di un nuovo tipo di famiglia etico-giuridica, che in determinate circostanze può emanciparsi dalla famiglia naturale, quando, disciplinando quello che la stessa proposta di legge definisce adozione speciale, stabilisce che

il minore adottato acquista parità di diritti rispetto ai figli legittimi e viene sciolto da ogni rapporto di parentela con la famiglia di origine.

Io non esito a riconoscere che in tal modo la legge enuncia un concetto rivoluzionario, per me assai più rivoluzionario del concetto stesso di divorzio. Ma questa è una questione che riconsidereremo quando parleremo — se ne parleremo — dell'istituto del divorzio. Personalmente non dissento da questo concetto, ma ho l'impressione che gli autori della proposta di legge non siano sufficientemente consapevoli del carattere, del significato rivoluzionario del concetto stesso e che, non essendone sufficientemente consapevoli, abbiano inserito nel provvedimento in esame norme contraddittorie, incerte, incoerenti. (*Interruzione del deputato Cacciatore*).

Poiché non voglio abusare della pazienza degli onorevoli colleghi, mi limiterò alle cose più essenziali. In primo luogo, i motivi ispiratori della proposta di legge, sui quali mi sono già soffermato, imponevano, secondo il mio convincimento, di accogliere due fondamentali distinzioni ai fini della formulazione delle norme per la disciplina del procedimento dell'adozione speciale. La prima distinzione è tra l'adozione del bambino da zero a tre anni e l'adozione del bambino da tre anni in poi. Perché si doveva accogliere e utilizzare questa distinzione ai fini della disciplina normativa? Perché, mentre il procedimento per l'adozione del bambino dalla nascita fino a tre anni deve essere rapido, semplificato, abbreviato al massimo, dato che tutto il tempo che si perde in questa fase incide sullo sviluppo psichico in modo irreparabile, quando invece il bambino ha superato i tre anni, l'istituto (così importante e così innovatore) potrebbe essere circondato, senza grave nocumento, da tutte quelle cautele e precauzioni di cui la legge abbonda, anche se ciò non può non provocare ritardi.

La seconda distinzione è quella tra l'adozione speciale dei bambini privi di genitori, per una qualsiasi ragione, e l'adozione di quelli con genitori incapaci di assisterli. È vero che la proposta di legge considera questa distinzione ma soltanto nella fase della dichiarazione dello stato di adottabilità.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il che, mi pare, è tutto.

VALITUTTI. La proposta di legge prevede per la dichiarazione dello stato di adottabilità una procedura molto più spedita quando si tratta di fanciulli senza genitori. Secondo

il mio convincimento, questa distinzione avrebbe dovuto essere mantenuta anche nell'ulteriore iter del procedimento, nella fase dell'affidamento preadottivo.

ZAPPA, *Presidente della Commissione*. Allora — dato che scopo delle norme è di garantire che il minore si inserisca bene nella famiglia adottiva — bisogna mandare allo sbaraglio il bambino privo di genitori?

VALITUTTI. Non mi sono forse spiegato bene. Si capisce che occorre in ogni caso non rinunciare a certe precauzioni. Ma quando si tratta di bambini senza genitori il procedimento per l'adozione deve essere assai più spedito di quello previsto in caso di bambini con genitori, perché in quest'ultimo caso vi è un diritto da salvaguardare, vi possono essere delle possibili contestazioni, mentre nel primo caso queste contestazioni non sono neppure immaginabili.

Anche nel primo caso, naturalmente, non si può procedere spensieratamente: ci vuole prudenza e saggezza, ma ci vuole anche maggiore speditezza. Queste due distinzioni dovevano essere accolte nel progetto di legge perché potesse essere molto più « funzionale » in relazione ai fini che si propone di raggiungere.

Desidero esprimere un altro rilievo, pur confessando alla Camera, ai miei illustri colleghi specialmente giuristi, come l'onorevole Bozzi, una certa perplessità. È una perplessità che, però, riesco a vincere. Bisognava che il progetto di legge fosse più coraggioso, più ardito, più audace. Una volta accettato il principio del nuovo istituto dell'adozione speciale, bisognava avere il coraggio di non mantenere più l'istituto dell'adozione tradizionale nei casi previsti dalla legge per l'applicabilità dell'adozione speciale.

Il progetto di legge, è vero, riforma anche l'adozione tradizionale; la riforma per altro solo nel particolare, pur se non irrilevante, dei limiti di età: riduce infatti l'età dell'adottante da 50 a 35 anni, in qualche caso eccezionale a 30 anni; inoltre, mentre secondo il codice civile del 1942 fra il cinquantenne adottante e l'adottato vi doveva essere una differenza di 18 anni, riducibile a 16 anni per i quarantenni, la nuova norma prevede una differenza di 18 anni nell'uno e nell'altro caso.

Resta, dicevo, l'istituto dell'adozione semplice, e resta con i suoi limiti. Nel riassunto del discorso dell'onorevole Bertè, da me letto nel *Resoconto sommario*, mi ha colpito, tra l'altro, un'affermazione, quella cioè che, ne-

gli scorsi anni, le domande per l'adozione erano così numerose che, se fossero state accolte, avrebbero svuotato tutte le nostre istituzioni di assistenza all'infanzia. Vorrei sapere dall'onorevole ministro della giustizia se si tratta di un dato esatto; in caso positivo, desidererei conoscere le ragioni per cui queste domande, che negli scorsi anni hanno superato lo stesso numero dei bambini assistiti nelle istituzioni protettive, non si sono potute accogliere. Evidentemente, se non si sono potute accogliere, è per i gravi limiti dell'istituto così come è e resta sostanzialmente disciplinato, anche dopo l'approvazione del disegno di legge ora sottoposto al nostro esame.

Mi chiedo e le chiedo, onorevole ministro della giustizia, se sia il caso di abolire l'istituto dell'adozione semplice in tutti i casi, ripeto, nei quali sia applicabile, secondo le ipotesi previste dalla presente proposta di legge, l'adozione speciale.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi sia permessa una precisazione. Il rilievo dell'onorevole Bertè che, se fossero state accolte tutte le richieste di persone che volevano avere affidato un bambino, si sarebbero vuotati gli istituti di assistenza, non ha niente a che vedere con l'adozione ordinaria.

Quindi non è che vi siano state domande di adozione ordinaria non accolte per qualche ragione: mancavano invece le condizioni (che si sono volute creare con questa legge e particolarmente quella rescissione dei rapporti con la famiglia naturale), che potessero incoraggiare i potenziali adottanti. Semmai, si trattava di affiliazioni, non di casi di adozione ordinaria. Per l'adozione ordinaria occorre una certa età.

VALITUTTI. La ringrazio del chiarimento, onorevole ministro. Io volevo sapere le ragioni per le quali quelle domande non sono state accolte. Ella ha precisato che quelle domande sono state presentate da persone non aventi i requisiti di legge per ottenere l'adozione. Questo mi premeva sapere per quello che dirò.

Resta in vigore — come dicevo — quel tipo di adozione che possiamo chiamare semplice, per distinguerla da quella speciale, con tutti i suoi limiti, tranne il particolare dell'età, che viene ridotta. Il limite più grave dell'adozione semplice è quello costituito dal mantenimento dei rapporti con la famiglia originaria. Si tratta di un limite molto grave, che restringe il raggio di applicazione dell'istituto.

Quello che io le chiedevo, onorevole ministro, è proprio questo: e cioè se sia il caso di considerare l'opportunità di abolire l'adozione semplice nei casi nei quali è fatta coesistere, da questo progetto, con l'adozione speciale, estendendo per altro la possibilità di chiedere l'adozione speciale anche alle persone sole. In sostanza, approvando questa proposta di legge, come si configurano, nel nostro ordinamento giuridico da essa innovato, i rapporti tra le famiglie che vogliono adottare o affiliare e il bambino comunque abbandonato? Questi rapporti sono destinati a configurarsi secondo tre tipi. Abbiamo l'adozione semplice, che potrà essere richiesta per gli adottandi di tutte le età anche dalle persone sole; l'adozione speciale, che potrà essere richiesta per i minori fino ad otto anni di età soltanto da coniugi senza prole o con prole; e infine continuiamo ad avere l'istituto dell'affiliazione, che non crea uno *status* familiare. Io le pongo, signor ministro, questa domanda precisa: se sia il caso di abolire l'istituto dell'adozione semplice, estendendo la possibilità di richiedere la adozione speciale anche alle persone sole, per i minori abbandonati da zero a otto anni d'età per la stessa *ratio* per cui si giustifica l'adozione speciale. A me sembra illogico che, scegliendo l'adozione speciale per proteggere l'infanzia abbandonata, si salvaguardi la possibilità giuridica di ricorrere all'adozione semplice o normale anche nei riguardi di minori abbandonati fra zero e otto anni d'età.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Ella mi insegna che la differenza fra l'adozione speciale e quella semplice non sta solo nel fatto che in un caso vi sono coniugi giovani.

VALITUTTI. Lo so, la questione non verte su questo. D'altronde non ci dobbiamo fare molte illusioni sul largo raggio di applicazione dell'istituto dell'adozione speciale, quando si tratti di coniugi con figli legittimi o legittimati. È giusto che la legge abbia accolto il principio, però non facciamoci illusioni. Nel tempo della « società industriale », in cui i coniugi tendono a ridurre al minimo il numero dei figli naturali, è giusto che la legge faccia questa affermazione di principio, lasci questo varco aperto all'utopia, perché l'utopia significa fede in certi valori. Ma non facciamoci illusioni, ripeto: l'istituto potrà essere, e sarà largamente applicato, da coniugi senza figli, ma avrà una minima applicazione da parte di coniugi con figli legittimi o legittimati.

Di qui la mia domanda: se sia il caso di abolire l'istituto dell'adozione semplice, generalizzando l'istituto dell'adozione speciale nelle ipotesi previste per l'applicazione di questo stesso istituto.

Concludo con tre osservazioni particolari che si riferiscono agli articoli 314/4, 314/5 e 4 di questa proposta di legge. L'articolo 314/4 al primo comma parla di stato di abbandono e precisa che la mancanza di assistenza non deve essere dovuta, per riconoscere lo stato di abbandono, a forza maggiore. È una espressione di difficile applicazione perché bisogna definire la forza maggiore e stabilire quando la mancanza di assistenza sia dovuta a forza maggiore; e questo restringe il raggio di applicazione della norma relativa alla identificazione dello stato di abbandono.

Ma vi è una ulteriore restrizione contenuta nel successivo articolo 314/5, ove si stabilisce che lo stato di abbandono può sussistere anche quando i bambini siano affidati ad istituti di ricovero. In questo caso però è il giudice tutelare a stabilire se, caso per caso, sussista o meno la condizione dello stato di abbandono del minore. A mio giudizio dovrebbe essere sufficiente, per riconoscere lo stato di abbandono e quindi per riconoscere la possibilità dell'adozione, la circostanza oggettiva del ricovero.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Vi sono tanti casi disperati di persone che tengono i figli in istituti di ricovero perché non possono prenderli con sé, ma che li vanno a trovare.

VALITUTTI. Ma, onorevole ministro, se noi partiamo dal presupposto da cui parte il provvedimento, e per il quale io ho lodato gli autori di esso, cioè che ciò che è nocivo è proprio la istituzionalizzazione del bambino assistito, dobbiamo riconoscere che la semplice circostanza del ricovero del bambino deve valere come circostanza probativa dello stato di abbandono. Quindi io non affiderei all'ulteriore giudizio discrezionale del giudice tutelare la identificazione dello stato di abbandono.

Richiamo infine la sua attenzione, onorevole ministro, sulla latitudine e sulla pericolosa genericità dell'articolo 4 della proposta di legge in cui si enuncia una norma transitoria sul contenuto della quale io non pronuncio alcun giudizio negativo. Ma questa norma transitoria, che intende salvaguardare la possibilità di applicazione a casi già disciplinati dal precedente ordinamento della nuova disciplina, deve essere resa operante.

Si parla di una generica facoltà, ma chi la esercita? Chi pone in essere il procedimento per trasformare le situazioni che sono soggette alla vecchia disciplina in situazioni rette dalla nuova disciplina? Bisogna spiegare, onorevole ministro, chiarire la norma, munirla, per così dire, di quelle ruote che ora le mancano per camminare ai fini della sua applicazione.

Io mi scuso con gli onorevoli colleghi per il troppo lungo intervento, ma spero di aver mantenuto l'impegno che era quello di fornire un contributo critico al perfezionamento di questa proposta di legge. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cacciatore. Ne ha facoltà.

CACCIATORE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, anche noi daremo voto favorevole, premettendo però che riteniamo questa legge soltanto un passo innanzi circa il grave problema dell'infanzia abbandonata e riservandoci di affrontarlo in pieno allorquando — e speriamo presto — discuteremo sul problema più vasto del diritto di famiglia, anche se il ministro Reale ha detto che, con l'approvazione della presente proposta di legge, il capitolo dell'adozione deve considerarsi chiuso.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Parlamento, nella sua sovranità, può decidere diversamente.

CACCIATORE. Tale principio comporterà inevitabilmente la necessità di ritornare sull'adozione allorquando porremo mano agli altri capitoli, e in modo particolare a quelli che riflettono proprio il diritto di famiglia.

A prescindere dagli emendamenti che presenteremo — come per esempio l'eliminazione del grave errore di un ricorso per revocazione alla Corte di cassazione — è chiaro che non possiamo essere soddisfatti per svariati motivi. Non è concepibile, infatti, che vi siano due forme di adozione, la normale e la speciale, mantenendosi per la prima il divieto per coloro che hanno discendenti legittimi o legittimati, e quello ancora più grave previsto dall'articolo 293.

Né possiamo essere soddisfatti allorquando, durante il periodo preadottivo, si ammette che il tribunale per i minorenni possa delegare la vigilanza anche a persone esperte o ad istituti specializzati. Tale delega può portare gravi perturbamenti, in quanto la persona esperta può, quando vuole, sottoporre il ragazzo a severi interrogatori, per sapere se la mamma

lo ha accompagnato o meno in chiesa o se il padre si è fermato con il bambino ad ascoltare il comizio di un determinato partito politico. Il ragazzo può essere sottoposto a severi interrogatori per sapere, fra l'altro, se in casa sorgano discussioni politiche o filosofiche e su quali argomenti.

Non siamo soddisfatti, perché si vieta l'adozione in caso di separazione o di vedovanza, mentre proprio in tali casi si ha maggiormente bisogno di riversare su una piccola creatura tutto l'affetto e in tale affetto cercare conforto, speranza e fiducia nella vita. Di tale situazione psicologica sarà certamente il bambino a giovare.

In proposito, ci viene l'ausilio di uno studioso della materia, il professor Loiacono, incaricato di diritto privato nell'università di Palermo, il quale chiede che l'articolo in questione venga così modificato: « L'adozione è consentita a persone tra loro coniugate, idonee ad allevare, educare ed istruire convenientemente il minore e che ne facciano congiuntamente richiesta. Qualora speciali circostanze lo consiglino, nell'interesse del minore, l'adozione piena è altresì consentita a persona non coniugata o vedova e a persona coniugata separata dal coniuge o comunque con lui non coabitante, tenuto conto in quest'ultimo caso delle ragioni che hanno determinato la separazione o la sospensione della convivenza. L'adozione può essere — continua ancora il professor Loiacono — congiuntamente richiesta da parte di due coniugi separati o non coabitanti ». Formulazione che verrebbe a modificare anche l'articolo 314/2 in quanto per noi restrittivi e pregiudizievoli sono gli avverbi « moralmente » e « fisicamente »; in pari tempo toglierebbe anche la limitazione posta dall'articolo 314/20.

Non possiamo essere soddisfatti perché tutta la fase del preadottamento è troppo lunga e macchinosa. In più, alla corte d'appello è stato sostituito il tribunale per i minorenni, non eliminando così l'inconveniente della grande lontananza tra i cittadini che vogliono ricorrere all'istituto dell'adozione e l'organo giudiziario che deve provvedere, in quanto il tribunale per i minorenni esiste egualmente soltanto nel capoluogo di regione o dove abbia sede la corte d'appello.

Non siamo infine d'accordo sulla premessa del collega Dell'Andro, e propriamente quando egli afferma: « È noto che nel nostro paese, forse più che in altri, esiste un gran numero di minori abbandonati: orfani, illegittimi od anche soltanto poveri. Ciò è dovuto — dice il collega Dell'Andro — in parte alla miseria

ed all'arretratezza di alcune zone, in parte alla mancanza di adeguata preparazione dei genitori e ad un complesso di altre cause che sarebbe troppo lungo e pressoché impossibile esaminare compiutamente ». E dà poi a queste cause il solo rimedio dell'adozione, aggiungendo: « Il fatto (cioè il gran numero di abbandonati) però rimane e, anche al di fuori della pubblicità giornalistica o televisiva, è tale da interessare un Parlamento responsabile, non tanto per la pietà umana e cristiana che suscita nell'animo di chiunque lo stato di abbandono d'un minore, quanto per le negative manifestazioni psicologiche e sociali, che si rivelano più tardi, allorché il minore è divenuto adulto ».

No, collega Dell'Andro, un Parlamento responsabile deve ricercare con esattezza le cause ed eliminarle; un Parlamento responsabile deve in primo luogo dare una coscienza ai giovani, i quali saranno domani l'ossatura del paese, non consentire che li si educi all'opportunismo fino dai banchi della scuola, in quanto inevitabilmente tale opportunismo avrà i suoi dolorosi effetti anche nel campo dei rapporti sessuali, e soprattutto non creare una coscienza che si preoccupi dell'infanzia abbandonata e senta invece il dovere di studiare le cause di tale fenomeno e di eliminarle.

Oggi, purtroppo, anche gli orfanotrofi, i brefotrofi, gli istituti di assistenza sono diventati mezzi di potere e di speculazione politica ed economica. In detti enti, molte volte, il bambino non trova affetto e comprensione, ma fredda burocrazia e, spesso, anche cattiveria. Io sento il dovere di ricordare qui quanto ha scritto sulla *Stampa* il presidente della I sezione del tribunale di Torino il 18 gennaio 1966: « I maltrattamenti inflitti ai bambini di Prato, che sono, purtroppo, solo uno dei pochi episodi conosciuti di una lunga e ignorata serie di crudeltà, hanno finalmente destato l'attenzione delle autorità e della pubblica opinione. Ma chi conosce appena le disorganiche leggi in materia non si meraviglia affatto dei gravissimi casi di violenza commessi ai danni di innocenti bambini, né della presenza di numerose istituzioni, prive dei minimi requisiti igienico-sanitari, che spesso si ammantano del nobile appellativo di enti di carità, e nelle quali il trattamento dei fanciulli è contrario alle più elementari norme pedagogiche e assistenziali.

Fra i tanti incredibili fatti pubblicamente denunciati, gioverà ricordare, ad esempio, quanto disse in un recente convegno il giudice tutelare di Roma: « Ho visto, in contra-

de non lontane da Roma, fanciulli abbandonati dai genitori e figli di genitori non conosciuti affidati dagli enti cui la tutela è deferita a famiglie dimoranti in ambienti primitivi e che dall'affidamento traggono motivi di lucro per la loro esistenza; fanciulli che dormono in pagliericci e in indecorosa promiscuità, con evidenti segni di involuzione psichica e di rassegnazione, e per i quali la scuola d'obbligo è un traguardo che vive a volte solo nei loro desideri. Ho visto istituti ove i locali tetri e spersonalizzati, i dormitori di settanta o cento posti letto, i parassiti, i pregiudizi, la corruzione, il vitto insufficiente e scarsamente commestibile denunciano l'assenza di ogni efficiente sistema di controllo».

E ancora sull'*Espresso*: «Un bambino illegittimo, duecento lire. Tre, cinquecento. Cento lire di sconto. Se poi i bambini illegittimi sono dieci e vengono dati in affidamento per un lungo periodo, il prezzo è ancora più basso: tre monete da cinquanta lire a testa per ogni giorno trascorso in collegio. Quanto un giornale illustrato o un pacchetto di sigarette Alfa, le più scadenti sul mercato. Molto meno di un etto di carne. Poco più di un litro di latte. Nel prezzo è compreso tutto: vitto, alloggio, vestiti, scarpe, biancheria, quaderni e libri per la scuola, riscaldamento ed eventuali cure sanitarie. Nessuna spesa *extra*. Pagamento anticipato. Con questo sistema, spietatamente commerciale, l'Istituto Opere di bene di Pescara è diventato in pochi anni il più grosso appaltatore di bambini illegittimi. Un'industria poco conosciuta, ma molto diffusa. E forse non meno redditizia di quella dei bambini tubercolotici che l'Istituto nazionale per la previdenza sociale dava in appalto per 1.800 lire al giorno al professor Nicola Aliotta, il quale a sua volta li affidava per meno della metà ad un ordine di frati bisognosi di denaro. Attualmente l'Istituto Opere di Bene ospita trecento bambini. Tutti illegittimi e completamente soli al mondo. Senza neppure una nonna, una zia, una parente alla lontana. Qualcuno che li difenda, che li vada a trovare a Natale o se li porti con sé d'estate, quando finiscono le scuole e incominciano le vacanze.

Appena nati, i genitori li hanno abbandonati in un brefotroffio dove sono rimasti per i primi mesi di vita. Poi, finito il periodo dell'allattamento, il brefotroffio li ha dati via. I più fortunati sono stati adottati. Altri, invece, li hanno presi famiglie di contadini in cambio di poche carte da mille al mese. I più, però, vengono affidati ai collegi per

l'infanzia abbandonata. All'Istituto di Pescara i bambini illegittimi arrivano quando hanno cinque anni e vi rimangono per tutto il periodo dell'adolescenza, fino ai primi anni della giovinezza. Il collegio è un enorme e tetro edificio con le pareti bianco sporco, situato nella parte vecchia della città. La gente del posto lo chiama il «serraglio», perché le finestre che danno sull'esterno non sono mai aperte e il cancello è quasi sempre sbarrato. Entrarci è praticamente impossibile per un estraneo perché ci vuole il permesso del prefetto come per visitare una prigionia. Dentro il «serraglio» vi sono bambini provenienti da ogni parte, dalla Basilicata, dal Friuli, dalla Calabria, dalla Sardegna, dal Molise, dalla Romagna. Ma soprattutto dalla Campania, la regione dove le nascite illegittime sono più numerose: una ogni 20 ore. La media nazionale, invece, è di una ogni 42 ore. Cioè: 25 mila bambini illegittimi all'anno».

Ora proprio l'elevato numero di minori orfani, illegittimi non riconosciuti da uno dei genitori e poi abbandonati nei vari istituti di assistenza o abbandonati dai genitori che non possono o non vogliono provvedere alla loro educazione e al loro sostentamento avrebbe dovuto far sentire a tutti, specialmente a coloro che in questa legislatura e nelle passate tanta sensibilità hanno mostrato per il problema, la necessità di una ristrutturazione completa dell'Istituto della legittimazione per adozione, inquadrandolo, come ho già detto, nel problema più vasto del diritto di famiglia, eliminando da esso quanto di antiquato e di anacronistico vi è incrostato e soprattutto le ragioni di carattere successorio che non rispondono affatto alle esigenze della famiglia.

Altri paesi hanno affrontato il problema dell'infanzia, sia eliminando molte cause che portano all'abbandono sia modificando o introducendo *ex novo* l'Istituto dell'adozione inteso come uno degli strumenti dello Stato per proteggere i giovani, e non più soltanto come possibilità di dare un erede a chi non può averlo.

La collega Maria Pia Dal Canton nella relazione alla sua proposta di legge del 20 giugno 1964 ebbe a ricordare la *Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo*, approvata all'unanimità dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959. Ebbene, onorevoli colleghi, per dimostrare che molto di più avevamo il dovere di fare, mi sia consentito di ricordare quanto testualmente si legge in detta dichiarazione: «1) Il fanciullo deve godere di tutti i diritti enun-

ciati dalla presente dichiarazione. Questi diritti devono essere riconosciuti a tutti i fanciulli senza eccezione, senza distinzione o discriminazioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di censo, di nascita o di altra condizione relativa al fanciullo stesso o alla sua famiglia; 2) il fanciullo deve godere di una speciale protezione; disposizioni legislative o altri provvedimenti devono garantirgli possibilità e facilitazioni perché egli possa svilupparsi in modo sano e normale fisicamente, intellettualmente, moralmente, spiritualmente e socialmente in condizioni di libertà e di dignità. Nell'approvazione di leggi relative a questo fine, l'interesse superiore del fanciullo deve essere determinante; 3) il fanciullo ha diritto, fin dalla nascita, ad un nome e ad una cittadinanza; 4) il fanciullo ha diritto alla sicurezza sociale...; 5) il fanciullo... ha diritto alle cure speciali richieste dal suo stato; 6) il fanciullo, per lo sviluppo armonico della sua personalità, ha bisogno di amore e di comprensione. Egli, nel limite del possibile, deve crescere sotto la custodia e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in una atmosfera di affetto e di sicurezza morale e materiale. La società e le autorità competenti hanno il dovere di occuparsi, in modo particolare, dei fanciulli senza famiglia e di quelli che non hanno mezzi sufficienti di sussistenza... ».

Fatti questi rilievi critici, mi incombe però anche il dovere di dire che importanti innovazioni porta questa legge al vecchio istituto dell'adozione. Basta ricordare che per effetto dell'adozione speciale l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Ed ancora che con l'adozione speciale cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, salvi i divieti — ed era logico — matrimoniali e le norme penali fondate sul rapporto di parentela.

Sono innovazioni importantissime, perché eliminandosi il doppio cognome — così come era imposto dall'articolo 299 del codice del 1942 — si toglie un chiaro marchio di origine e con la cessazione dei rapporti con la famiglia di origine viene meno l'incubo in cui tanti adottanti sono vissuti e vivono per il timore che una madre snaturata — come tante volte è accaduto — si ricordi del figlio soltanto per esercitare un ricatto verso l'adottante che ormai ama profondamente il bambino e non se ne può staccare.

Tali innovazioni scatenarono discussioni e tempeste in seno alla Commissione e massima-

mente in seno alla stessa maggioranza. Lo spirito conservatore di taluni colleghi non voleva rassegnarsi alla rinuncia al cosiddetto diritto del sangue. Prevalse infine l'esigenza, per il bambino, di una armonica e feconda vita familiare senza incubi e senza ricatti. Voglio sperare che tali questioni non si riproporranno. Ove ciò in dannata ipotesi avvenisse, mi sia consentito ricordare a detti colleghi, molti di essi studiosi del diritto romano, quanto proprio in materia di adozione era previsto da tale diritto.

L'adottato usciva dalla sua famiglia naturale, perdeva rispetto ad essa i diritti di agnazione, diveniva estraneo agli dei domestici e non esercitava più il culto nella sua famiglia naturale; invece entrava nella famiglia dell'adottante, acquistava in essa i diritti di agnazione e di successione, esercitava il culto degli dei domestici, dei lari, e prendeva il nome dell'adottante.

Un passo indietro si ebbe nel medioevo. L'adozione cadde in disuso perché, prevalso il sistema feudale, essa fu considerata contraria ai diritti eventuali dei signori sui feudi, e non fu concessa al figlio adottivo l'eredità feudale: *adoptivus in feudum non succedit*.

In Francia, in base alla nuova corrente di pensiero, il Primo Console fu uno dei forti sostenitori dell'adozione: egli voleva sostituire ai rapporti di sangue quelli di adozione; anzi, diceva che questi erano tali da dover rendere l'adottato estraneo alla sua famiglia naturale. Egli ne voleva fare una imitazione perfetta della natura, riportandosi al detto latino: *adoptio naturam imitatur*; « altrimenti — egli soggiungeva — essa non è altro che una semplice istituzione di erede ».

Non brillarono certamente per spirito progressista i nostri legislatori nel 1865 e del 1942. Infatti, quando si trattò di compilare il progetto del codice civile italiano del 1865, vi fu vivissima discussione circa il conservare o l'abolire l'adozione. Il Pisanelli sosteneva la negativa, ed ecco come ragionava in proposito: « Questa istituzione, che trae la sua origine da un concetto aristocratico, non si mostra conforme ai costumi dell'odierna società e in tutte le parti d'Italia ove le nuove leggi vennero codicizzate fu rare volte recata in atto e sempre circondata da sospetti. L'artificiale fattura dei rapporti di paternità e di filiazione che si opera con il mezzo dell'adozione non è razionale, perché altera lo stato vero degli individui e falsa la natura, che la ragione civile può moderare, non corrompere. Come l'esperienza dimostra, apre l'adito a violare la legge che impedi-

sce di legittimare la prole della quale non è ammesso il legale riconoscimento ».

La Commissione del Senato fu però fortunatamente di contrario avviso, e volle che l'istituto dell'adozione fosse conservato nel nuovo codice. Ed ecco come il Vigliani espone le idee che prevalsero nel seno della Commissione:

« Un puro sentimento di beneficenza che avrà l'umanità e il desiderio naturale all'uomo di vivere nei posteri hanno in origine ispirato questa imitazione della natura a sollievo di coloro che figli non ebbero o ne rimasero orfani. *Adoptio* — ci insegnano gli antichi — *naturam imitatur, atque in eorum solatium inventa est qui liberos non susceperunt aut susceptos amiserunt*. Mentre si muove accusa, forse non del tutto immeritata, di freddo egoismo agli uomini del nostro secolo, improvvido consiglio sarebbe l'avvalorarla con lo spegnere una istituzione filantropica, la quale nutre ed avviva i più nobili sentimenti di generosità e di beneficenza ».

Il codice del 1942, proprio per la politica razziale alla quale era ispirato, non poteva certamente fare passi innanzi.

Ora, è evidente che, ad oltre un secolo e mezzo da dette affermazioni, un balzo in avanti si debba fare, se è vero, come è vero, che il diritto si evolve con il tempo, va innanzi e si adegua a nuovi ideali di democrazia.

Prima di chiudere questo mio intervento desidero rivolgere alla collega Maria Pia Dal Canton la mia parola di elogio per avere avuto la costanza, la tenacia di far giungere la sua proposta di legge all'esame di questa Assemblea nonostante gli ostacoli che le sono venuti dal Governo e da alcuni colleghi. Non posso, d'altro canto, trascurare di ringraziare tutti coloro che in passato, anche se con minor fortuna, hanno agitato il problema e prospettato la necessità di farlo giungere in porto, così: il movimento socialista femminile, il movimento femminile comunista, l'Unione donne italiane, l'Unione giuriste italiane, il movimento Gaetano Salvemini, ecc.

Al ringraziamento unisco il voto, senza retorica alcuna, che l'infanzia abbandonata sia sempre presente nella nostra mente e che sforzo di ognuno di noi sia quello che anche l'Italia, al più presto, sappia realizzare i sei punti della *Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo*, approvata, come innanzi ho ricordato, dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959: sforzo che deve anche tendere a realizzare, superando ogni falso principio di moralità, una norma importante della nostra Costituzione, e cioè

quella dell'articolo 30, in cui è detto: « È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti ».

Solo così un giorno potremo affermare, a giusta ragione, che in Italia abbiamo realizzato la libertà e la democrazia non soltanto in senso formale, ma anche e soprattutto in senso sostanziale.

E chiudo augurandomi che tutti i ragazzi d'Italia possano far propria la dedica del professor Loiacono a suo figlio: « Al mio Francesco affinché consideri fratello ogni bimbo privo di genitori ». (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Galdo. Ne ha facoltà.

GALDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, la proposta di legge in esame contiene due distinti argomenti. Con i primi due articoli infatti si propongono alcune modificazioni alla vigente disciplina dell'istituto dell'adozione tradizionale, con i successivi si crea un nuovo istituto che viene chiamato « adozione speciale ».

Circa i primi due articoli dirò che concordo pienamente con una delle modifiche proposte, quella cioè di trasferire la competenza in materia di adozione tradizionale, attualmente attribuita alle corti di appello, ai tribunali. Esprimo invece qualche riserva sull'altra modifica, quella che propone l'abbassamento dei limiti di età richiesti dallo articolo 301 del vigente codice civile.

I motivi della mia riserva nascono dalle considerazioni che sono state già fatte in ordine alla effettiva natura dell'istituto della adozione tradizionale. Lo stesso onorevole relatore e molti colleghi che mi hanno preceduto hanno posto infatti in evidenza che l'istituto dell'adozione tradizionale non ha in sostanza il fine di creare una famiglia nuova per il minore che ne sia privo, ma piuttosto quella di assicurare un erede all'adottante. Tanto è vero che si sente il bisogno di creare il nuovo istituto dell'adozione speciale, che si vuole proprio per dare una famiglia al minore abbandonato.

Se questo è vero mi domando: perché modificare il rapporto di età tradizionalmente stabilito per l'adozione di antico tipo? La creazione di un rapporto di figliolanza adottiva tra persone di sesso diverso crea sempre la possibilità di nascondere o di provocare legami di diversa e più complicata natura:

legami certo più pericolosi, e più facilmente insorgibili se l'adottante è ancora in età giovanile. Per questo, nella tradizione legislativa dell'istituto, è sempre prevalsa la regola di prudenza di esigere una tarda età nello adottante; regola che mi sembra perciò opportuno conservare.

Nell'adozione tradizionale l'adottante non si sostituisce al genitore naturale per i compiti di formazione e di educazione del minore, e il rapporto di paternità adottiva non sostituisce quello di paternità naturale; tanto è vero che nel codice civile resta prevista la possibilità di un matrimonio fra adottante e adottato. La richiesta di abbassare i limiti di età poteva essere giustificata quando non esisteva l'istituto dell'adozione speciale che andiamo a creare e si cercava così di modificare quello tradizionale per adeguarlo meglio ai fini che, per la sua origine storica, non poteva assolvere. Ma, ora che sta per nascere il nuovo istituto, non vedo il motivo della modificazione e perciò dichiaro le mie riserve.

Non so quale sarà la risposta (né mi prendo l'irriverente arbitrio di anticipare il pensiero dell'onorevole ministro) che il Governo darà alle osservazioni che sono state fatte qui dall'onorevole Valitutti e anche dall'onorevole Cacciatore, che hanno chiesto di sopprimere l'adozione tradizionale, visto che andiamo ad instaurare con questa legge una nuova più vasta forma di adozione. Desidero esprimere il mio parere su questo assunto. Lo stesso onorevole Valitutti ha riconosciuto che si tratta di due istituti con natura e con finalità completamente diverse. Ma se sono diverse la natura e la finalità degli istituti, non si capisce perché il nascere di un istituto che ha finalità diverse debba servire a sopprimere un istituto tradizionale che soddisfa esigenze di altra natura.

Perché dovremmo vietare all'uomo anziano, anche non sposato (perché l'adozione tradizionale non esige che gli adottanti siano due coniugi) o rimasto vedovo, la possibilità di prescegliere un erede al quale trasmettere non soltanto il suo patrimonio economico, ma anche il patrimonio morale e spirituale della sua vita, il suo cognome?

La polemica (che è stata qui ricordata) svolta cento anni fa a proposito della opportunità di conservare o meno l'istituto della adozione tradizionale servì a mettere in evidenza i motivi che consigliarono allora la maggioranza del Parlamento a conservare lo istituto dell'adozione così come tradizionalmente concepito e come è a noi giunto nel

codice vigente, motivi che sono ancora tanto validi, per cui dobbiamo ritenere che la richiesta dell'onorevole Valitutti non appare giustificata e che l'istituto tradizionale debba restare. Ma proprio perché deve restare con le caratteristiche sue, ritengo che modificazioni come quella che viene suggerita per lo abbassamento dei limiti di età non trovino ampia, completa e persuasiva giustificazione; per cui su questo primo articolo della proposta di legge mantengo le mie riserve.

E veniamo ora alla parte più importante della proposta di legge: a quella che si riferisce alla istituzione del nuovo istituto della adozione speciale. Sono stati ampiamente chiariti, sia dalla proponente, onorevole Maria Pia Dal Canton — nella sua relazione scritta e anche nel suo intervento in aula —, sia dal relatore, onorevole Dell'Andro, sia da molti colleghi che mi hanno preceduto, i fini che il nuovo istituto si propone di attingere, ed è naturalmente inutile che io abbia a ripeterli.

Credo che non sia neppure necessario, essendo evidente, che mi dilunghi a dichiarare che concordo pienamente con la valutazione positiva che è stata fatta circa gli aspetti morali e sociali di quei fini. Mi soffermerò invece brevemente soltanto a valutare la problematica di fondo che l'istituzione di questo nuovo tipo di adozione ci propone. Si tratta di una problematica ampia e delicata che attiene al più importante rapporto sociale, a quello familiare, che costituisce, (per chi come me crede in una società libera, in una società che ha i suoi fondamentali valori nella spiritualità dell'individuo) la cellula viva della società, dal cui sano sviluppo dipendono sia la formazione libera e giusta della personalità individuale, sia il corretto e organico ordinamento della collettività.

Si agitano infatti intorno al tema in esame i problemi che attingono al più intimo e delicato sviluppo dell'individuo, alla sua integrità fisica e morale, quale viene formata e garantita nell'infanzia dalla famiglia, e insieme i problemi che riguardano la più vasta e non meno delicata sfera dello sviluppo della società nel più essenziale grado delle relazioni che ne tessono l'unità e l'ordine, cioè al grado della relazione familiare.

Problemi che sono religiosi, spirituali, morali e poi anche giuridici, in stretta e insopprimibile relazione tra loro; sicché chiedo scusa alla Camera se, di fronte ad una così grave e complessa serie di problemi, non enuncerò scelte né conclusioni, ma mi limiterò a esporre apertamente i dubbi che nella mia

coscienza sono nati da un approfondito esame delle questioni proposte.

Ho l'abitudine, infatti, di fronte a problemi di questa natura di impormi non soltanto il più esasperato scrupolo nella indagine, ma anche di farmi guidare dal senso della maggiore modestia e della maggiore e più sincera umiltà, proprio perché si tratta di problemi che toccano valori così alti, così determinanti per la vita di ciascuno di noi e così impegnativi per il contributo che ciascuno deve portare alla creazione di una società sempre migliore, sempre più giusta e — se mi consentite — sempre spiritualmente più libera e più vera.

Quali sono, in termini di diritto positivo, i temi fondamentali della problematica che la proposta di legge ci pone? Ritengo di poterli enunciare in quattro punti.

Il primo è il problema che attiene al concetto di minore abbandonato e cioè ai limiti, alla natura, alla precisa identificazione, agli estremi ritenuti necessari per riconoscere positivamente l'esistenza di uno stato di abbandono.

Il secondo problema mi sembra sia quello relativo all'identificazione della più idonea cellula capace di accogliere il minore abbandonato, custodendolo, facendolo crescere, educandolo come se fosse nel seno della famiglia naturale, in sostituzione di quella.

Il terzo — e forse questo è il più dibattuto e certamente il più delicato problema — è quello della regolamentazione dei rapporti tra il minore abbandonato e i suoi genitori naturali.

Il quarto, infine, è il problema dell'identificazione delle più idonee procedure.

Come la proposta di legge affronta e risolve ciascuno di questi quattro problemi? Circa il primo, la proposta di legge definisce situazione di abbandono (così si legge nello articolo 314/4) quella de « i minori di età inferiore agli anni otto, privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore ».

Avendo avuto l'onore di partecipare ai lavori del comitato ristretto, della Commissione e del Comitato dei nove, devo dare atto che tutti i colleghi componenti la Commissione hanno collaborato con tormentato scrupolo alla ricerca di una soddisfacente formula per definire lo « stato di abbandono ». Ricordo che si affacciarono due tesi. Secondo una prima tesi sembrava più utile una elencazione degli estremi di fatto dai quali la situazione

di abbandono dovesse risultare obiettivamente qualificata; secondo l'altra tesi, invece, a mio avviso con giudizio più prudente, che ha poi finito col prevalere, si riteneva che bisognasse lasciare alla discrezionalità e alla prudenza del magistrato, e quindi anche alla esperienza che nascerà nella esecuzione della legge, e cioè alla giurisprudenza che si andrà formando su questo problema, una definizione più comprensiva, capace di discernere alla luce di un generale principio legislativo caso per caso la reale esistenza di uno stato di abbandono.

Rimane comunque (ecco il primo dei miei dubbi) non disconoscibile la preoccupazione di chi non si ritiene soddisfatto della definizione contenuta nella proposta di legge, per le conseguenze che la proposta di legge fa discendere dal riconoscimento dello « stato di abbandono » sul rapporto tra il minore abbandonato e la famiglia di origine. Guardando a queste conseguenze è giusto che sentiamo l'esigenza di definire e di chiarire con grande scrupolo che cosa significhi « stato di abbandono ». Infatti uno dei presupposti di questa proposta di legge — come ha detto e scritto il relatore — è l'assunto che il genitore naturale non ha diritti nei confronti del figlio per il solo fatto del sangue, perché i diritti nascono dall'osservanza che il genitore avrà fatto dei suoi doveri verso il figlio cui ha dato vita e di cui, per disegno della provvidenza, è stato creatore e artefice. Se accettassimo questo presupposto, dovremmo certamente domandarci: come facciamo noi ad ergerci a giudici e a sentenziare che un genitore non ha totalmente adempiuto i suoi doveri nelle condizioni in cui si trovava, e condannarlo a perdere il figlio, a perderlo senza appello di sorta?

È merito del Parlamento repubblicano avere tolto la pena di morte. Vi sono uomini di legge (e mi onore di essere fra quelli) che si tormentano di fronte al perdurare della pena dell'ergastolo. Eppure qui prevediamo di comunicare a un padre, a una madre la condanna senza appello alla perdita definitiva di un figlio. Condanna terribile!

Certo, se dovessi essere condannato e mi fosse offerta la possibilità di scegliere tra la condanna a morte, la condanna all'ergastolo o la condanna alla perdita di mio figlio, senza esitazioni posso dichiarare che sceglierei le prime due, ma che non mi acqueterei mai alla condanna alla perdita dei miei diritti di padre, al misconoscimento del rapporto di paternità tra me e mio figlio! (*Interruzione del Relatore Dell'Andro*).

Ella vuol forse dimmi con la sua interruzione: perché io sono un buon padre. E chi è in grado di giudicare se l'altro padre, solo perché ha una volta abbandonato il proprio figlio (abbandono che è un fatto sempre esteriore, perché voi date il giudizio dallo esterno), nelle condizioni e nelle circostanze in cui quell'abbandono ha avuto luogo, abbia commesso veramente un atto talmente colpevole, così indegno, da non consentirgli possibilità di ripensamenti, da farlo definitivamente condannare nella forma che è prevista dalla proposta di legge?

Come vedete, pongo una domanda e darò anche una risposta in ordine al problema che ho enunciato, cioè al problema del rapporto tra il minore e la famiglia naturale di origine. Ma, proprio perché dovremmo giungere, come dirò tra breve, a questa estrema conseguenza, dobbiamo stare attenti a garantire che questa pena così pesante, questo giudizio così definitivo e irrevocabile (dirò poi i motivi per i quali accetto l'irrevocabilità del giudizio) avvenga, non dirò senza possibilità di errori (poiché nelle cose umane l'errore è sempre possibile), ma almeno dopo avere scrupolosamente accertato che lo stato di abbandono sia volontario e colpevole come abbiamo cercato di definirlo con la formula che è stata proposta.

Ho il torto di non essere stato presente ieri allorché l'onorevole Zappa ha pronunciato il suo discorso. Ho letto però dal *Resoconto sommario* che egli ha dichiarato che proporrà un emendamento diretto a sopprimere all'articolo 314/4 le parole: « purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore ». Mi affretto a esprimere il mio dissenso più profondo, perché quelle parole sono una valvola di sicurezza contro l'eccessivo rigore della legge, un atto di giustizia. Ci può infatti essere la forza maggiore che giustifica l'abbandono materiale e morale; e se vi è la forza maggiore, evidentemente non si può condannare il genitore che non è responsabile dell'abbandono, in quanto la forza maggiore non crea responsabilità, e quindi non può dare origine a punizioni.

In conclusione, la soluzione proposta con il testo riferito mi trova consenziente purché la formula proposta non sia alterata, purché essa resti quale è stata adottata dal Comitato ristretto e dalla Commissione e purché sia chiaro, almeno dagli *Atti parlamentari*, che con questa formula si è inteso riferirsi al criterio di un controllo rigoroso, il più ampio, il più scrupoloso possibile, affinché il magistrato, nell'esercitare il suo terribile ufficio in que-

sta materia, abbia a comprendere che si è voluto parlare di un abbandono volontario, persistente, morale e materiale insieme, e quindi di una vera e propria pertinace responsabilità del genitore che si è sottratto a compiere il suo dovere.

Veniamo al secondo problema, a quello che ho indicato come il problema relativo alla identificazione della più idonea cellula capace di accogliere il minore abbandonato.

Credo che questa sia, in un certo senso, la parte risultata migliore della proposta di legge. Infatti, non c'è dubbio che l'aver ritenuto che l'adozione di questo tipo può essere fatta soltanto da coniugi, cioè l'aver stabilito che la cellula che deve accogliere questo minore abbandonato debba essere davvero una famiglia, sia la cosa più chiara, più precisa, meglio detta.

Ho tuttavia qualche riserva in ordine alla modificazione che è stata apportata dalla Commissione rispetto al testo originario della proposta Dal Canton. Voglio ricordare che il testo originario della proposta di legge richiedeva esplicitamente, come condizione soggettiva perché i coniugi potessero chiedere di adottare un minore, che si trattasse di coniugi di « buona condotta morale e civile ».

A questa formula, che mi pare fosse assai precisa, è stata sostituita l'altra di « coniugi fisicamente e moralmente idonei ad educare, istruire », ecc. È una formula un poco più vaga. Non escludo che nel « moralmente idonei ad educare » sia compreso il concetto di buona condotta morale e civile. Potrebbe anzi essere compreso qualcosa di più, perché non basta una buona condotta morale e civile per essere idoneo ad educare. L'educare presuppone una sovrabbondanza di valori morali che non sono quelli elementari dell'individuo di buona condotta morale e civile. Ma potrebbe anche significare di meno perché poi si aggiunge: « in grado di mantenere i minori che intendono adottare ».

Un esegeta un po' superficiale, e non molto attento alle cose dello spirito, chiamato a interpretare un testo di legge di questa natura potrebbe ritenere, ad esempio, che, in relazione a un minore abbandonato di cui si conoscesse, ad esempio, che il padre o la madre erano individui assolutamente immorali, di cattiva condotta, potrebbe essere un idoneo genitore adottivo anche un individuo che ha commesso qualche colpa, che è incorso in qualche condanna.

Ritengo perciò che nel testo dell'onorevole Dal Canton c'era qualcosa di assai più preciso, più qualificante, qualcosa che al ma-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1967

gistrato serviva di orientamento in termini assai più chiari, definitivi, e che sarebbe preferibile restaurare quel testo.

Debbo poi sollevare un altro dubbio; lo feci già senza fortuna in Commissione e chiedo scusa se lo ripeto adesso. Non è previsto alcun limite di età per i coniugi adottanti; alcun limite minimo nè massimo. Circa il limite massimo, esso viene in un certo senso garantito dal fatto che è richiesto che la differenza di età fra adottante e adottato non superi i 45 anni. Con questa norma si esclude che una coppia assai anziana possa adottare. Ed è giusto. Si tratta infatti di dare dei genitori, non dei nonni, ai bambini abbandonati. Il che non significa che io pensi che i nonni non abbiano tanta ricchezza, tanta dovizia di cuore da potere essere il centro affettivo di una famiglia; però, è indubbiamente giusto che non si voglia consentire l'adozione a persone di età molto avanzata, perché la funzione paterna esige anche un dispendio di energie fisiche e intellettuali che non può essere sovrabbondante in età tarda.

Le mie riserve toccano inoltre la mancata previsione di un limite minimo di età. Appartengo a quelle regioni meridionali dove i matrimoni tra persone in giovane età sono possibili. Non è raro il caso, nell'Italia meridionale, di coppie che si sposano senza che l'uno e l'altro coniuge abbia raggiunto la maggiore età. È quindi possibile che, dopo cinque anni di matrimonio (quanti ne sono richiesti per adottare), si abbiano coniugi con non ancora 25 anni di età. Poiché, inoltre, la differenza di età fra adottante e adottato è fissata dalla proposta di legge nel minimo in 18 anni, supponendo che il minore da adottare abbia 6 anni (può averne anche meno), l'adozione potrà essere chiesta da coniugi giovanissimi, che non hanno raggiunto i 25 anni.

Ritengo che si tratti di coppie di coniugi troppo giovani, non pienamente mature per la comprensione dell'atto che vanno a compiere e per i compiti che si assumono. Ritengo opportuno richiamare la vostra attenzione su questo semplice calcolo: e cioè, che quando il padre adottivo avrà 40 anni la figliola adottata ne avrà 19-20. Ciò significa, onorevoli colleghi, che andiamo a creare un rapporto fra individui, estranei dal punto di vista del sangue, che può terribilmente modificarsi!

Non dimenticate che, con un successivo articolo, la proposta di legge stabilisce che il padre adottivo diventa il padre legittimo dell'adottato; quindi — ed è giusto — per questo tipo di adozione, non è prevista la possibilità

di sopravvenuto matrimonio, come nel caso dell'adozione tradizionale. Veramente il testo della proposta di legge non lo dice espressamente, ma domando al relatore e al ministro se convengano con me nel ritenere che tale ipotesi sia esclusa. Quando, nel successivo articolo 314/26, si dice infatti che « per effetto dell'adozione speciale l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome », è evidente che si esclude ogni possibilità di matrimonio fra adottante e adottato. Nel caso contrario, avremmo addirittura un incesto giuridico, se non un incesto fisiologico, naturale e morale; un incesto perlomeno dal punto di vista della legge. Quindi il matrimonio è proibito! Quale tremendo dramma nascerrebbe però, nella ipotesi che ho avanzato, nella famiglia creata in virtù di questa legge! Vi ponete questa domanda, onorevoli colleghi? Penso che tutti concorderete con me nel riconoscere che nascerebbe il dramma più tremendo, per un uomo il quale ha assunto dinanzi alla legge il compito di essere padre, e a un certo momento, d'improvviso, si accorge che questo sentimento si muta. Sarebbe una maledizione. Ma non una maledizione di fronte alla legge naturale come avviene nel caso dell'incesto; una maledizione voluta dalla legge, che perciò, onorevoli colleghi, dobbiamo cercare di evitare. È per questo che propongo di fissare un limite minimo di età. Naturalmente, non pretendo che con questo limite si escluda ogni possibilità di drammi del genere, perché essi, ed anche più esasperati, possono nascere anche in genitori sessantenni e settantenni; ma il fatto che essi possano nascere in età più tarda non significa che possano essere egualmente frequenti come può accadere con il sangue ancora vivo dell'uomo quarantenne (o della donna quarantenne). Nell'età più avanzata, in uomini che abbiano condotto una lunga e buona vita, che siano stati lungamente corretti, è più difficile che insorgano drammi di questa natura.

E veniamo all'altro punto assai controverso, sempre in ordine al secondo problema, quello della presenza dei figli legittimi nella famiglia degli adottanti. Si può consentire l'adozione quando i coniugi hanno già altri figli, o non si deve consentirla? Ho dato voto favorevole in Commissione al consentimento della adozione anche in presenza di figli, perché ho considerato che, se vogliamo dare una famiglia al minore abbandonato, certamente la famiglia migliore è quella più completa dove il bambino trova oltre che un rapporto di

figliolanza anche l'altro rapporto che completa la famiglia, il rapporto della fratellanza.

Corriamo grossi rischi. Me ne rendo conto, e perciò dobbiamo prevedere le maggiori cautele. Accennerò solo a una, fra le tante possibili. Con l'articolo 314/26 della proposta di legge si stabilisce che l'adozione speciale non instaura rapporti di parentela tra l'adottato e i parenti collaterali degli adottanti, quindi evidentemente non si esclude che instauri invece rapporti di parentela tra i figli degli adottanti e che la legge fa perciò diventare fratelli legittimi dell'adottato. Se l'adottato diventa figlio legittimo dell'adottante, diventa fratello legittimo degli altri figli legittimi dell'adottante (e diventa nipote legittimo del nonno). Questo significa — quando votiamo dobbiamo sapere che cosa votiamo — un divieto legislativo di matrimonio tra l'adottato e i germani adottivi, perché fratello e sorella legittimi non si possono sposare, secondo la nostra legge. Ma questi non sono fratello e sorella secondo il sangue, lo diventano solo per legge: epperò non si potranno mai sposare fra di loro!

Domando all'onorevole ministro e all'onorevole relatore: perché deve restare così stabilito, mentre è più prudente prevedere che il rapporto di parentela creato dall'adozione si limiti tra l'adottante e l'adottato e, come non si estende allo zio, così non si estenda al fratello, a quello cioè che solo la legge fa diventare il fratello?

Mi rendo conto che si può obiettare che, istituendo il previsto più largo rapporto di parentela, il bimbo adottato entra più compiutamente nella nuova famiglia, giacché dobbiamo volere che il minore abbandonato trovi nella nuova famiglia la pienezza dell'istituto, con tutta la sovrabbondanza di effusioni, affetti, diritti morali e giuridici che costituiscono il rapporto pieno di appartenenza a una famiglia.

Certo, l'obiezione ha il suo peso, ed ecco perché, onorevoli colleghi, quando mi tormento di fronte a questi problemi — mi consenta l'onorevole ministro — debbo...

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Ci tormentiamo tutti.

GALDO. ...debbo sorridere quando sento ancora dire che sarebbero reazionari e conservatori quelli che hanno proposto opposizioni a una legge come questa che propone tali tormentosi problemi. Questo giudizio è troppo facile e semplicistico. Io, che opposizione non ho fatto e che mi propongo di dare il mio voto favorevole, rispetto però piena-

mente, e credo che meritino di essere rispettati, tutti coloro che, di fronte a problemi e a tormenti di questa natura, si domandano se facciamo davvero una cosa giusta, o se facciamo invece cosa troppo pericolosa. Si dice che in Francia s'è fatta una esperienza che ha dimostrato che tanti temuti pericoli non si sono poi avverati. Ma le cose che ho qui previsto come possibili ad accadere sono le cose che restano nascoste, sono i drammi e i tormenti di cui le statistiche non parlano.

Sono quei drammi e quei tormenti, quelle tremende cose che restano davvero nell'intimo di un uomo, nell'intimo di una coscienza, che, quando accadono, rovinano tutta una vita.

Vi chiederete, onorevoli colleghi, come io possa tuttavia annunciare il mio voto favorevole, pur con l'ingombro di questi tormenti. Lo faccio perché mi auguro che il testo possa essere rivisto proprio in questa parte. Così, pur apprezzando l'obiezione, ritengo che sarebbe più prudente, dove si parla di « rapporto di parentela » abolire la parola « collaterali » e quindi escludere che si creino rapporti di parentela fra l'adottato e tutti i parenti dell'adottante. Questo per evitare che, creata per legge una fratellanza legittima ove non esiste per sangue, derivi poi la inevitabile conseguenza del divieto di matrimonio, anche quando fra quei giovani insorgesse un sentimento, che sarebbe secondo natura puro e legittimo. Come facciamo, anche in nome della Costituzione, a vietare a due persone estranee di sangue, solo perché la legge li ha artificiosamente fatti fratelli, il diritto naturale che esse hanno di sposarsi, qualora si amassero? Ma, se creiamo tra di loro un rapporto di fratellanza legittima, il matrimonio non sarà possibile, o per lo meno saranno necessarie apposite dispense, che fra l'altro attualmente non esistono, perché, se non vado errato, sono previste dal nostro diritto (come è giusto) solo dispense per il matrimonio tra cugini, e non per quello tra fratello e sorella.

Il terzo problema, che desidero trattare, è quello della regolamentazione dei rapporti tra il minore adottato e i suoi genitori naturali.

L'onorevole Giomo (leggo nel *Resoconto sommario* di ieri) ha avanzato dubbi sulla legittimità costituzionale della norma proposta, secondo la quale viene stabilito che con l'adozione speciale è troncato ogni rapporto fra i genitori naturali e il minore abbandonato.

Certo — e lo vedremo anche in seguito — questo è il punto meno persuasivo della proposta di legge. Debbo dire però che non ri-

tengo che vi siano difficoltà di carattere costituzionale a questo riguardo.

L'articolo 30 della Costituzione, ricordato dall'onorevole Giomo, sostiene, è vero che, nei casi di incapacità dei genitori, la legge deve provvedere a che siano assolti i loro compiti. Ma la legge non può ottenere coattivamente che un genitore che non lo voglia assolva al proprio compito di genitore. Può, se mai, mandare quel cattivo genitore in galera, ma il bambino resterà comunque abbandonato. Un modo per garantire al minore senza genitori, o abbandonato dai genitori, di godere, come vuole l'articolo 30 della Costituzione, del diritto naturale di avere una famiglia, è proprio quello di rendergli possibile l'accesso ad una famiglia adottiva.

Vi è poi l'articolo 2 della Costituzione, che giustifica pienamente quanto con la proposta di legge si stabilisce. « La Repubblica — dice l'articolo 2 — riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità... ». La nostra Costituzione, cioè, vuole che il bambino sia posto nelle condizioni di esercitare pienamente i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali c'è anche quello di avere una famiglia. Quindi, allorché un bambino non abbia una famiglia naturale, non è assolutamente contrario alla Costituzione, ma è conforme al suo dettato, studiare il modo di dargli almeno una famiglia legale.

Resta l'articolo 29 della Costituzione, che, si sostiene, considera come famiglia solo quella naturale, fondata sul matrimonio. Certo la Costituzione tutela e difende, con l'articolo 29, la famiglia fondata sul matrimonio, ma non vieta, quando manchi quella famiglia, o quando per colpa ne siano spezzati i vincoli con danno fatale per i minori, di sopperire alla esigenza di dare al bambino orfano o abbandonato una famiglia legale, e cioè, come vuole l'articolo 2 della Costituzione, quella formazione sociale primigenia necessaria a favorire lo svolgimento della sua personalità; e sappiamo tutti, anche dagli studi recenti, che il modo migliore perché si formi sanamente la personalità di un bambino, è quello di garantirgli un ambiente familiare.

Superati, dunque, i dubbi di legittimità costituzionale, veniamo al merito della questione. Sono stati già ampiamente illustrati, dai colleghi che mi hanno preceduto, i motivi che consigliano di stabilire la rottura dei rapporti fra adottato e famiglia naturale. Il problema primo è che esista veramente quel tale stato di abbandono, e che persista al momento della adozione definitiva. La propo-

sta di legge stabilisce infatti che, solo dopo che il giudice ha consentito l'adozione speciale, cessano i rapporti dell'adottato con la famiglia di origine (salvi i divieti matrimoniali e le norme penali pendenti sul rapporto di parentela). Onorevoli colleghi, tuttavia, in altri articoli, la proposta di legge fa cessare in realtà questi rapporti — vorrei richiamare in particolare l'attenzione dell'onorevole relatore e dell'onorevole ministro su questo punto (che è il punto di maggiore dissenso mio nei confronti del testo proposto) — con la dichiarazione di stato di abbandono.

Nella proposta di legge è previsto che lo stato di abbandono (e non poteva non esser detto) cessa se il bambino, compiuti gli otto anni di età, non è stato adottato da alcuno. Questo è possibile proprio perché la dichiarazione di « stato di abbandono » non crea un nuovo *status familiae* e non interrompe i rapporti giuridici del bambino con la famiglia d'origine. Mi domando, allora: perché nelle norme di natura procedurale la proposta prevede invece che, una volta dichiarato giudiziarmente lo stato di abbandono, la famiglia naturale non ha più alcuna azione?

L'onorevole relatore, l'onorevole Zappa e le onorevoli colleghe intervenute nel dibattito che hanno creduto di tacitare i nostri scrupoli, assicurandoci che la proposta di legge prevede ampie garanzie procedurali a favore dei genitori naturali, che in ogni caso, se veramente non volevano abbandonare il minore, o se erano cessati i motivi per cui lo avevano abbandonato, o se erano pentiti dell'abbandono, potevano opporsi, dimenticano che, in realtà, nella proposta di legge le cose non stanno così, perché questa possibilità i parenti naturali l'hanno soltanto fino alla dichiarazione di stato di abbandono. Basterà ricordare (per ragioni di brevità mi limito a questo) che l'articolo 314/22 quando prevede la impugnativa dei provvedimenti relativi all'affidamento preadottivo, nel secondo comma elenca i soggetti che possono proporre l'impugnativa; ma questi soggetti sono soltanto il pubblico ministero, il tutore, i presentatori della domanda di adozione speciale o dell'istanza di revoca.

Si esclude, quindi, espressamente che possano proporre impugnativa il padre naturale, la madre naturale, il nonno naturale, i parenti naturali tenuti a prestare gli alimenti. Questo è ingiusto. Abbiamo infatti detto che lo stato di abbandono deve essere uno stato di abbandono colpevole; ora, se la colpa che esisteva nel momento in cui quel genitore venne citato dal tribunale per decidere sullo stato di abbandono, non persiste più quattro, cinque mesi

dopo, quando dallo stato di abbandono si passa al preaffidamento o più tardi quando si giunge al momento dell'adozione, se a quel momento il genitore è pentito, è in condizione di mantenere il bambino, perché dobbiamo dirgli: no, quando il giudice ha iscritto tuo figlio nell'elenco degli abbandonati, tu lo hai perduto definitivamente e non puoi più fare niente? Su questo punto veramente mi trovo in contrasto con la proposta di legge, la giudico evidentemente assurda, signor Presidente, e ingiusta, perché non esiste un motivo valido che possa giustificare tanta severità.

Si dice: ma noi abbiamo proposto questa norma per evitare che il genitore naturale possa esercitare pressioni sulla coppia di coniugi, che ha chiesto di adottare quel bambino, e interviene con ricatti, o peggio. L'obiezione non mi persuade. Penso che i ricatti siano sempre perseguibili e sempre punibili; vi è un giudice il quale valuterà a quel momento la situazione e potrà anche, pur in vista dell'opposizione del genitore naturale, dichiarare l'adozione se l'opposizione è infondata. Non esiste quindi un motivo valido per impedire che fino all'ultimo il genitore naturale abbia il diritto di opporsi, abbia il diritto di proporre i rimedi a un eventuale errore.

Si obietta ancora: ma che cosa volete da un padre che per 5-6 anni ha abbandonato il figlio? Questo tardivo suo rimpianto, questo accorrere all'ultimo momento non sono degni di essere presi in considerazione. Onorevoli colleghi, l'ho detto all'inizio, voglio ripeterlo alla fine di questo mio intervento: stiamo attenti nel ritenere che si possano pronunciare delle condanne pesantissime, come questa, peggiori dell'ergastolo, peggiori della condanna a morte, senza consentire, fino a quando è compatibile con l'interesse del minore, e cioè fino all'adozione, che un padre pentito difenda i suoi diritti verso il figlio del suo sangue. Come legislatori dobbiamo tutelare e difendere tutti i diritti naturali che la Costituzione vuole siano tutelati e difesi e fra questi diritti naturali quello della paternità è il più sacro e delicato. Usiamo perciò tutta la prudenza, e prevediamo tutti i rimedi processuali, prima di consentire che da un giudice sia ordinato a un figlio di non riconoscere più il padre naturale, gli sia solo vietato di ammazzarlo, perché non compia parricidio, e gli sia consentito per il resto di fare contro il padre tutto quello che vuole, mancargli di riguardo, anche bestemmiarlo, condannarlo moralmente. Sono cose tremende e dolorose!

Ecco perché, signor Presidente, concludendo, pur confermando il voto favorevole alla

sostanza del provvedimento, agli scopi che esso si propone, ho fatto il mio dovere dichiarando con umiltà, e spero anche con sufficiente chiarezza, i tormenti che sono rimasti nel mio spirito. Li affido alla vostra coscienza, onorevoli colleghi, li affido alla vostra meditazione, li affido al senso di responsabilità che voi avete certamente alto, al pari di me. Perché leggi di questa natura non si possono approvare frettolosamente, né per ubbidienza a voti di partito, né per adesione a politiche di maggioranza. Leggi di questa natura si meditano e si approvano nella propria coscienza di uomini liberi, assolutamente liberi, perché sono leggi che attengono alle cose più sacre che ciascuno di noi deve custodire nel suo cuore. E il Parlamento ha il dovere di sentirsi libero, soprattutto in occasioni come queste, di sentirsi svincolato da qualsiasi ipoteca, soprattutto di fronte a leggi come queste.

Sarà sufficiente questa legge a dare una famiglia a quanti sventuratamente non l'hanno? Io me lo auguro, ma non lo credo. Convegno infatti con quanti ritengono che le leggi, ancorché utili, ancorché buone (e questa può esserla, se modificata opportunamente), non bastano a risolvere il grave problema che in questi giorni, in quest'aula di Montecitorio è stato al fondo dei nostri pensieri, e cioè il problema dell'infanzia abbandonata. Il doloroso dramma della infanzia abbandonata — occorre che mi associ a quanti l'hanno già affermato — nasce (ricordiamolo sempre) non tanto dalle cattive leggi, quanto dal cattivo costume, quanto dall'aggravarsi, nel clima di questa nostra società decadente, di quelle malattie che sono il materialismo, l'edonismo, l'egoismo individuale.

Come si fa a guarire queste malattie? Non è compito del legislatore, si dice, è compito dell'educatore. Penso invece che è anche compito del legislatore; è certamente, onorevoli colleghi, compito della classe dirigente, che se è tale davvero, deve sentire nella sua coscienza, nella sua volontà, e quindi nella sua azione, anche la responsabilità di determinare quel clima morale necessario per una restaurazione del costume, e dei più alti principi e valori di una giusta e ordinata società.

Io non posso, signor Presidente, che esprimere l'augurio che il popolo italiano si riscatti presto dal clima moralmente malsano che lo sta avvilenando, e che mentre il Parlamento detta per esso una legge che, come questa, vuole essere correttiva di ingiustizie, prevalga nel nostro paese, con la buona volontà di tutti quanti, a qualsiasi partito appartengano, un costume di vita, un senso morale,

una rinnovata dignità individuale che convincano ciascuno che l'egoismo, il materialismo edonistico non sono che causa di mali, ai quali il legislatore non può porre rimedi sufficienti, rimedi che il popolo deve invece ritrovare rifacendosi alle sue altissime tradizioni spirituali. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

Presentazione di un disegno di legge.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi onoro presentare, a nome del ministro dei lavori pubblici, il disegno di legge:

« Composizione del consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Sostituzione di un Commissario.

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato a far parte della Commissione parlamentare prevista dall'articolo 25 della legge 26 giugno 1965, n. 717, per il parere al Governo sull'emanazione di un testo unico delle disposizioni di legge concernenti la disciplina degli interventi nel Mezzogiorno, il deputato Lettieri, in sostituzione del deputato Cassiani, il quale ha chiesto di essere esonerato dall'incarico.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cannizzo. Ne ha facoltà.

CANNIZZO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'esame di questa legge abbiamo assunto una posizione critica, ma costruttiva. Il lavoro che abbiamo svolto (io e gli altri rappresentanti liberali in seno alla Commissione giustizia) se è stato enorme, è stato anche caratterizzato dalla buona volontà di collaborare alla formazione di uno strumento che valga a sanare tante piaghe sociali, creando asili di pace e nidi di amore per i bambini abbandonati. Ma, appunto questo nostro impegno mi induce a ribadire quali sono gli articoli della legge che bisognerebbe chiarire

e quali sono i punti sui quali non sono stato d'accordo.

È la prima volta che in Italia si parla di una adozione speciale. Il termine di « adozione speciale » sostituito a quello di « legittimazione per adozione », che esisteva in precedenti leggi e che era stato usato nel testo dei proponenti, equivale, in contrasto col termine di « adozione ordinaria », all'espressione « adozione piena » usata in Francia. Comunque, o con la denominazione italiana o con quella usata in Francia, questo nuovo istituto è profondamente diverso da quello della adozione ordinaria attualmente vigente.

L'onorevole Valitutti ha correttamente affermato che questa legge è grandemente rivoluzionaria nei riguardi dell'attuale diritto di famiglia. Essa mette accanto alla famiglia fondata sul matrimonio e sulla generazione naturale, cioè ad una società naturale, una società familiare artificiale. Si crea la *cognatio legalis*, mentre finora la parentela era stata sempre fondata sul vincolo di sangue.

Non posso condividere quanto ha detto l'onorevole Cacciatore che, rifacendosi al diritto romano, vuole trovare analogie con l'adottato che lasciava la famiglia originaria per passare nella famiglia dell'adottante. Mi consenta l'onorevole Cacciatore che l'abbandono della famiglia e dei lari domestici avveniva con la *adrogatio*, che riguarda l'adozione di un *sui iuris* e non avveniva con l'*adoptio*. Nell'*adrogatio* la *detestatio sacrorum* significava abbandono della famiglia, ma in un regime (come lo stesso onorevole Cacciatore ha detto) agnatizio. Quando il regime agnatizio finisce e trionfa pienamente quello cognatizio, che si perfezionò con Giustiniano, allora esistettero soltanto due formule di adozione: le due formule che adesso vengono invocate confusamente per distinguere tra adozione speciale e quella ordinaria, senza che queste analogie abbiano un fondamento. La *adoptio plena* e la *minus quam plena* si distinguono per altri motivi ed ella, onorevole ministro, lo sa meglio di me. L'*adoptio plena* era tale in quanto avveniva tra consanguinei, la *minus quam plena* tra estranei. Oggi invece noi, ed è questa la portata più grave della legge, diamo vita ad una adozione che crea una famiglia artificiale pari, nei diritti, a quella naturale e lo facciamo perché il maggiore interesse da tutelare è quello dei bambini abbandonati. Lo facciamo tutti d'accordo, ma dobbiamo anche sapere a che conseguenze ci porta questa innovazione.

Non so se l'onorevole Galdo, quando ha detto che una famiglia non fondata sul ma-

trimonio e che non è società naturale, non è esclusa dalla tutela della Costituzione, abbia inteso parlare *de iure condito* o se invece abbia inteso escludere che la sola famiglia oggi riconosciuta e tutelata sia quella naturale, fondata sul matrimonio, cioè quella stessa società domestica che si afferma con la famiglia cognatizia. In questa od in altre occasioni si potrà discutere o cercare di confondere tra diritto naturale, diritto civile e norme religiose, ma sta di fatto che la famiglia naturale, basata sulla cognazione, era fondata sul matrimonio; matrimonio che non aveva grande importanza nel passato, quando si pensi che durante il sistema agnatizio esisteva il diritto di *poter tollere et suscipere filium* ed il *pater familias* poteva non riconoscere i figli nati dal matrimonio del *filius familias*. Le stesse dizioni « prole » e *filius familias* non corrispondono a quella di *liberi* che, come tali, hanno diritti solo in un regime di cognazione: in un regime di agnazione esiste invece lo *status* di *filius*.

Non vorrei che, dopo quanto ho detto, l'onorevole Cacciatore seguitasse a pormi fra i reazionari e con quanti hanno avversato questa legge. Io ho solo insistito sulla sua enorme portata perché — come a ragione ha osservato l'onorevole Lucifredi — qui si tratta di *status*, di modificare lo *status* attraverso una legge che sostituisce un rapporto giuridico a quello naturale, con inevitabili conseguenze anche in altri campi: voi avete aperto le maglie e domani, in sede di modifica del diritto di famiglia, nessuno potrà fare riferimento al diritto naturale, che era alla base della famiglia fondata sul sangue, mentre oggi può essere società artificiale e fittizia. Accanto ai figli nati dal matrimonio, potranno infatti essercene altri che non provengono dalle *iustae nuptiae* ma dalla volontà del legislatore. Tutto questo, onorevole ministro, onorevoli colleghi, onorevole relatore, va sottolineato perché quando il Parlamento, anche giustamente, sceglie una via, deve avere ben presenti le conseguenze, che possono essere di enorme portata. L'onorevole Valitutti vi ha parlato di una necessaria armonia tra questa legge e le modifiche al diritto di famiglia contenute nel disegno di legge governativo, nonché in altre proposte di iniziativa parlamentare. Infatti, il principio che oggi introduciamo non può essere accantonato e servire solo per una volta, ma condiziona l'ulteriore riforma.

Con questo non voglio dire che dovremmo rinunciare a questa legge: noi liberali l'approviamo, pur con le dovute riserve che abbiamo espresso in Commissione e che l'ono-

revole Valitutti ha prima, in parte, esposto. Appartengo al gruppo di coloro che si sono battuti appunto per stabilire con la massima precisione cosa si debba intendere per stato di abbandono, che hanno suggerito rimedi, in parte accettati in Commissione specialmente per l'adozione in presenza di figli naturali e legittimi, tra coloro cioè che hanno approvato le finalità di questa legge, anche accettando il principio della creazione di famiglie artificiali, ma sempre cercando di tutelare al massimo il rispetto del vincolo di sangue.

L'onorevole Cacciatore ha parlato anche di una adozione che deve imitare la natura (*adoptio naturam imitatur*). Questo principio fu ribadito dagli imperatori bizantini. Ma già in precedenza vigeva il principio che *E thesis ten fusin mimetai* e questo principio non permetteva che adottassero gli impotenti, e coloro che non potevano avere figli per altre ragioni.

Oggi non è il caso di ricorrere a questi principi che avevano finalità diverse né oggi si può dire che il figlio viene ceduto in adozione come avveniva un tempo in base al diritto del *pater familias* di alienarlo con la *emancipatio* o la *in iure cessio*. Oggi i principi sono molto diversi, ma se l'adozione esistette nel diritto romano e nel diritto medievale (a parte la parentesi feudale perché la successione dei feudi non fu consentita a favore dell'adottato per altri motivi) l'istituto ha una lunga storia. Anche in diritti antichissimi vi sono forme di adozione, pur se per parecchi di questi diritti l'adozione fu esclusivamente un mezzo per evitare che si spegnesse una famiglia. L'adozione ebbe lo scopo di assicurare un erede senza ricorrere ai cosiddetti patti successori. Questo carattere ebbe anche in Francia, ma vorrei fare notare all'onorevole Cacciatore, che le idee del primo console Napoleone non furono introdotte nel codice e che l'adozione vi fu ammessa con notevoli perplessità. L'assemblea legislativa francese ha approvato l'adozione speciale (piena) e, modificando l'articolo 345 del codice civile, ha ammesso l'adozione in presenza di figli legittimi, che tuttavia non era stata prevista dal progetto di legge e che non esisteva prima. Un colpo di maggioranza, forse per quell'entusiasmo che trascina le assemblee in determinati momenti, ha fatto sì che si facesse questa modifica.

Considerare l'adozione o come un rimedio per prolungare la vita delle famiglie come nel diritto romano (notate che l'*adrogatio* si faceva *calatis comitiis* perché la famiglia era

una cellula politica più che una cellula naturale) ovvero considerarla solo come un patto ereditario per stabilire somiglianze ed analogie con l'istituto che oggi intraduciamo, è completamente assurdo.

Oggi abbiamo dinanzi a noi una proposta di legge rivoluzionaria, che introduce dei principi completamente nuovi, sconosciuti nell'antichità romana ed italiana. È inutile fare dei paragoni. Si introduce però un grave principio, quello che a una società naturale si aggiunge una società fittizia, cioè ad una famiglia naturale si aggiunge una famiglia artificiale.

Famiglie artificiali furono create con vari sistemi, ad esempio con la *adfratratio* siciliana che prese le mosse dal diritto arabo, nonostante che l'Islam vieti l'adozione dei figli altrui, o con un certo istituto dell'antico diritto sardo. Anche nel diritto paleoslavo si ebbe una specie di adozione per procurarsi la mano d'opera dell'adottato (*Primatchestvo*).

L'adozione speciale che pone al centro della legge l'interesse del bambino esiste invece in alcuni diritti odierni: in Francia, in Inghilterra, nel Belgio, negli Stati Uniti. Si tratta evidentemente di esigenze nuove, poste dal progresso civile, che le leggi devono necessariamente soddisfare.

Uno dei caratteri differenziali tra la adozione ordinaria e quella speciale è che la prima ha carattere contrattuale, mentre questa non l'ha. I colleghi sanno meglio di me che il codice civile prevede per l'adozione comune il consenso dell'adottato, che non ha invece ragione d'essere nell'adozione speciale: in questa è lo Stato che si preoccupa attraverso la legge e la magistratura di dare una vera famiglia a chi non ne ha. È naturalmente una famiglia fittizia, artificialmente creata, ma che viene regolata dalle stesse norme e disposizioni che regolano la famiglia naturale; proprio questa totale assimilazione crea quegli inconvenienti dei quali si è fatto interprete anche l'onorevole Galdo e che io ho fatto presenti in Commissione.

Così, ad esempio, l'adottato diventa per gli altri figli dei genitori adottivi un fratello come se fosse nato nel talamo dei genitori ed acquista tutti i diritti nei riguardi degli ascendenti.

Non sono d'accordo con l'onorevole Valitutti che afferma che si dovrebbe abolire l'adozione ordinaria, perché questo istituto ha altre finalità, altre funzioni di ordine essenzialmente successorio, ben diverse da quella dell'inserimento di un fanciullo in tenera età in una famiglia che possa dargli un affetto e un'educazione.

Il carattere contrattuale della adozione ordinaria può giustificare il divieto di successive adozioni che danneggerebbero le aspettative successorie dell'adottato, dalla cui volontà non può quindi prescindere neppure *de iure condendo*. Nella adozione speciale invece si crea una famiglia artificiale nella quale i coniugi hanno verso la prole adottiva gli stessi diritti e gli stessi doveri dei genitori naturali. Per altro, è inevitabile che si crei l'assurda situazione che, mentre attraverso la *cognatio legalis* vincoliamo genitori e figli adottivi, dobbiamo d'altra parte rispettare e mantenere in vita quanto del vincolo di sangue è insopprimibile (pur rompendo ogni altro vincolo con la famiglia naturale): così se l'adottato dovesse uccidere il padre naturale, commetterebbe sempre un parricidio; se dovesse avere rapporti con la sorella naturale legittima d'una volta commetterebbe un incesto, come egualmente commetterebbe incesto se avesse rapporti con la sorella adottiva.

Tutte queste osservazioni sono state fatte in Commissione e bisogna tenerle presenti. Ho discusso per chiarire molti punti di questa legge ma specialmente due: il primo riguarda l'adozione in presenza di figli legittimi; l'altro riguarda la rottura dei vincoli con la famiglia originaria.

Sono stato molto perplesso prima di accettare l'idea che si possano adottare degli estranei in presenza di figli legittimi. Mi sono domandato: è possibile l'illusione di una fittizia paternità quando vi è una paternità reale? Perché moltiplicare in questo caso il numero dei figli? Mi è parso però che queste mie considerazioni venissero cancellate dalle prevalenti opinioni contrarie. La Francia, come dicevo, ha adottato questo principio, così come hanno fatto altre nazioni. Esiste anche un progetto di convenzione redatto dal Consiglio d'Europa, in cui si afferma che non può essere dal legislatore riconosciuto ad alcuno il diritto di adottare dei fanciulli per il solo motivo che si abbiano figli legittimi.

L'opinione prevalente mi ha scosso ed in gran parte convinto. Ho seguito però a lottare in Commissione perché almeno si desse in questi casi un termine quanto più lungo possibile all'affidamento preadottivo. Infatti, se è doloroso pensare al triste fatto del bambino abbandonato, ritengo che maggiori preoccupazioni debba destare la possibilità che un bambino abbandonato, che entri in una famiglia nella quale vi siano già figli legittimi, possa essere insultato ed offeso per la sua nascita irregolare. Questo sarebbe peggio dello stato di abbandono e

mi auguro che non debba mai accadere e che l'educazione e l'affiatamento familiare siano tali da impedire episodi del genere.

Ecco perché ho chiesto, per queste adozioni, un periodo di affidamento preadottivo di cinque anni. La Commissione, accogliendo in parte i miei dubbi, ha stabilito un periodo di tre anni, ma io insisterò per un allungamento del termine, anche perché, essendo il bambino già affidato e quindi sotto il controllo e la tutela dei futuri genitori adottivi, non si vede quale danno possa derivare da un ritardo di altri due anni nell'adozione. La Commissione ha accettato anche il principio che i figli legittimi debbano essere interpellati e dare il loro parere all'adozione, quando abbiano compiuto i 14 anni di età: questa norma va valutata positivamente. A parte le riserve sopraesposte, il gruppo liberale è dunque d'accordo che si possano adottare estranei in presenza di figli legittimi.

Un altro problema, onorevoli colleghi, che ci ha resi perplessi ed angosciati, è quello della rottura definitiva con la famiglia originaria. Mi rendo conto che questa rottura è necessaria, perché non si può lasciare sulla coppia di coniugi che ha adottato un figlio la spada di Damocle rappresentata dalle pretese dei genitori naturali. Del resto, non è la legge che ha determinato lo sfacelo familiare, la legge vuole che i figli non restino abbandonati. Si è parlato di possibilità future di redenzione, di ripensamento dei genitori naturali. Tutto questo non è da escludere, come non è da escludere che essi incancreniti nel vizio che li ha indotti ad abbandonare il figlio, possano perseverare in esso e fare dei vincoli che il legislatore volesse mantenere in vita uno strumento di ricatto.

Non possiamo mantenere vincoli con la famiglia originaria, ma dobbiamo anche prendere atto che il cambiamento di *status* è conseguenza di disposizioni di legge.

Ella sa benissimo, onorevole Dal Canton, quali sono state le nostre perplessità. La definizione di *status* è difficile e l'idea di esso sfugge a chi non conosce il diritto. Lo *status* non è un diritto reale né un qualsiasi diritto od un obbligo che scaturisca da un rapporto di obbligazione. Lo *status* deriva da particolari condizioni obiettive. Siamo stati abituati a ritenere che lo *status* di figlio provenga semplicemente dalla generazione e quello di figlio legittimo dalle giuste nozze. Ora dobbiamo abbandonare questo concetto. Però restano alcune considerazioni da fare come quella, ad esempio, che l'adozione dal

diritto canonico è considerata come *cognatio legalis*, che costituisce impedimento dirimente o impediante secondo la disciplina prevista nelle varie legislazioni civili. Non so come potrà essere considerata l'adozione speciale dal diritto canonico che pone a base dello *status* di figlio la procreazione ed il matrimonio. Credete che ai sensi del diritto canonico sarà possibile che chi non è stato procreato da giuste nozze e non è quindi figlio legittimo, possa diventarlo in forza di una norma legislativa? Bisogna pensare a questo, perché se è vero che in ogni caso resterà una *cognatio legalis* che giustificherà gli impedimenti matrimoniali, tuttavia questo non potrà mai giustificare una assoluta impossibilità di arrivare a giuste nozze fra fratelli e sorelle adottivi.

Comprendo che, come legislatori civili, tutto questo non dovrebbe interessarci molto, però sono anche perfettamente convinto che, poiché il nostro diritto civile riconosce la validità del vincolo matrimoniale contratto secondo le norme di diritto canonico, anche queste considerazioni abbiano il loro peso.

Per quanto riguarda gli altri argomenti, mi riservo di prendere ancora la parola in sede di esame degli articoli. Restano sempre valide, a mio avviso, le perplessità sui due punti principali: l'adozione in presenza di figli legittimi e la rottura definitiva con i genitori di origine. Naturalmente, c'è ancora molto da dire, ma non voglio fermarmi sulla figura giuridica dello stato di adottabilità o dello stato di abbandono, perché sarà cura della dottrina darne le definizioni e della giurisprudenza stabilire i requisiti obiettivi delle due situazioni.

Questa legge è stata dettata dal cuore, dal grande cuore delle colleghe che l'hanno proposta, ma un'Assemblea legislativa non deve ascoltare soltanto la voce del cuore: deve dare ascolto anche al cervello. Un'Assemblea legislativa la quale ascolti solo la voce del cuore può anche tradire i consigli del cervello. I sentimenti che il cuore ci detta sono gran bella cosa, ma la logica, la pazienza e l'attesa lo sono altrettanto. Nell'interesse di tutti i bambini d'Italia, vorrei augurarmi che su questo argomento si discuta, si sviluppi una lunga discussione anche perché sull'argomento in questa aula non vi sono divisioni dettate da spirito di parte. Io non parlo come liberale, così come ritengo che gli altri colleghi che mi hanno preceduto non abbiano parlato come appartenenti ai rispettivi gruppi politici. Qui vi è

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1967

qualcosa che esula dalle lotte quotidiane, dalle lotte che ci dividono, che di ogni settore fanno un vallo, una trincea. Qui siamo tutti d'accordo nel fare la politica senza partigianeria, sentiamo tutti il problema della miseria, sappiamo anche noi spargere delle lacrime sui bambini abbandonati e riconosciamo l'urgenza del problema dell'assistenza. Non dell'assistenza istituzionalizzata, la quale molte volte fa dei bambini dei mariti, bensì di quell'assistenza che non solo redime i bambini ma li rende più degni di appartenere ad un popolo civile, più degni di essere italiani. E a questo fine noi abbiamo collaborato e collaboreremo.

Le nostre critiche non sono state acri in Commissione e non lo saranno nemmeno in questa sede. Però vi preghiamo, onorevoli colleghi, di non aver fretta, se qualche giorno in più può essere utile per perfezionare ulteriormente questa legge, che lascerà delle tracce indelebili non essendo una legge di pianificazione, destinata ad avere la breve vita di un giorno, ma una legge che riguarda corpi ed anime martoriati di migliaia di bambini: non possiamo quindi farci allettare solo dalla voce del cuore al punto di sorvolare sugli ostacoli, senza cercare di rimuoverli, dopo averli esaminati. Ciò che hanno detto altri oratori può essere convincente, ma rimangono dei punti da chiarire: lo stato di abbandono, lo stato di adottabilità, la rottura definitiva con la famiglia di origine, il periodo entro il quale è possibile che i genitori naturali possano ritornare, pentiti o dimostrando la loro buona fede, per riavere il figlio. Nessuna mannaia, nessuna ghigliottina deve cadere sul vincolo tra genitore e figlio, fino a quando nulla di irreparabile sia avvenuto che giustifichi l'irreparabilità degli effetti dell'adozione speciale definitivamente pronunciata dal giudice nelle forme e nei termini di legge. Solo in quel caso, necessità superiori portano ad evitare qualsiasi intervento del genitore naturale. La fretta non produce mai buoni effetti, e noi dobbiamo evitarla: dobbiamo meditare. L'ora che volge trascina con sé tanti istituti giuridici: molti saranno messi fuori dalla corrente, altri saranno immessi nell'alveo del fiume della vita e del diritto. Noi siamo in presenza di una umanità che si rinnova e quindi anche di un diritto che si rinnova. Se noi non avessimo avuto presente il problema delle centinaia di migliaia di bambini abbandonati, se non avessimo avuto l'esempio di altre nazioni, non saremmo giunti a questa legge. Ma questa non è la sola legge che

deve modificare il diritto di famiglia. Sono necessarie altre modifiche, non cervelotiche, non impulsive, ma attentamente meditate, perché passeranno i secoli, passeranno questi partiti, tutto ciò che oggi è sarà travolto dalle nuove idee e tutto vedrà la fine, e tutto risorgerà trasformato ma una sola cosa è certa: la famiglia resterà. Non quella del diritto romano, non quella di oggi, ma dovrà avere vita eterna questo consorzio umano, che è il più piccolo ma il più indispensabile, in cui l'affetto che sorge dal travaglio della generazione, dalla comunione delle anime e dalla inevitabile e quotidiana prossimità fisica detterà diritti e doveri non scritti ma sentiti ai suoi membri, siano essi legati da vincoli di sangue o da vincoli spirituali.

Possiamo noi ammettere che i popoli si corrompano, che gli Stati decadano, ma alla famiglia dobbiamo dedicare la massima attenzione, perché, potenziando la famiglia, si getteranno le basi di un migliore avvenire, che qualcuno forse può già scorgere in una lontana prospettiva.

Io concludo ringraziando la presentatrice di questa proposta di legge che l'ha difesa con strenua volontà e coraggio. Motivi buoni sono a base della proposta, motivi che, del resto, sono stati condivisi anche da donne e uomini di altri partiti, anzi vorrei dire di tutti i settori della Camera, forse per la prima volta unita in questa legislatura.

Io le auguro, onorevole Maria Pia Dal Canton, che a lei, che sta legando il suo nome a una legge che porta una rivoluzione nel sistema familiare e anche nel sistema legislativo italiano, giungano soltanto i ringraziamenti degli infelici che saranno consolati e che invece restino lontano le lagnanze per le inevitabili pecche di qualche articolo non sufficientemente elaborato o di dubbia interpretazione. Con questo augurio, che estendo a tutti i rappresentanti di questa Italia nella quale migliaia di bambini derelitti chiedono affetto, asilo ed aiuto, concludo il mio discorso.

Mi riservo naturalmente di presentare e di svolgere gli emendamenti presentati, al solo fine di meglio determinare le garanzie necessarie perché ai bambini venga effettivamente assicurata la tranquillità ed una famiglia che li ami, e perché si adotti ogni cautela prima di rompere i vincoli del sangue che hanno valore assoluto ed eterno. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lucifredi. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, desidero sottolineare anch'io all'inizio di questo mio intervento, che — preannuncio subito — non sarà breve, la mia convinzione della notevolissima importanza di questa legge. Forse alcuni colleghi non se ne sono resi sufficientemente conto; ma questa è una delle leggi più importanti che fino ad oggi in questa legislatura abbiamo discusso. È una legge che segna il punto di arrivo di un largo movimento di idee, che si è sviluppato all'estero e in Italia, e che ha avuto nella proposta presentata dalla onorevole Maria Pia Dal Canton, e da un gruppo di sue colleghe, onorevoli deputati della democrazia cristiana, la traduzione in testo legislativo.

Io desidero esprimere le mie felicitazioni alla presentatrice e alle sue colleghe, sia per l'impegno con cui si sono dedicate allo studio e alla difesa di questo progetto, sia per essere riuscite a battersi fino al punto di arrivare a portarlo alla discussione in aula anticipando quel testo governativo, da molto tempo preannunciato, di riforma del diritto di famiglia, nel quale anche la parte relativa alla adozione legittimante o speciale era stata compresa. Avendo le presentatrici di questo progetto battuto sul tempo, nella presentazione, il Governo, il progetto governativo è diventato semplicemente un emendamento, in Commissione, al testo della proposta di legge.

Con questa proposta di legge si vengono a modificare norme antiche e fondamentali del nostro diritto di famiglia e ad aggiungere una trentina di nuovi articoli al codice civile. Mi pare che basti questo elemento, almeno per chi sa che cosa rappresentino i codici nella vita di uno Stato, per sottolineare l'estrema importanza di questo provvedimento.

Al riguardo voglia consentirmi l'onorevole ministro di fare un'osservazione preliminare che, se è valida per la proposta di legge di iniziativa parlamentare che stiamo discutendo, è altrettanto valida per il disegno di legge di iniziativa governativa, presentato in questi giorni al Parlamento, per la riforma del diritto di famiglia, che dovremo prossimamente esaminare. Questa osservazione è l'espressione di un accorato rammarico mio e dei colleghi delle facoltà di giurisprudenza delle università italiane, alcuni tra i quali mi hanno conferito il preciso incarico di rendermi interprete di questi loro sentimenti.

Secondo un antico costume, allorché si tratta di redigere o di modificare i codici, i docenti delle facoltà di giurisprudenza, nel-

le quali sono riuniti tutti i più autorevoli giuristi del nostro paese, sono stati sempre consultati. In ogni tempo i pareri delle facoltà di giurisprudenza su questi progetti di legge hanno dato un contributo spesso notevole al lavoro legislativo. Chi conosce le vicende della formazione dei codici di oggi, come di quelli passati, trova facilmente nell'uno o nell'altro articolo le tracce di osservazioni espresse dalle facoltà giuridiche. Purtroppo, però, né per la proposta di legge di iniziativa parlamentare (ed era logico, anche se poteva essere chiesto un parere nelle molte lunghe more della sua discussione), né per il progetto di legge di iniziativa governativa, questo parere è stato chiesto. E stupisce un po' che questo sia avvenuto (mi sia consentito di dirlo senza alcuna punta di critica, ma solo come espressione di rammarico) da parte di un Governo che ha come suo Presidente un autorevolissimo professore universitario di diritto, che sa benissimo quanto i suoi colleghi desiderino contribuire, disinteressatamente, alla elaborazione dei testi delle nostre leggi più importanti.

Mi sembra che, soprattutto quando si tratta di modificare i codici, potrebbe farsi luogo alla consultazione di quella che comunemente (anche se, talvolta, con un certo senso di sufficienza....) si suol chiamare la scienza, quella scienza che pur ha qualche suo merito nella elaborazione e nell'interpretazione del patrio diritto.

A prescindere da questo rilievo, debbo sottolineare, prima di entrare nell'esame della proposta di legge che stiamo discutendo, quella che è stata ed è una mia particolarissima posizione personale in merito a questa proposta di legge. Come molti colleghi sanno, l'amabilità del collega onorevole Zappa, presidente della Commissione giustizia di cui mi onoro far parte, aveva pensato originariamente di chiedere a me di fare da relatore di questa proposta, ed io volentieri avevo accettato e avevo sostenuto per alcuni mesi la parte del relatore nella fase preliminare dell'esame della proposta. Ho sostenuto quella parte cercando di studiare più a fondo che mi fosse possibile la materia. Io sono un povero amministrativista: non è che il diritto civile sia il mio argomento quotidiano di studio! Ho cercato di studiare a fondo, e ho cercato di convincermi, come era mio dovere di relatore, che il progetto in sé, così come era stato presentato, fosse un progetto per il quale potevamo batterci fino in fondo, per chiedere ai colleghi dei vari partiti politici la loro approvazione.

Debbo dire senza esagerazione che nei miei quasi venti anni, ormai, di vita parlamentare, molte volte sono stato relatore per tanti e tanti disegni di legge, anche di notevole rilievo: mai come questa volta però ho provato, come relatore, il tormento che l'essere in questa veste per la proposta Dal Canton ha fatto sorgere nella mia coscienza. Potrà forse qualcuno ridere o sorridere di quello che io sto per dire, ma dico la verità: ho passato notti insonni a pensare ai problemi che questa legge suscita. La mia conclusione finale è stata quella di declinare l'incarico di relatore, non già perché (questo tengo a sottolineare, perché molte cose non esatte sono state dette) io non fossi convinto e non sia tuttora convinto che legiferare in questa materia sia opportuno, anzi indispensabile; non già perché io non sia convinto che il fondo della iniziativa della onorevole Dal Canton e delle altre colleghe presentatrici sia meritevole di consenso (tengo a ripeterlo in maniera chiara e precisa, perché quella che è l'ispirazione che muove la proposta è da me pienamente condivisa), ma solo perché non mi sentivo e non mi sento di accettare una determinata impostazione di questo disegno di legge; soprattutto non mi sentivo e non mi sento di accettare una determinata estensione di questo disegno di legge a casi che, a mio modesto avviso, molto meglio sarebbe stato lasciar fuori della materia disciplinata.

Ho per questo rinunciato, come dicevo, alla mia veste di relatore, ma ho continuato a partecipare con impegno ai lavori della Commissione giustizia e debbo esprimere il mio pubblico ringraziamento in quest'aula a tutti i colleghi della Commissione (ma in modo particolare all'onorevole Zappa, suo presidente, alla onorevole Dal Canton, nonché all'onorevole Dell'Andro relatore) per la pazienza veramente eccezionale che io li ho obbligati ad esercitare in sede di Commissione per tollerare i miei ripetuti, costanti, fors'anche eccessivi interventi a difesa di quelle che mi sembravano le idee da seguire.

Debbo poi un ulteriore ringraziamento all'onorevole Zappa, perché, nella sua cortesia, nel suo intervento di ieri, pur non facendo il mio nome, attraverso parole che certamente a me si riferiscono ha voluto sottolineare che la mia partecipazione ai lavori è stata una partecipazione ad intenti costruttivi, non allo scopo di affossare la legge, ma allo scopo di migliorarne, per quanto possibile, il contenuto.

Debbo dichiarare, per concludere questa mia precisazione iniziale, che del lavoro svolto in seno alla Commissione e dei suoi risultati debbo dirmi indiscutibilmente soddisfatto, in quanto più di uno tra i miei motivi originali di opposizione è venuto meno, essendo il testo elaborato dalla Commissione di gran lunga migliorato rispetto alla stesura originaria, soprattutto nel senso che tutta una serie di disposizioni procedurali e di norme di garanzia sono state introdotte nella legge e hanno eliminato una parte non indifferente di quei pericoli, che, almeno a mio modesto avviso, la formulazione originaria poteva determinare.

Non ho alcuna difficoltà a dire che a varie parti della legge sono pienamente favorevole, così come esse sono formulate. Per esempio sono favorevole a quanto si dice nella legge, nei primi due articoli, per la riforma dell'istituto dell'adozione vecchio tipo, istituto che mi sembra indiscutibile debba essere mantenuto, ad onta di quanto, forse senza avere studiato a fondo il problema, qualcuno ha oggi affermato, perché pensare che ogni adozione normale possa trasformarsi in adozione legittimante è assolutamente fuori della realtà delle cose e delle possibilità concrete, pur tenendo conto di quelle che possano essere le fantasticherie di un legislatore che vada molto al di là del mondo per il quale deve legiferare. Così pure sono pienamente consenziente su alcune delle linee che disciplinano il nuovo istituto, soprattutto sotto il profilo della procedura.

Sia ben chiaro, peraltro, che, nonostante questi riconoscimenti, doverosi per me, del buon lavoro che ha fatto la Commissione, attraverso le molte sedute di Comitato ristretto ed anche di Commissione, che il presidente Zappa ha ieri ricordato, nonostante io dia atto di questi miglioramenti, tutta la legge nel suo complesso non ha e non può avere il mio consenso, e non avrà il mio voto. Preannuncio quindi fin d'ora la mia astensione dalla votazione di questa legge; con il mio intervento di oggi intendo precisare le ragioni per cui desidero, con questo mio voto di astensione, scindere la mia responsabilità da quella dei colleghi che assumono la paternità della legge.

Voglio dire, per dare inizio a questa motivazione, che tutte le considerazioni (che sono state acutamente svolte sia in Commissione, sia in quest'aula e fuori di essa, negli innumerevoli convegni che attivissimi promotori dell'iniziativa in tutta Italia hanno tenuto per preparare questo disegno di legge) in merito

all'opportunità, vorrei dire meglio, alla necessità di dare una famiglia ai bambini abbandonati, per assicurare ad essi quel calore di affetti che purtroppo (indipendentemente da un giudizio forse troppo pesantemente negativo da qualcuno formulato nei confronti delle istituzioni di assistenza) non possono trovare nei comuni istituti, sono da me pienamente condivise. Anche da me questa necessità è sentita profondamente, sinceramente come una esigenza viva e irrinunciabile; mi sia permesso — creda, onorevole Dal Canton, che glielo dico con tutta sincerità — esprimere la mia lode e la mia gratitudine di cittadino a quanti come lei con tanta passione e tanto impegno si sono consacrati alla missione (credo che la parola sia esatta) di dare a questa necessità un documento legislativo in cui essa si esprima.

Peraltro, queste considerazioni, pur nella loro piena validità, non sono sufficienti a cancellare in me il pensiero di altre posizioni, non meno meritevoli di comprensione e di rispetto, di persone che possono aver commesso degli errori, possono essersi macchiate di colpe, possono magari essersi rese responsabili di crimini, ma non per ciò hanno perso la loro veste di persone umane e come tali rimangono titolari di diritti che la nostra Costituzione dichiara inalienabili, cioè insuscettibili di essere soppressi dalle leggi dell'uomo, perché hanno origine in qualche cosa che è superiore alle leggi dell'uomo.

La visione di queste situazioni rimane davanti ai miei occhi e si affianca, per le valutazioni di equilibrio sostanziale che mi sembra debbano essere connaturate ad ogni legge di questo tipo, al quadro della situazione di quei poveri bambini abbandonati, che tanta simpatia suscitano nel nostro cuore.

Per mio conto, l'errore fondamentale del quale è inficiata — sempre dal mio punto di vista — la proposta di legge in esame, è quello di non essersi limitata a considerare la necessità di dare una famiglia ai figli di nessuno e agli orfani, cioè a coloro che non hanno mai avuto genitori (genitori noti, s'intende), oppure li hanno persi a seguito di morte dei medesimi.

Se la proposta di legge fosse stata fatta in questi limiti e avesse mirato a dare a costoro il calore degli affetti di una famiglia, sicché si potesse riparare a quella disgraziatissima sorte ad essi toccata, la proposta di legge stessa avrebbe avuto piena e completa la mia approvazione, e l'introduzione di una legge di quel genere non avrebbe fatto che generare nei cittadini benedizioni a carico di quei legi-

slatori, che la legge avessero promossa e votata. Purtroppo, l'impostazione della legge è stata diversa, come i colleghi sanno. La legge si applica non solo ai bimbi di cui ho parlato, ma anche a coloro che hanno genitori vivi, siano essi genitori legittimi o genitori naturali, e anche per questi figli di genitori legittimi e genitori naturali si arriva alla dichiarazione di uno stato di abbandono, all'applicazione dell'istituto dell'adozione legittimante, e perciò a quella tale rottura completa dei legami di sangue fra il bimbo e la sua famiglia di origine, che è stata da parecchie parti sottolineata, anche in questa discussione, come uno degli elementi fondamentali e caratteristici di questa legge.

Ebbene, ritornerò su questo argomento fra poco, ma mi sia consentito di dire che, a mio modesto avviso (e mi auguro con tutto il cuore di sbagliarmi), con l'estensione che così si è voluta disporre della legge, dalla sua applicazione non deriveranno soltanto benedizioni, come si sarebbe verificato nell'altra prima ipotesi che avevo prospettato, ma anche pianti, disperazioni, iniquità, che forse potranno, in qualche caso, portare alla definitiva rovina di creature umane, che da travagliate esperienze abbiano saputo risorgere per riprendere quel cammino in ascesa che porta alla redenzione: redenzione che alle creature umane — a mio avviso — deve essere possibile anche in questo mondo, non deve essere affidata soltanto, nell'al di là, alla giustizia di Dio. Anche gli uomini hanno il dovere di aprire la via a situazioni di questo genere. Creature umane da proteggere, assistere e salvare sono certamente i poveri bimbi, che hanno tanto bisogno di affetto. Ma creature umane sono anche i genitori, ai quali, pur quando hanno peccato, non può essere preclusa la possibilità di redimersi. E sappiamo tutti per esperienza di vita quale potente molla per la redenzione possa essere il pensiero di un figlio che si possa stringere tra le proprie braccia e al quale si possa chiedere un perdono, che un figlio difficilmente nega a chi gli ha dato la vita, anche se poi da lui è stato trascurato e magari indegnamente abbandonato.

Non è mio costume (i colleghi e gli amici lo sanno) abbandonarmi a pennellate di colore. Io sono un modesto studioso di diritto, e qualcuno mi considera forse fin troppo freddo nelle mie valutazioni. Qualche volta mi si accusa di lasciarmi guidare troppo dal cervello, e troppo poco dal cuore. Non so se questo giudizio sia esatto. Nessuno è buon giudice di se stesso. So per altro che se è vero, come ha detto ieri il collega onorevole Zappa con la sua

autorità di presidente della Commissione, che i bisogni del minore non hanno il tempo di aspettare né i ripensamenti né i ravvedimenti, è altrettanto vero, per altro, che condannare crudelmente una persona umana per soddisfare in pieno i bisogni di un'altra creatura non mi sembra l'ideale, che come legislatori dobbiamo prefiggerci.

Il nostro dovere è trovare sempre un giusto equilibrio, onorevoli colleghi, cercare i più saggi contemperamenti fra le posizioni contrastanti. Che a questo canone la legge che stiamo discutendo pienamente risponda, mi sia consentito di dirlo, ho qualche dubbio. E non dico di più, perché non voglio scendere in particolari illustrativi, che non mi sembrerebbe di buon gusto in questo momento mettere in luce.

In questo spirito, io non posso unire qui la mia voce a quella di quanti hanno esaltato il progetto per la rottura che esso reca, definitiva, irreparabile, nei legami di sangue che avvincono chi ha dato la vita a chi la vita ha ricevuto. Non mi sento di unirla, e sottolineo che, una volta che si ammetta la estensione della legge, così come hanno voluto le onorevoli presentatrici e la Commissione giustizia, indubbiamente questo di tutta la legge è il problema più grosso. E questo è stato messo in evidenza molto bene in una serie di interventi, da diversi punti di vista, dei colleghi che mi hanno preceduto. Chi più in avanti si è spinto su questa strada è stata ieri, a nome del gruppo comunista, la collega onorevole Re. Ed io ho qualche dubbio (mi sia consentito dirlo) che le colleghe della democrazia cristiana presentatrici della proposta di legge siano state molto liete di ascoltare la motivazione con cui ieri l'onorevole Re ha spiegato la convergenza dei voti comunisti sulla proposta della onorevole Dal Canton. Le presentatrici della proposta di legge non miravano e non mirano certo a quello scardinamento (è la parola testuale usata ieri dalla onorevole Re), che la onorevole Re ha ieri conclamato; ma che in realtà, in una misura non del tutto trascurabile, un certo scardinamento della famiglia per effetto di questa legge possa determinarsi, a mio modesto avviso è fuor di dubbio.

Intraprendere questa strada, a mio parere, è estremamente pericoloso. Voglia Iddio che non sia realmente questo quel primo passo che ieri l'onorevole Giuseppina Re ed oggi l'onorevole Cacciatore, per il PSIUP, hanno auspicato, in vista di futuri traguardi.

Il concetto di famiglia fondata soltanto sugli affetti, sulla solidarietà, che l'onorevole

Giuseppina Re ha ieri esaltato, è un concetto che sotto una apparenza innocente...

RE GIUSEPPINA. Nasconde un serpente.

LUCIFREDI. ...in realtà cela insidie veramente paurose, non compatibili, a mio modesto avviso, non già con le mie idee personali (sono evidentemente uno di quei reazionari sorpassati, passatisti, cui ha alluso oggi l'onorevole Cacciatore), ma con quel concetto della famiglia, considerata società naturale fondata sul matrimonio, che è proclamato non da me, ma dalla Costituzione della Repubblica. (*Comenti all'estrema sinistra*).

Ma non voglio insistere in questa polemica, che non è qui essenziale, anche se sono perfettamente convinto che il sottofondo della situazione è tale da giustificare questo ed altri rilievi polemici, in vista dell'oggi e ancor più del domani...

Voglio soltanto sottolineare che certe esaltazioni, forse, non sono sufficientemente ponderate; bisogna stare in guardia e considerare il principio che si applica non soltanto come esso appare a primo sguardo, ma anche nelle sue conseguenze. Se si evitassero valutazioni troppo unilaterali e parziali e si sapesse assurgere ad una visione più lungimirante delle cose, tali esaltazioni probabilmente potrebbero essere risparmiate, perché le si riconoscerebbero pericolose.

Tra le disposizioni della legge, che meritano di essere particolarmente messe in evidenza, è fondamentale quella che riguarda la rottura dei vincoli del sangue tra la famiglia di origine e i bimbi cui si riferisce l'adozione speciale. Essa indubbiamente è la più importante, e in relazione a questo aspetto della legge mi riservo di presentare alcuni emendamenti, i quali riproducono una parte di quelli che già in Commissione avevo presentato.

Si tratta di emendamenti agli articoli 314/26 e 314/27. Con essi tenderei a rendere l'istituto dell'adozione corrispondente bensì a quelle esigenze che sono state messe in evidenza dai presentatori della legge, ma anche a salvaguardare quanto di essenziale a me sembra debba essere salvato.

Comprendo benissimo che si diffidi di quei genitori i quali, dopo avere tenuto un comportamento indegno, poi tardivamente si svegliano, specialmente se i loro figlioli, già abbandonati, si sono fatta una certa posizione, sicché dal farsi vivi e dal rivendicare i loro diritti nasce per i genitori d'origine una posizione di vantaggio sotto il profilo economico.

È fuori di ogni dubbio che questo pericolo c'è e che bisogna cautelarsi. Ma per evitare il pericolo dalle resipiscenze determinate solo dall'odioso interesse patrimoniale di chi senta la paternità o la maternità soltanto per fini di lucro, per fare una speculazione nei confronti di chi è carne della sua carne, a me sembra non occorra rompere definitivamente i vincoli del sangue; basta disporre che vengano meno, per effetto dell'adozione speciale, tutti i diritti a sfondo patrimoniale che i genitori possono vantare nei confronti del minore: cessino in particolare il diritto all'eredità del minore e il diritto agli alimenti dei genitori d'origine. Non saremmo con ciò sufficientemente cautelati contro i ritorni di fiamma non disinteressati?

Non riesco a comprendere per quale motivo si debba addivenire ad una rottura totale del rapporto, la quale, per restare sul terreno patrimoniale, cui fino a questo momento mi sono riferito, porta anche ad una conseguenza, a mio avviso, aberrante, in quanto, se, in ipotesi, quei tali genitori che hanno abbandonato il loro figlio vengono a morte, lasciando un ingente patrimonio, quel patrimonio non può andare a quel figlio abbandonato, a tardivo risarcimento del danno che gli è stato recato, ma va a parenti lontani o allo Stato. Infatti, essendo definitivamente rotto il vincolo di sangue, il rapporto successorio non agisce in un senso, ma neppure nell'altro, sicché il figlio non è erede.

Perché l'adozione speciale deve portare questa sanzione a carico del figlio? A questo punto, nessuno mi ha dato una risposta. Si dice: perché sarebbe conturbante per il figlio. Ma io non credo che sarebbe conturbante per un figlio sapere che il suo genitore, emigrato in Australia, morendo in quel paese, gli ha lasciato un ingente patrimonio.

Rispetto tutte le valutazioni e quindi anche quella cui mi oppongo. Ritengo per altro sarebbe opportuno trovare una strada attraverso la quale si eviti bensì ogni possibilità di ricatto e di speculazione odiosa a carico del bimbo adottato e della nuova famiglia, ma si eviti quella rottura completa, che non mi sembra giustificata in alcun modo. A questo mirano gli emendamenti cui ho accennato e mi auguro (anche senza farmi molte illusioni) che la Camera voglia essere così comprensiva da voler valutare quelle mie proposte.

Con riferimento ad altri miei emendamenti, mi sia consentito ora di dire che, pur comprendendo che in una materia così delicata come questa di *status* (giustamente questo concetto è stato poco fa richiamato dall'onorevole Cannizzo) bisogna andare molto cauti,

tuttavia non mi rendo conto per quale motivo, una volta addivenuti all'adozione speciale, per nessuna ragione essa non possa essere poi revocata, almeno per particolarissime gravi ragioni.

L'onorevole Zappa ieri ha detto (mi ha voluto fornire il suo discorso, molto cortesemente, ed io ne faccio uso) che forse nell'esame di questa legge si è peccato un po' troppo di esemplificazioni. Ma io penso che per valutare una legge non bisogna restare sul campo dei principi astratti, bisogna vederne le possibili applicazioni concrete, che si possono constatare soltanto facendo degli esempi: esempi che, da parte di chi vuole mettere in evidenza certi inconvenienti cui la legge si presta, non possono che essere relativi alle situazioni da cui possono nascere delle difficoltà.

Non voglio ripetere qui la lunga serie di esempi portati in Commissione; mi sia consentito però di darne almeno qualcuno. Siete proprio sicuri, onorevoli colleghi, che quando, in ipotesi, due coniugi senza figli, giovani così come la legge consente, adottino una bambina, e poi questa bambina divenga grande, e il genitore adottivo rimanga vedovo, e conviva nella casa con una ragazza, che ufficialmente è sua figlia per adozione speciale, ma che egli sa benissimo non essere a lui congiunta da alcun vincolo di sangue, un certo giorno questo padre adottivo non possa sentire nascere nel suo cuore nei confronti di colei che non è più una bimba ma una giovinetta, diventata ormai matura e attraente, sentimenti affettivi che non siano più paterni ma di altra natura?

Pensiamo di poterlo escludere? A me sembra di no. Non voglio dire che sia *in rerum natura*, ma non è neppure *contra rerum naturam*. E a coloro che mi hanno obiettato che la stessa cosa si può verificare dove c'è filiazione legittima, rispondo che le due situazioni sono ben diverse, perché un padre, nei confronti di quella che sa essere la sua figlia legittima, in 999 casi su mille nutre sentimenti di riguardoso rispetto che nascono dalla voce del sangue, voce che egli non può sentire nei confronti di una persona che è bensì ospite della sua casa, ma di cui egli sa benissimo la diversa origine.

Vi è poi un'altra ipotesi, strettamente collegata a questa. Con la nuova legge, che consente che il padre di figli legittimi possa affiancare ad essi dei figli adottivi, possiamo proprio escludere che in una famiglia in cui vi sia un figlio maschio, i cui genitori abbiano desiderato per tanti anni una bambina, e per averla l'abbiano adottata con

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1967

l'adozione speciale, sentimenti amorosi, non precisamente fraterni, abbiano un giorno a nascere tra il figlio legittimo e la figlia adottiva? È un'ipotesi romanzesca? Non è una esemplificazione esasperata, onorevole Zappa: è un'esemplificazione di fatti verisimili, che nessuno può escludere.

Di fronte a prospettive di questo genere è possibile che il legislatore debba chiudere gli occhi ed affermare che l'adozione sia irrevocabile, qualunque cosa succeda? È possibile che non abbia invece a prevedere la ipotesi, e a regolamentarla, ammettendo, sia pure a titolo di eccezione, la possibilità di addivenire alla revoca di quel legame adottivo (che è una finzione, niente altro che una finzione), sì da giustificare poi legittime nozze tra l'adottante e quella figliola, tra quel giovane e quella ragazza, che nella stessa casa hanno vissuto per tanti anni? Vogliamo dire che l'incesto — scusate l'ipotesi — sia preferibile alla revoca e al successivo matrimonio?

A me sembra che il provvedimento in esame, che consente queste situazioni, non sia sotto questo aspetto meritevole del nostro consenso.

Ma vi è un altro punto molto importante sul quale desidero richiamare la vostra attenzione, ed è un punto sul quale già altri colleghi nella seduta odierna si sono intrattenuti. Io unirò alla loro la mia voce, in parte consenziente, in parte divergente.

La base necessaria per dare avvio a tutta questa procedura è il riconoscimento dello stato di abbandono in cui si trovi il bimbo, per il quale si voglia promuovere la procedura dell'adozione speciale.

Moltissimo è stato discusso in sede di Commissione (è già stato ricordato) sulla formula migliore con la quale individuare questo presupposto necessario dello stato di abbandono. Ne è venuta fuori una formulazione dell'articolo 314/4 in cui è stato accolto uno degli emendamenti da me proposti in sede di Commissione; una modesta soddisfazione data, *una tantum*, al presentatore di tanti emendamenti. Ma, se non sbaglio, vi è una certa aria in giro che induce a pensare che da qualcuno si voglia chiedere all'Assemblea di riparare a quell'errore, che avrebbe commesso la Commissione accettando quel mio emendamento.

Devo dire che l'attuale testo dell'articolo 314/4, pur con il mio emendamento, non mi soddisfa; tanto meno evidentemente mi soddisferebbe se il mio emendamento dovesse essere respinto dall'Assemblea.

Qual è il punto focale del contrasto, come io lo vedo? Si tratta di una valutazione che deve essere fatta della esistenza di uno stato di abbandono. Orbene è possibile che non debba essere fatta valutazione alcuna delle cause che hanno determinato questo stato di abbandono? Se il mio emendamento all'articolo 314/4, in forza del quale restano esclusi i casi di abbandono dovuto a forza maggiore, dovesse essere eliminato, verrebbe meno qualsiasi indagine in questa sede a tale riguardo. Dico in questa sede, perché desidero poi rispondere ad una osservazione del Presidente della Commissione giustizia.

A me sembra che sia un elemento determinante questa indagine. Perché (e lo chiedo a tutti i colleghi che sono animati, come penso siano animati tutti i componenti di questa Camera, da uno spirito sociale conforme allo spirito degli anni in cui viviamo) è possibile che il comportamento di colui o di colei (più spesso di colei) che si sia determinato all'abbandono del figlio abbia alla sua base solo la spaventosa indigenza, in cui si sia trovato in un particolare momento. È possibile che l'abbandono compiuto magari da chi lagrimando, con strazio del suo cuore, ha abbandonato la sua creatura perché non ha da darle da mangiare (sono situazioni che purtroppo si vedono), sia un fatto non considerato a sé, per la causa che lo determina, da un legislatore, che voglia invece assimilare questo abbandono ad un incosciente, egoistico abbandono di chi vi si induce solo per fare i propri comodi?

Altra ipotesi: pensiamo alla situazione, purtroppo frequente, di chi è in carcere. Anche padri, anche madri vanno in carcere, e io non so se ad essi sia facile svolgere dalle carceri opera di assistenza dei figli. Mi si obietta che l'assistenza morale può essere fatta sempre. Ma l'assistenza morale da parte di un carcerato può essere fatta soltanto con una letterina, e per un infante abbandonato questa letterina non serve a nulla! E non può esserci quel padre o quella madre che abbiano vergogna, giustamente, di far conoscere ai loro figli e a chi è intorno ai loro figli di essere rinchiusi in carcere? Anche questa è una circostanza irrilevante?

Io non riesco a convincermi di ciò e per questo ha una sua giustificazione quel mio testo, accolto dalla Commissione, dove si esclude lo stato di abbandono quando la mancanza di assistenza sia dovuta a forza maggiore.

Posso benissimo ammettere che il concetto della forza maggiore non sia il più per-

fetto; si può trovare altra formula per dire la stessa cosa; non mi irrigidisco certo in nome della paternità del mio emendamento! Ma che in una formula comunque questi concetti debbano essere espressi, a me sembra una esigenza irrinunciabile.

Ieri l'onorevole Zappa ha detto che non vi è necessità di una valutazione delle cause dell'abbandono in questa sede perché si provvede già con un'altra norma, cioè con l'articolo 314/10, nel quale si dice che il tribunale per i minorenni, ove lo ritenga opportuno nell'interesse del minore, può ordinare la sospensione del procedimento di dichiarazione di adottabilità per il tempo necessario. Si sostiene che attraverso questa possibilità di sospensione data al magistrato si metterebbe a posto tutto.

Mi consentano i colleghi di dire che io non sono affatto persuaso che attraverso questo potere discrezionale del magistrato si elimini il pericolo di storture. A me sembra necessario che al magistrato si dia qualche direttiva circa la volontà del legislatore, innanzitutto perché una direttiva nel nostro sistema è necessaria: non siamo nel sistema inglese del giudice il quale interpreta equitativamente le circostanze e provvede secondo le esigenze particolari! I nostri giudici applicano le leggi. E il giudice, se in questa legge, in merito allo stato di abbandono, non trova alcuna formula la quale gli dica se l'elemento intenzionale per la valutazione di quella *mens patris* o di quella *mens matris* debba essere tenuto o no in considerazione, è facile vi scivoli sopra senza soffermarvisi, anche perché non si tratta di un'indagine molto facile.

Ma, a prescindere da questo, onorevoli colleghi, siamo proprio sicuri che tutti i giudici abbiano la sicurezza di saper scegliere bene la loro via quando, in ipotesi, ad essi risulti che il padre o la madre è in carcere, magari per delle condanne infamanti? Siamo proprio sicuri che tutti i giudici, messi di fronte ad una scelta (è meglio che quel bambino ritorni con i suoi genitori quando escono dal carcere, dove devono restare ancora alcuni anni, oppure che vada a fare una vita serena in una nuova famiglia?) sceglieranno sempre la prima ipotesi e sospenderanno la procedura quel certo numero di anni che è necessario, perché la pena venga scontata? Ecco una domanda che io mi pongo; e credo che nessuno in coscienza si potrebbe dire sicuro di una buona applicazione della norma da parte dei giudici.

Ho fatto il caso del carcerato, ma quanti altri se ne possono fare! Pensiamo ai casi dolorosi delle madri prostitute. Sissignori, anche le madri prostitute sono delle madri! E ad esse non deve essere, a un certo momento, consentita la possibilità di redimersi? Ecco quello che io chiedo, e la risposta non è necessario che la dia io, perché nasce già da quanto fino a questo momento ho avuto l'onore di presentare alla attenzione dei colleghi.

Lascio questo punto e passo a un altro, che pure mi turba. Sia chiaro, è un punto che mi turba molto meno di quanto non mi turbino le norme a cui mi sono riferito precedentemente; pur esso, tuttavia, determina perplessità. Si tratta della possibilità data dal combinato disposto dell'articolo 314/2 con l'articolo 314/24, cioè la possibilità di adozione speciale data anche a chi sia già padre di figli legittimi. Badate, non sono decisamente contrario alla possibilità di addivenire ad adozioni anche in casi di questo genere. Conosco casi perfettamente riusciti di situazioni in cui in una famiglia dove già ci sono dei figli legittimi si sono introdotti, a titolo adottivo o para-adottivo, e vivono felicemente, estranei. Conosco casi di genitori con figli, per esempio, fisicamente disgraziati o intellettualmente infelici, che possono legittimamente aspirare ad avere un bambino sano, dal quale sperare quelle soddisfazioni che, purtroppo, il bambino fisicamente rovinato non può dar loro. Non è dunque che io sia contrario per principio alla norma. Ma sono contrario alla possibilità indiscriminata di introduzione di nuovi figliuoli in una famiglia dove già ci siano dei figli legittimi. Sarei stato molto più favorevole e sono tuttora favorevole — ho presentato un emendamento in questo senso — all'accoglimento di una formula alla quale almeno l'onorevole ministro dovrebbe essere propenso, perché era ed è inserita nel progetto governativo relativo a questa materia: una formula attraverso la quale si dice che in queste ipotesi vi è bensì un impedimento all'adozione, ma che qualora dei coniugi che lo desiderino ne facciano richiesta e adducano gravi ragioni, il tribunale, esperite indagini e uditi personalmente i figli dei richiedenti, ove abbiano compiuto i 14 anni, può dispensare dall'impedimento. In altri termini chiedo che la possibilità di adozione in tali casi vi sia soltanto dopo una valutazione preventiva di opportunità da farsi dal magistrato. Ritengo che questo sia essenziale perché altrimenti — e mi scuso se

torno ancora alla esemplificazione — può darsi che del potere di adozione si faccia talvolta un uso non conforme alle finalità per cui l'adozione è prevista ed istituita. Ci sarebbe certamente qualche caso di adozione fatta per spirito di vendetta e per rappresaglia, non già per amore dei bimbi che si vogliono adottare e per dare ad essi una famiglia, ma soltanto per fare un dispetto a figli legittimi, che non fossero sufficientemente riguardosi nei confronti dei genitori.

Pensate a vecchi genitori, eventualmente molto danarosi, che abbiano un solo figlio, che si sposi; supponete che la nuora non sia sufficientemente devota e riverente nei confronti della suocera, e nascano quelle situazioni di attrito che non di rado sorgono nelle famiglie. Non chiudiamo gli occhi. Escludete forse voi che questi vecchi genitori, in condizioni di esasperazione, a titolo di ripicca nei confronti dei loro figli legittimi, possano indursi ad adottare dei bimbi solo per punire il figlio ingrato e sottrargli la maggior parte dell'eredità, dandogli una bella serie di fratelli adottivi, con cui dovrebbe ripartirla?

Se la legge potesse consentire queste cose, ne saremmo tutti dispiaciuti, credo. E siccome ci vuole poco per fare una legge che eviti questi inconvenienti, mi unisco all'appello, così nobile ed accorato, che poco fa faceva l'onorevole Cannizzo: non abbiamo troppa fretta, 24 o 48 ore di più non fanno male a nessuno, onorevole ministro. Se con una rimeditazione di qualche ora, con un po' di pazienza, possiamo fare in modo che, salvaguardando tutto ciò che di buono c'è in questa legge, almeno qualcuno degli inconvenienti che sono stati denunciati sia diminuito, il Parlamento italiano acquisterebbe un titolo di merito e sarebbero onorate ancora di più anche le presentatrici della proposta di legge, che avrebbero il merito della paternità di una norma destinata solo a dare dei frutti fecondi.

Onorevoli colleghi, il lungo tormentato studio che ho consacrato ai problemi di questa legge mi consentirebbe di fare un intervento molto e molto più esteso, per portare altri argomenti alla tesi che caldeggio. Me ne dispenso; so bene che non bisogna abusare della pazienza dei colleghi, e io ne abuserei. Ho voluto limitarmi a illustrare soltanto quegli aspetti della legge che mi sembra meritino una maggiore meditazione. Richiamo l'attenzione della Camera su quegli emendamenti che, senza alterare il quadro fondamentale della legge (che io, come ho detto, non condivido,

ma rispetto ed apprezzo), possono peraltro far sì che i risultati della legge siano migliori. Mi auguro che, con spirito di comprensione, almeno alcune delle richieste di modifica che ho presentato possano essere accolte.

Comunque, con emendamenti parziali o senza emendamenti parziali, è chiaro dall'atteggiamento dei vari gruppi parlamentari che sono schierati a favore di questa legge, è chiaro dagli interventi che si sono verificati, che questa proposta di legge avrà l'approvazione della Camera dei deputati e passerà all'altro ramo del Parlamento. Se anche il Senato condividerà l'orientamento della Camera, la proposta diventerà legge dello Stato. In tale ipotesi, perché la legge dia i buoni frutti di cui è suscettibile, perché dalla sua applicazione non discendano quelle gravi conseguenze che io temo e che con me temono molti colleghi tra quelli che non hanno preso parte alla discussione generale — i quali tuttavia hanno espresso il loro pensiero in sede privata — perché si abbia un risultato veramente fecondo, non c'è che da esprimere una speranza: la speranza che dai magistrati, ai quali tanti poteri discrezionali questa legge conferisce, essa venga interpretata ed applicata con la maggiore cautela.

Siano essi pieni di paterna cura per i bimbi innocenti cui la legge vuole assicurare un focolare domestico. Siano per altro ugualmente pieni di comprensione anche per quelle miserie umane che tanto spesso stanno alla base di deprecandi abbandoni di bimbi. Non creino essi in nome di questa legge rovine irreparabili, ove vi è ancora possibilità di rinascere. La legge conferisce ad essi una grande fiducia, li fa arbitri di vita e di morte, né più né meno di quando è loro conferita la potestà di irrogare la pena capitale. Lo ricordino i magistrati, nel loro senso di responsabilità, ogni qualvolta saranno chiamati ad applicare questa legge! (*Applausi al centro e a destra — Molte congratulazioni*).

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

ROBERTI. Desidero proporre il rinvio a domani della discussione di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Già da parecchie ore la Camera è impegnata in questa discussione ed

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1967

è giunta l'ora in cui di consueto le sedute della nostra Assemblea vengono al loro termine. Tutti abbiamo impegni precedentemente presi. D'altra parte, questa al nostro esame è una proposta di legge che ha sensibilizzato notevolmente l'opinione pubblica. È uno dei pochi argomenti che vengono trattati dal Parlamento fra l'attenzione generale. Di esso si parla diffusamente sulla stampa, non soltanto d'informazione, ma anche di commento. Se ne occupano le cronache della radio e della televisione. Non vedo quindi per quale motivo si debba proseguire questa discussione fino ad ore antelucane. Propongo pertanto che il seguito della discussione venga rinviato a domani o ad altra seduta.

PRESIDENTE. Sul richiamo per l'ordine del giorno formulato dall'onorevole Roberti possono parlare — a norma dell'articolo 79 del regolamento — un oratore contro e uno in favore. Consentirò, tuttavia, secondo la prassi instauratasi, che intervenga — qualora ne sia fatta richiesta — un oratore per ogni gruppo.

DE PASCALIS. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PASCALIS. Il gruppo socialista si oppone alla proposta Roberti. Siamo ormai giunti alla fine di un largo dibattito, che ha investito i vari aspetti della proposta di legge: crediamo quindi che — anche nel quadro degli impegni di lavoro a suo tempo assunti — sia conveniente concludere questa sera la discussione generale, dando la parola agli ultimi oratori iscritti a parlare. In tal modo la Camera potrà affrontare con tranquillità i propri impegni di lavoro, secondo i programmi già stabiliti.

ROBERTI. Da chi sono stati stabiliti, i programmi di lavoro della Camera? Evidentemente, essi sono stati predeterminati fuori della Camera. Chiedo pertanto a lei, signor Presidente, di invitarci a fissare in aula il programma dei lavori della Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, avevo già detto, ai colleghi che me ne avevano in via privata fatto richiesta, che era mia intenzione chiudere stasera la discussione generale di questa proposta di legge, e rinviare a domani il seguito del dibattito (repliche del relatore e del ministro, ed esame degli articoli). Comunque, prima ancora che si esaurisse l'elenco degli oratori iscritti a parlare, ella ha chiesto la parola per proporre il rinvio della discussione a domani. Il suo — ripeto — e un richiamo per l'ordine del giorno,

disciplinato dall'articolo 79 del regolamento. Ho domandato chi volesse parlare a favore e chi contro.

VALITUTTI. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Ho preso questa sera la parola sulla presente proposta di legge, e mi è accaduto di esporre valutazioni parzialmente dissenzianti da quelle or ora esposte dall'onorevole Lucifredi. Ma ho ascoltato queste ultime attentamente, col rispetto che merita l'alta dottrina di chi le pronunciava.

Siamo qui, signor Presidente, dalle 16. Sono ormai le ore 21. L'onorevole Lucifredi ha esposto argomenti che ci hanno resi tutti pensosi! Anche per questa ragione ritengo che sarebbe un atto di responsabilità e di serietà, da parte della Camera, sospendere i lavori e riprendere la discussione generale domani. Perciò, noi aderiamo alla proposta Roberti.

ZACCAGNINI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZACCAGNINI. Il gruppo democratico cristiano ritiene che questa discussione abbia avuto la doverosa e giusta ampiezza. Molti degli argomenti, che sono stati portati in aula, erano già stati lungamente dibattuti in Commissione in sede referente. Non è quindi che la Camera si sia trovata di fronte ad argomenti — direi — di sorpresa!

D'altra parte, non possiamo non tener conto dell'urgenza e del peso degli impegni che la Camera deve assolvere. Questa urgenza e questo peso mi pare che debbano indurci — pur rendendoci conto che stiamo andando oltre l'ora normale di chiusura delle nostre discussioni — a resistere alla tentazione di por fine per questa sera ai nostri lavori, per rinviarli a domani. Credo invece che dobbiamo insistere nella trattazione di questo oggetto, che a mio avviso è già sufficientemente maturo e sul quale si può giungere anche ad una conclusione.

Mi oppongo pertanto alla richiesta dell'onorevole Roberti.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, insiste?

ROBERTI. Sì, signor Presidente, e chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, le faccio osservare che sui richiami per l'ordine del giorno, a norma dell'articolo 79 del regolamento, la Camera decide per alzata e seduta.

LUZZATTO. Chiedo di parlare per formulare una proposta transattiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. C'è stata una proposta abbastanza ragionevole per la cessazione dei nostri lavori, data l'ora. D'altra parte, è stata fatta presente l'urgenza di altro lavoro che ci attende.

Ora, ordinariamente, le sedute della Camera, il martedì, mercoledì e giovedì, hanno luogo nel pomeriggio, e il giovedì mattina è riservato ai gruppi. Si potrebbe rinunciare, per domani mattina, alla riserva a favore dei gruppi, e proseguire questa discussione, sospendendo stasera la seduta ad ora ragionevole. È una proposta sulla quale si potrebbero incontrare le diverse posizioni. Si eviterebbe così una votazione — quasi si trattasse di una questione importante! — e, nello stesso tempo, si consentirebbe ai deputati, sottoposti da cinque ore allo sforzo della discussione, il giusto riposo!

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Devo prospettare alla cortesia della Camera l'impossibilità per me di trovarmi qui domani mattina: domani pomeriggio, invece, e nei giorni successivi, sono sempre a disposizione. Pertanto, prego la Camera — qualora volesse rinviare il seguito della discussione (cosa che non ritengo necessaria) — di esaminare la possibilità di proseguire questa discussione nel pomeriggio di domani, riservando alla seduta di domani mattina gli argomenti che eventualmente avrebbero dovuto essere discussi nella seduta pomeridiana.

RAUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAUCCI. A noi sembrava, per la verità, estremamente ragionevole la proposta transattiva Luzzatto, proposta che volevamo avanzare noi stessi. Ora, però, mi sembra che la dichiarazione del ministro metta un po' in discussione l'ordine dei lavori di domani. Comprendo perfettamente i suoi impegni, ma vorrei capire che cosa questo implichi per il proseguimento dei nostri lavori. Vuol dire che questa sera noi dobbiamo completare tutto l'iter della proposta di legge, con l'esame anche degli articoli e degli emendamenti? Oppure vuol dire che, chiusa la discussione generale stasera, dobbiamo rinviare a do-

mani pomeriggio il seguito della discussione, visto che il ministro è impegnato domani mattina? In quest'ultimo caso, non si capisce per quale motivo si debba imporre alla Camera di continuare fino ad ora tarda — infatti vi sono ancora tre iscritti a parlare — quando si è costretti comunque a rinviare a domani.

PRESIDENTE. Vi sono ancora tre colleghi iscritti a parlare: gli onorevoli Breganze, Santagati e Manco.

Onorevole Roberti, insiste sulla sua proposta di rinviare a domani il seguito della discussione?

ROBERTI. Insisto, signor Presidente, perché non vedo quale urgenza vi sia. Non si tratta di un decreto-legge, che decada se non viene convertito in legge questa sera! Non vi è altro motivo, se non quello addotto dall'onorevole De Pascalis: che, cioè, egli e qualche suo collega avevano così stabilito! Ci dicano i motivi, per cui avevano preso questa decisione. Può anche darsi che noi siamo d'accordo...

PRESIDENTE. Debbo porre ai voti la proposta dell'onorevole Roberti. Se sarà approvata, la Camera tornerà a riunirsi domani pomeriggio. Se sarà respinta, proseguiremo lo esame della proposta di legge Dal Canton fino alla chiusura della discussione generale.

Pongo in votazione la proposta Roberti di rinviare a domani il seguito della discussione.

(Non è approvata).

Annunzio di costituzione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Informo che nelle riunioni di oggi le seguenti Commissioni permanenti hanno proceduto alla propria costituzione per il biennio 1967-68, che è risultata la seguente:

Affari costituzionali (I): presidente, Ballardini; vicepresidenti, Tozzi Condivi e Gullo; segretari, Martuscelli e Nannuzzi;

Interni (II): presidente, Sullo; vicepresidenti, Greppi e Viviani Luciana; segretari, Mattarelli e Borsari;

Esteri (III): presidente, Cariglia; vicepresidenti, Vedovato e Pajetta; segretari, Storch e Ambrosini;

Giustizia (IV): presidente, Zappa; vicepresidenti, Breganze e Cacciatore; segretari, Dell'Andro e Zoboli;

Finanze e tesoro (VI): presidente, Vicentini; vicepresidenti, Scricciolo e Raffaelli; segretari, Vizzini e Minasi;

Difesa (VII): presidente, Caiati; vicepresidenti, Corona Giacomo e Boldrini; segretari, Lenoci e Di Benedetto;

Istruzione (VIII): presidente, Ermini; vicepresidenti, Finocchiaro e Seroni; segretari, Buzzi e Levi Arian Giorgina;

Lavori pubblici (IX): presidente, Alesandrini; vicepresidenti, Brandi e Curti Ivano; segretari, Abate e Beragnoli;

Trasporti (X): presidente, Sammartino; vicepresidenti, Di Piazza e Marchesi; segretari, Amadei Giuseppe e Franco Pasquale;

Agricoltura (XI): presidente, Sedati; vicepresidenti, Truzzi e Sereni; segretari, Della Briotta e Ognibene;

Industria (XII): presidente, Giolitti; vicepresidenti, Dosi e Ceravolo; Segretari, Merenda e Cataldo;

Lavoro (XIII): presidente, Zanibelli; vicepresidenti, Santi e Lama; segretari, Napoli e Sulotto;

Sanità (XIV): presidente, De Maria; vicepresidenti, Usvardi e Messinetti; segretari, Bartole e Alessi Catalano Maria.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

Si riprende la discussione

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Breganze. Ne ha facoltà.

BREGANZE, Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, giunti alla fine del dibattito sulla proposta di legge intesa a modifica e integrazione dell'istituto dell'adozione, e desiderando io pure aggiungere qualche brevissima nota, mi sia consentito anzitutto di rallegrarmi perché l'atteso argomento è pervenuto all'esame della Camera. Mi rallegro altresì per la sostanziale adesione che, pur con comprensibili riserve, vi si è manifestata. Si tratta — se pure occorre dirlo — di un tema largamente atteso e sentito, cui si sono appassionati non solo gli studiosi del diritto e i sociologi, ma direttamente le famiglie. Si tratta, specialmente, dell'assistenza a quella infanzia abbandonata, di cui è dovere morale, non solo giuridico, occuparsi.

La proposta introduce poi nella legislazione italiana delle novità consistenti, che la relazione del collega Dell'Andro ha illustrate. Essa può, quindi, ben collocarsi — se mi si passa l'espressione piuttosto abusata — tra le riforme di struttura: anzi, fra le più sensibili di queste, poiché attiene ad elementi sostanziali del vivere umano, quali il fanciullo e la famiglia!

Questa stessa realtà — se da un lato porta e ha portato ad un fervore che considero incoraggiante (massime in un tempo in cui sembra che il fatto economico sia talora preminente) — obbliga dall'altro il legislatore alla più seria e ponderata valutazione: specie se si crede in taluni valori permanenti che la famiglia comporta, anche in linea di diritto naturale e costituzionale. Il che non significa — se pure occorre dirlo — mancanza di coraggio, ma consapevolezza del rilievo del tema.

Ben comprendo quindi, e valuto con ogni rispetto, il fatto che, nel prevalente consenso, si prospettino in sincerità incertezze e dubbi: anche perché questa circostanza ha impegnato e impegna proponenti e sostenitori alla più attenta meditazione. Direi anzi che, in seno alla Commissione giustizia, è stata estremamente preziosa la funzione critica assolta da taluni colleghi: essi infatti sono certamente, al pari dei sostenitori, convinti dell'importanza che il tema riveste.

Lo stesso dibattito ha poi consentito che taluni convincimenti si maturassero: e — se un esempio personale mi è consentito, onorevole Maria Pia Dal Canton — non ho rossore a significare anche in questa sede che, su taluni aspetti, ho avvertito io pure delle concrete perplessità. Ho poi cercato, nel dibattito e nella riflessione, chiarimento alle stesse, e anche conversazioni serene — con familiari e con amici attenti al problema — mi hanno indotto a modificare taluni miei punti di vista iniziali. Nessuno pretende del resto che si sia giunti a un documento perfetto, che fughi tutte le incertezze, che escluda miglioramenti! Ma mi pare oggi che si possa in serietà considerarlo, con animo fiducioso, come un opportuno e serio strumento per far fronte ad un'esigenza reale.

Per me, esso ha infatti il pregio sostanziale di affrontare alla radice il problema dell'infanzia abbandonata (non solo dell'illegittima) e di vederlo nella sua realtà umana — come bene hanno illustrato vari colleghi che mi hanno preceduto. E lo ha fatto, poi, non trascurando — nei limiti del possibile — quelle cautele e garanzie, di fatto e giuridiche, che una valutazione spassionata appunto reclama.

Considero quindi il progetto in esame come una meritoria anticipazione di quella più ampia riforma del diritto di famiglia, di cui doverosamente e al più presto dovremo occuparci.

Il merito iniziale — e il mio non è un discorso di stile! — va, con le altre gentili proponenti, alla collega Dal Canton. Essa ha del resto già acquisito concreti titoli di merito con

altre iniziative, sempre riguardanti l'infanzia. Tra queste mi par giusto ricordare — *ratione materiae* — la modifica dell'articolo 411 del codice civile, la proposta in tema di dichiarazione di paternità, e quella legge sulla non menzione delle generalità in certi atti, che, pur con talune mie riserve per le conseguenze arrecate in materia di pubblicità immobiliare da una certa estensione dell'iniziale progetto, ha risposto comunque ad una nobile e seria esigenza.

Mi sembra giusto — e non è, nemmeno questo, un effetto del clima post-natalizio! — ringraziare anche il Guardasigilli. Lo stralcio al suo progetto, al quale egli ha aderito per trasformarlo in una collaborazione alla redazione di questo testo, ha infatti agevolato lo inserimento delle nuove norme nel codice civile (il che per me, amico della sistematica, è non piccolo pregio); ha portato poi a quella riduzione dei limiti d'età per la stessa adozione ordinaria, che pure da tempo si auspicava; ha concorso infine, grazie anche alla collaborazione diretta e personale sua e dell'onorevole sottosegretario, all'affinamento tecnico del testo.

Così come trasmesso all'Assemblea mi sembra quindi che il progetto si sforzi di attuare, nell'ambito ad esso proprio, quel principio costituzionale dell'assistenza all'infanzia abbandonata, che — come ripeto — è così rilevante, in sé e nei suoi riflessi sociali e giuridici.

Indubbiamente — e già lo dicevo — vi sono taluni aspetti che hanno suscitato perplessità degne di rispetto, e che non mancheranno di richiamare anche l'attenzione dell'altro ramo del Parlamento, della stampa, della dottrina. Per parte mia, non pretendo certo di parlarne *ex professo* in questo tardo scorcio di seduta: anche perché ne hanno già trattato altri colleghi, e con viva competenza ed amore. Mi limiterò quindi a qualche altro telegrafico cenno, nel senso reale del termine.

Di grosso rilievo è così il tema del rapporto con la famiglia d'origine: o già nota al tempo dell'adozione, o che successivamente ri riveli. Ora io non sottovaluto il vincolo di sangue, né voglio ignorare taluni casi di emergenza, in cui non un sostanziale malvolere impedisce il riconoscimento del figlio o lo adempimento nei suoi confronti dei doveri propri dei genitori, ma qualcuna delle situazioni gravi che la vita talora presenta. Credo però sia nostro dovere — salve le garanzie possibili, e ferma la nostra posizione di fronte al matrimonio — andare incontro soprattutto all'interesse del bambino, vera vittima incol-

pevole delle più varie e spesso illegittime situazioni. Ora l'esperienza, dolorosa ma pur reale, dimostra che molte persone, ove non abbiano la certezza di poter tenere con sé definitivamente il bambino ricevuto nella propria casa, non si sentiranno mai di compiere questo passo dell'adozione. Molti bambini resterebbero così in stato di abbandono o, pur se assistiti negli istituti, tuttavia privati di quel vero affetto familiare, che è essenziale già nella prima età.

Questo mio non è sentimentalismo, ma constatazione obiettiva della realtà e dei suoi riflessi. Sì, anche dei riflessi, perché anche di essi il legislatore deve occuparsi: è ben noto infatti in qual misura incidano sulla vita futura del bambino l'esser cresciuto in una famiglia disordinata o la mancanza totale di una famiglia.

È chiaro poi — mi permetto di ricordarlo — che l'abbandono, nel senso inteso dalla proposta di legge, è uno stato di fatto concreto ed ampio, non solo una temporanea mancanza di contatto; si riferisce a tutta la famiglia, e non ai soli genitori, e deve trattarsi di abbandono, ad un tempo, materiale e morale.

Pacifico è ancora il dovere di far luogo ad ogni garanzia, prima che si addivenga al passo definitivo dell'adozione speciale. Io pure confido ed attendo l'impegno più serio del magistrato a questo riguardo. Ecco allora il dovere della ricerca più attenta dei genitori naturali, o di eventuali altri parenti adatti; la previsione dell'invito da rivolgersi loro, accompagnato da opportune prescrizioni da parte del giudice, affinché all'educazione del ragazzo si provveda da parte di chi vi è naturalmente chiamato; ecco la possibile azione per la corresponsione di alimenti. E ben potrà allargarsi ogni impegno pubblico diretto ad assistere anche economicamente chi debba dare questa educazione, e ad assicurare che l'allevamento del bambino sia compiuto proprio nella sua sede naturale e prima, cioè nella famiglia reale.

Giusto, ancora, che si dia ogni garanzia d'impugnabilità dei vari provvedimenti giurisdizionali (compresa anche la revoca della adozione, ove indispensabile e giustificata).

Ma, una volta tutto questo assicurato (e, se occorre, perfezionato), ritengo obiettivamente giusto che si riconosca una preminenza alla tutela più efficace del bambino, cioè — nel caso — al rapporto con la nuova famiglia.

Passando oltre (ma solo per rispetto alla promessa di brevità), ricordo come un altro e serio dubbio sia stato affacciato: se sia il caso, cioè, di ammettere l'adozione speciale anche

nell'ipotesi che i coniugi abbiano già dei figli legittimi. Anche qui non voglio ignorare talune possibili difficoltà, sia di carattere affettivo sia patrimoniale. Mi sembra però che, pur dovendosi raccomandare massima cautela e valutazione estremamente attenta dei casi di specie, non possa escludersi una siffatta possibilità. Molte volte, infatti, proprio i genitori che hanno già figli loro sono i più adatti ad educarne altri, offrendo un clima di affetto anche più esteso. Si pensi ancora, e in particolare, al fenomeno — spesso negativo per l'educazione — del figlio unico: ben potrà esso avere qui il suo modo di superamento. Né si dimentichi che, se vi sono figli di età adeguata, la proposta di legge richiede che siano sentiti. D'altra parte, si tenga presente che l'adottando è sempre un ragazzino in tenera età, quindi spiccatamente idoneo al valido inserimento anche in una famiglia che già abbia dei figli legittimi. Non mancano del resto esempi probanti anche oggi, prima della giuridica disciplina che ci proponiamo di attuare.

Una perplessità — ma in senso opposto — l'avrei anch'io: ed è in tema di preadozione. Certo, l'istituto avrebbe il grande pregio di permettere lo studio della possibilità di una reciproca sintonia tra l'adottando e la sua nuova famiglia. Ma non posso sottovalutare il trauma che probabilmente si verificherebbe in quel bambino che, dopo un esperimento protrattosi magari per lungo tempo, dovesse poi ritornare nella precedente situazione di fatto.

Confido perciò che l'argomento possa essere riconsiderato, e che, in ogni caso, si debba chiaramente interpretare la norma nel senso che la soluzione dei rapporti istituitisi possa aver luogo soltanto nell'interesse del bambino. Si consideri del resto — e non è questa una osservazione soltanto lapalissiana — che i figli legittimi non si possono scegliere, e non sono certo dismettibili ove l'esperienza della convivenza non andasse bene! E qui, dove abbiamo in più la possibilità della scelta iniziale? Nel dir questo, mi rendo ben conto che un argomento siffatto può apparire niente più che suggestivo. So bene che, nel caso dei figli legittimi, c'è un impegno naturale, di sangue. Mi sembra, tuttavia, che l'accenno possa indurre a qualche non inutile considerazione.

Non nascondendomi, dunque, l'utilità di un sondaggio sulla possibilità di quella che ho dianzi definito «sintonia», penso che debba piuttosto accentuarsi l'importanza a tal fine della fase che precede la preadozione.

Vi si potrebbe infatti far luogo ad un esame attento delle attitudini e caratteristiche di vita di coloro che aspirano ad adottare, e anche ad un avvicinamento tra loro e il bambino in incontri di carattere preliminare. E un aspetto, comunque, che mi pare doveroso sottolineare.

Ho accennato così a taluni temi, rispettando, almeno, la promessa — che non sempre so mantenere — di reale sinteticità. Certo, pur esprimendo anche così il mio consenso all'iniziativa, non mi nascondo che essa affronta soltanto una parte del problema: che restano cioè aperte molte altre questioni connesse e concrete.

Vien così subito alla mente il tema generale del diritto di famiglia. Traggo anzi lo spunto da questa discussione per rinnovare l'espressa e formale volontà del mio gruppo, non da oggi proclamata, di trattare quel tema seriamente, agevolato oggi dal sospirato progetto di legge approvato dal Governo.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*.
Sospirato da me!

BREGANZE. V'è la questione del tribunale della famiglia o, più in generale, di un giudice della famiglia: ecco un problema a cui dobbiamo davvero dare una realistica soluzione, non potendo accontentarci di propositi o di illusioni. Credo, anzi, che si debba dedicarvi particolare attenzione nel tracciare le linee del nuovo ordinamento giudiziario.

Mi riferisco ancora all'esigenza, altre volte sottolineata, di coordinare davvero l'assistenza pubblica, con specifico riguardo alla famiglia: ferma la libertà della provvida iniziativa anche non pubblica, che tante benemerenze ha acquisito.

E qui si aprirebbe, onorevole ministro, il grosso tema degli istituti di assistenza all'infanzia (che resteranno pure in atto, anche dopo questa legge!), degli orfanotrofi e degli enti simili. Dobbiamo preoccuparci dell'inserimento nella società dei giovani, una volta dimessi dalle istituzioni in parola: ed è tema di estrema gravità.

Penso altresì all'esigenza di concorrere, per quanto ci è dato, alla preparazione dei giovani al matrimonio e alla famiglia. Penso all'ordinato sviluppo di questa, e alla sua tutela: il campo è pressoché sconfinato.

Oggi tuttavia — e pur con queste più larghe prospettive e speranze — abbiamo dinanzi a noi un progetto che segna una tappa obiettiva di progresso. E a questo progetto va

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1967

il nostro apprezzamento sincero, con l'auspicio e la volontà che, pur non escludendosi eventuali non ritardanti miglioramenti, esso possa presto tradursi in operante valida realtà. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola per adempiere un dovere che mi viene imposto dalla mia coscienza di deputato e, come tale, di uomo che deve assolvere alla funzione di legislatore. Debbo però con rammarico constatare che si è voluto impedire che questo dibattito si giovasse di una pausa di meditazione, di una battuta d'intervallo di una sola notte, la quale pure avrebbe consentito alla Camera — secondo quella che è la realtà fisica di ogni individuo — di seguire con maggiore attenzione il prosieguo della discussione. Era ovvio infatti che, arrivati alla conclusione di dover proseguire ad ora così tarda il dibattito, questo si riducesse ad una discussione intima fra pochi colleghi! Del resto, anch'essi sono presenti soltanto perché, in questo momento, non si sentono di abbandonare l'aula; può darsi, però, che fra poco tempo l'aula sarà completamente deserta. Anzi, tutto lo fa pensare fin da ora.

Questo pone il problema della validità dell'intervento di un deputato. A che serve parlare nella Camera in queste condizioni?

Quando si parla si presume di poter dibattere un problema, di potere cioè, dalla dialettica dei gruppi, cogliere quella che dovrebbe essere una scintilla di verità o, quanto meno, il più possibile vicina alla verità! Credo che mai, come questa sera, si imponesse il classico proverbio secondo cui la notte porta consiglio... In realtà, noi abbiamo ascoltato un discorso molto sereno, molto serio, molto equilibrato: quello dell'onorevole Lucifredi. Egli ha posto alla nostra coscienza determinati interrogativi, ha espresso i suoi dubbi, le sue incertezze, le sue perplessità: e lo ha fatto in un tono mirabilmente sereno ed elevato! Credo che sarebbe stato opportuno che ciascuno di noi avesse la possibilità di vagliare, di valutare, di prendere in considerazione quelle obiezioni e quegli interrogativi.

Invece si è voluto, con un colpo di maggioranza formale, protrarre ancora i nostri lavori. E, cosa ancora più grave, abbiamo udito — prima ancora che si passasse alla votazione — un esponente di un gruppo politico permettersi di dire che era già stato stabilito

(senza che la Camera ne sapesse niente!) che il dibattito dovesse continuare questa sera fino al suo esaurimento. Non è con questi metodi, non è con questi sistemi che si nobilita la funzione legislativa! Al contrario: la si avvilisce, la si deprime, la si riduce spesso ad una *vox clamantis in deserto*! In questo modo noi, che dovremmo esser d'esempio all'opinione pubblica, finiamo col dare il peggior degli esempi!

Ciò premesso — e dopo aver sottolineato questa situazione di carenza umana, di carenza di calore nella partecipazione ai lavori parlamentari — entro nel vivo del dibattito. Esporrò le mie considerazioni, sperando che anche l'onorevole ministro di grazia e giustizia mi faccia grazia della sua attenzione: perché, altrimenti, finiremo proprio per ridurre questo dibattito a un monologo! Infatti, il ministro sta parlando con alcuni colleghi; i componenti della Commissione discutono dei fatti loro; il Presidente ha altri problemi a cui accudire: io, dopo tutto, sarei indotto a smettere.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Santagati, consentirà che, dopo cinque ore, io possa parlare con i componenti della Commissione?

SANTAGATI. Ella ha ragione: è proprio questione di resistenza fisica. Questi non sono più lavori parlamentari, diventano lavori forzati!

Entrando nel vivo del discorso, devo mutuare alcuni concetti che sono emersi nel corso del dibattito svoltosi ieri e oggi. Ma preliminarmente — affinché non sembri che il mio discorso sia velato da reticenze — desidero dichiarare che in linea di massima concordo con l'impostazione che è stata data al provvedimento dalla Commissione. Devo anzi dare atto all'onorevole relatore del fatto che egli, valendosi dello sforzo congiunto di tutti i componenti della Commissione, ed attraverso una maggiore puntualizzazione di ermeneutica giuridica, ha cercato di rendere più accessibile e quindi più accettabile la proposta di legge originaria delle colleghe democristiane.

Non mi soffermerò (anche perché data l'ora tarda non sarebbe di buon gusto) sui problemi generali relativi all'infanzia abbandonata anche perché le dotte relazioni, e delle colleghe democristiane, e dell'onorevole relatore, che le ha sintetizzate rendendole più pertinenti all'oggetto, hanno, per chi abbia avuto vaghezza di studiarle, aperto ampi orizzonti conoscitivi sulla materia (anche se al sottoscritto, per la sua specifica attività professionale

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1967

di avvocato, non è sfuggita la necessità di talune nuove impostazioni e di nuove formulazioni che soddisfino alcune maggiori esigenze emerse nel corso di questi anni).

Praticamente abbiamo visto che con questa nuova proposta di legge si intenderebbe innanzitutto colmare talune lacune che, alla luce dell'esperienza, si sono riscontrate nei due istituti vigenti nel nostro codice, dell'adozione e dell'affiliazione. In considerazione di ciò, penso che questo terzo istituto che viene a mettersi *a latere* dei due istituti già esistenti, in linea di massima debba essere considerato accettabile, salvo quelle riserve e puntualizzazioni che da qui a poco andrò a fare.

Innanzitutto debbo sottolineare che l'istituto della adozione classica, tradizionale, (pur essendo un istituto vetusto: risale all'epoca romana, poi subì delle fasi di involuzione, fu rimesso in auge dai codici napoleonici, poi trasfuso nel codice civile del 1865 e infine inserito nel codice del 1942) è stato lasciato pressoché intatto dalla proposta di legge in esame. Ciò significa che si è voluto sottolineare la differenziazione fra l'adozione tradizionale classica e l'adozione speciale, come oggi si è voluto definire questo nuovo istituto. Si è soltanto inserito un elemento modificatore, nei primi due articoli dell'attuale proposta di legge; si è inteso cioè modificare, il vigente istituto della adozione soltanto in qualche particolare e soprattutto si è voluto abbassare il limite di età, portandolo a 35 anni nella normale accezione e a 30 anni in casi particolari.

In linea di massima non ho rilievi da muovere a questa innovazione. Ritengo cioè che un abbassamento dei limiti di età, purché sia sempre mantenuta la differenza di diciotto anni fa adottante e adottato, si utile. Infatti, poiché il codice civile stabilisce che l'adottante deve avere cinquanta anni (o, in casi eccezionali quaranta anni), e poiché nella maggioranza dei casi, moglie e marito non hanno la stessa età, si verifica l'inconveniente (che noi nella pratica forense molte volte abbiamo occasione di registrare) che mentre il coniuge più anziano (che è quasi sempre l'uomo) può iniziare e portare a compimento la procedura di adozione, alla moglie, che per tradizione, in genere, è più giovane del marito, non è consentito di poter adottare congiuntamente al coniuge. Praticamente, si verifica quindi una duplicazione di procedure. Assistiamo spesso al caso di due coniugi che adottano separatamente in tempi diversi: prima il coniuge più anziano, cioè quello che ha già raggiunto l'età voluta dalla legge, poi l'altro

coniuge quando anch'egli ha raggiunto questa età. Naturalmente, tutto ciò produce diversi inconvenienti. Il primo è di ordine psicologico, nel senso che l'adottato entra nella famiglia quasi come figlio di uno solo dei due coniugi, e quindi si trova a disagio. L'altro inconveniente, sempre di natura psicologica, riguarda, ovviamente, l'altro coniuge, che non ha potuto portare a compimento la procedura dell'adozione.

A questi inconvenienti di natura psicologica si aggiungono quelli di ordine giuridico, e cioè situazioni familiari, successorie e patrimoniali, che non sono quelle proprie di un normale *status* familiare. Tutto ciò crea, naturalmente inconvenienti e difficoltà.

C'è, infine, un altro inconveniente che non è da trascurare, anche se non è di ordine primario, cioè la duplicità della spesa che bisogna sostenere quando si rende necessaria una doppia procedura di adozione. Infatti dopo completata la procedura dell'adozione da parte di un coniuge, l'altro coniuge, quando dovrà a sua volta chiedere l'adozione, dovrà ripetere tutte le formalità e la documentazione a cui il coniuge più anziano si è dovuto già sobbarcare, con conseguente dispendio di danaro e di tempo.

Perciò, a me pare che il correttivo dell'abbassamento del limite di età debba essere accolto. Tuttavia, mi permetto di sottolineare che, con l'abbassamento del limite di età, non tutti gli inconvenienti sono stati risolti, perché molti di essi rimangono. Con il limite di età più basso, anche un coniuge più giovane può trovarsi in condizione di poter adottare; però, siccome tra i due coniugi vi è sempre una certa differenza di età, ecco che gli inconvenienti, dei quali ho fatto cenno, si ripropongono: il coniuge più anziano che ha raggiunto l'età voluta dalla legge potrà procedere all'adozione. L'altro coniuge potrà, a sua volta, procedervi ma solo in un secondo momento.

Quindi, una volta che si è voluto affrontare questo problema, mi pare che sarebbe stato opportuno approfondirlo in Commissione; comunque, se questa Assemblea fosse meno disattenta e più proclive ad affrontare i problemi legislativi, nulla vieterebbe che questi inconvenienti venissero eliminati in quest'aula con opportuni emendamenti in sede di articoli.

Chiusa questa prima parte del mio intervento che riguarda l'adozione tradizionale, passo brevemente ad enunciare alcuni concetti relativi al nuovo istituto che si aggiunge ai due preesistenti. Non per voler fare riferi-

menti di ordine storico-politico, ma per amore della verità e della obiettività, dobbiamo constatare che questo terzo istituto è conseguenza, o per lo meno temporalmente, uno sviluppo dell'istituto della affiliazione, che fu immesso nella legislazione italiana con i codici del 1942.

L'istituto dell'affiliazione venne accolto con molto entusiasmo, in quanto si pensò che con esso si sarebbero potute eliminare talune rigidità, talune incrostazioni tradizionali e storiche dell'adozione. Anzi, si può dire che con l'istituto dell'affiliazione si sia affrontato per la prima volta nella legislazione italiana il problema dell'infanzia abbandonata. Infatti, l'adozione assolve solo in minima parte la funzione di venire incontro ai minori abbandonati, mentre risponde ad altre finalità che una lunga tradizione storica ha dimostrato essere validissime ed importantissime: quella di consolidare i vincoli patrimoniali in seno alla società familiare, di creare una cognazione puramente fittizia, che sia però il surrogato della vera e propria parentela di sangue, e quella di inserire in certi patrimoni familiari tradizionali la presenza del figlio adottivo, che eviti la dispersione del patrimonio e la devoluzione dello stesso allo Stato. Proprio per questo il legislatore ha equiparato, ai fini dell'imposta di successione, il figlio legittimo al figlio adottivo, accordando all'uno e all'altro le stesse agevolazioni fiscali.

Alla luce dell'esperienza si può osservare che, in molte regioni d'Italia, l'istituto dell'affiliazione si è palesato utilissimo e valido anche se concordo con il relatore e con le presentatrici della proposta di legge sull'osservazione che l'andamento di questo istituto nelle varie regioni d'Italia è stato quanto mai difforme. Infatti, in alcune regioni l'affiliazione è stata molto richiesta, mentre in altre è stata lasciata in non cale. Ciò dimostra che questo istituto si è attagliato a certi ambienti e a certe situazioni sociali ed economiche locali. Nelle zone in cui ha attecchito, ha avuto una valida prospera vicenda; dove non ha attecchito, si è dimostrato inoperoso o poco operoso. L'affiliazione inoltre, spesso, si è dimostrata una scappatoia per consentire l'ingresso nella famiglia di quei figli adulterini che l'adozione tassativamente impedisce di inserire nel nucleo familiare.

Però l'istituto dell'affiliazione ha dimostrato che bisognava continuare per la strada intrapresa, che esso non poteva essere considerato fine a se stesso, ma doveva necessariamente comportare l'approfondimento di un

problema che il legislatore del 1942 si era posto ed aveva affrontato con molta efficacia. Ecco perché questa proposta di legge si inserisce nel ciclo di sviluppo delle provvidenze legislative a favore dell'infanzia abbandonata, e nelle sue linee generali, nei suoi principi ispiratori, nelle sue impostazioni fondamentali è da considerare accettabile. Essa infatti vuole avere riguardo non soltanto a una situazione patrimoniale o tradizionale familiare, quale è quella che in genere viene presa in considerazione dall'adozione, non vuole soltanto limitarsi ad inserire temporaneamente, occasionalmente o parzialmente nella famiglia il bimbo abbandonato, ma lo vuole inserire nel nucleo familiare nel modo più completo.

Sotto questo profilo il nuovo istituto dell'adozione speciale è accettabile. Però *adelante, Pedro, con juicio!* Andiamoci cauti, procediamo con molto senso di responsabilità nell'applicazione di questo nuovo istituto.

Innanzitutto vorrei sgombrare il terreno da tutte quelle interpretazioni suggestive e di natura puramente demagogica che si vogliono dare a questo istituto che il Parlamento ha preso in esame e intende portare a compimento. Non vorrei che si volesse contrabbandare, attraverso questo nuovo istituto giuridico, tutt'altra merce; non vorrei cioè che si volesse cominciare ad aprire una breccia vistosa nell'istituto familiare per provocare poi, attraverso questa breccia di Porta Pia (o non pia) nuove vulnerazioni all'istituto familiare. In tal caso sarebbe evidente la volontà di prendere a pretesto la nuova formulazione giuridica per navigare verso altri lidi, che noi non siamo disposti ad attingere.

Indubbiamente le osservazioni che sono state fatte in quest'aula dall'onorevole Galdo, del mio stesso gruppo, sono quanto mai da meditare e da tenere in evidenza. Vorrei che qui noi tutti ci chiedessimo fino a che punto si voglia arrivare e che cosa si voglia codificare. Esistono incertezze giuridiche circa la definizione dello stato di abbandono che già sono state sottolineate e che non ripeterò per amore di brevità. Anche il fatto che, con l'adozione speciale, si elimina praticamente ogni rapporto fra l'adottato e la famiglia d'origine, costituisce motivo di perplessità. Si è voluto giustificare ciò sottolineando i pericoli che potrebbero derivare dal fatto di lasciare l'adottato con un piede nella staffa della vecchia famiglia e con l'altro nella staffa della famiglia di adozione, e sotto il profilo logico il discorso potrebbe sembrare accettabile, ma in realtà non lo è. *Lo ius sanguinis*,

il vincolo familiare, non è un fatto puramente meccanico, edonistico, utilitaristico, che ad un certo momento possa essere annullato e distrutto. Bisogna se mai trovare il sistema di non bruciare tutti i ponti con la famiglia naturale dell'adottato, una famiglia che è esistita ed è nata da un matrimonio.

Ecco allora che qui riaffiorano le perplessità, le incertezze e i dubbi, dei quali questa sera anche l'onorevole Lucifredi si è fatto interprete. Questo è un problema di coscienza e non un problema che attiene ad una fredda enunciazione tecnico-giuridica. Qui ci troviamo a codificare norme le cui conseguenze potrebbero essere veramente gravissime nell'ambito di quel vincolo naturale, di quel vincolo di consanguineità che travalica qualsiasi fredda ed astratta norma giuridica.

Non v'è dubbio che quando un bambino nasce da certi genitori, chiunque essi siano, anche i meno commendevoli, egli è sempre legato con loro da un vincolo naturale. Il sangue non è acqua, si dice, e come tale non crea soltanto rapporti ancestrali, ma situazioni psicologiche, affettive e anche etiche, dalle quali non si può assolutamente prescindere. Dobbiamo allora andar cauti nell'abbassare questa saracinesca sulla famiglia originaria del minore abbandonato, altrimenti ritorneremo ai fatti piuttosto languorosi descritti dai romanzi dell'ottocento; ai figli che ritrovano i padri dopo lunghe vicissitudini, ai romanzi cioè cari a Dumas, a Carolina Invernizio o ad altri romanzieri dell'epoca, che avevano come protagonista il vincolo di sangue e che sono stati spesso fonte di enormi commozioni popolari o di enormi effusioni lacrimali. Consideriamo la realtà di una famiglia legata da vincoli di sangue, qualunque possa essere l'indegnità dei genitori, e pensiamo alla possibilità — almeno apriamo tale prospettiva — che un padre per quanto ingrato, per quanto immemore, per quanto indegno, possa un giorno ricredersi, pentirsi e possa ancora reclamare la sua creatura, anziché dovergli dire: ormai tu non ci sei più, ormai la legge ti ha messo al bando. Non creiamo queste tristi situazioni che potrebbero essere veramente gravi, perché allora noi daremmo vita ad una nuova specie di ergastolo familiare e ad una situazione quanto mai tragica e dolorosa. I correttivi possono essere trovati, onorevole ministro e onorevole relatore.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Perché non li avete proposti a tempo questi correttivi? Io mi trovo improvvisamente di

fronte al preannuncio di questi emendamenti con i quali si vuole svuotare la legge del suo contenuto.

SANTAGATI. Le posso dire che i colleghi del mio gruppo, onorevoli Galdo e Romeo, si sono battuti in Commissione perché taluni emendamenti venissero approvati.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Non è vero.

SANTAGATI. È così. E poi ella mi insegna che come stasera, in obbedienza ad una norma procedurale, continuiamo e discutere alle 22, magari stanchi entrambi di ascoltarci, così sempre in virtù di una norma di procedura parlamentare ella non può vietare che vengano presentati emendamenti in aula.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Io non mi sogno affatto di vietarlo.

SANTAGATI. E allora perché fa queste rampogne?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Non faccio rampogne; dico che la discussione, che voi volete così profonda, sarebbe stata molto agevolata dal preannuncio di questi emendamenti, perché allora tutti gli oratori intervenuti nella discussione avrebbero avuto modo di parlarne.

SANTAGATI. Nei termini procedurali presenteremo i nostri emendamenti. Chiedevamo una notte di meditazione e di ripensamento. La nostra proposta è stata respinta dalla maggioranza e quindi noi siamo qui sulla breccia — non di porta Pia naturalmente — a discutere di questa legge.

Dicevo che i correttivi ci possono essere. Si tratta semplicemente di studiare, di approfondire il problema. E poi ella sa che mentre in Commissione ogni deputato risponde del suo lavoro in quella sede, in aula ogni deputato che senta il diritto-dovere di studiare i progetti di legge, può portare il suo contributo per un maggior approfondimento dei problemi in discussione. Quindi nulla vieta che ora, venuti a conoscenza dell'ordine dei lavori, si sia approfondito da parte nostra il problema.

Per quanto concerne appunto questi correttivi di cui parlavo, desidero soffermare soprattutto la mia attenzione sull'articolo 314/26 su cui noi francamente siamo molto, ma molto perplessi, per non dire che siamo contrari a tale articolo. Stabilisce questo articolo: « Per effetto della adozione speciale l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.

L'adozione speciale non instaura rapporti di parentela tra l'adottato e i parenti collaterali degli adottanti.

« Con l'adozione speciale cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali e le norme penali fondate sul rapporto di parentela ».

Ebbene, è sul dettato di tale articolo che noi vorremmo richiamare l'attenzione del Parlamento. In questo articolo sono fatti salvi i divieti matrimoniali e le norme penali fondate sul rapporto di parentela. Questo riguarda soltanto l'aspetto dell'incesto in linea di massima, nonché i reati che si muovono attorno a questa materia; per quanto l'onorevole relatore, che è un insigne giurista, saprà certamente che anche nella famiglia normale l'incesto, qualora non vi sia la condizione di procedibilità del pubblico scandalo non è penalmente perseguibile, in quanto rimane nel chiuso dell'alveo familiare.

Ma il punto è un altro, ed è rappresentato dalla ipotesi opposta che qui è stata avanzata da altri colleghi ed è stata ribadita con tanta incisività dall'onorevole Lucifredi. In sostanza, una volta creata questa *fiction iuris*, nell'ambito della famiglia di adozione si potrebbe verificare l'insorgere di una situazione sentimentale, che prescinde dalla fredda norma giuridica. Cioè, ad un certo momento, anche se per legge, si è fratello e sorella, padre e figlia, o madre e figlio, in effetti non essendovi alcun vincolo di consanguineità, potrebbero scomparire quelle remore, quei doverosi impedimenti, che soltanto un uomo bruto può superare, violando le leggi della natura ed operando nella maniera più indegna e più immonda. Non vi sarebbe la remora, non vi sarebbe il freno della consanguineità, che poi non è neppure una remora: è un istinto. Noi osserviamo anche in talune categorie subumane l'istinto della maternità, l'istinto della protezione della prole e l'incapacità ad effettuare accoppiamenti incestuosi. Ora, se questo avviene perfino in alcune categorie animali, a maggior ragione questa remora esiste tra gli uomini, perché costituisce un fatto di sangue, di istinto, di natura.

Ma nell'ipotesi in esame tutte queste remore, tutti questi vincoli, tutte queste inibizioni non vi sarebbero, per cui si potrebbe benissimo assistere alla formazione di conubi, che giuridicamente sarebbero incestuosi, ma dal punto di vista del vincolo naturale non sarebbero tali. Cerchiamo quindi di eliminare anche questo inconveniente.

Ma soprattutto cerchiamo di eliminare un altro inconveniente che ci preoccupa più di

quelli che abbiamo già sottolineato: eliminiamo l'assoluta irreversibilità stabilita dal provvedimento in esame (ecco finalmente una formula di irreversibilità, che sarebbe consacrata dal codice), secondo la quale il figlio, una volta entrato nella famiglia adottiva, non può più riallacciare i rapporti con la famiglia originaria. Altrimenti sarebbero bruciati tutti i ponti e spezzata ogni soluzione di continuità, sarebbe materialmente impedito a un padre, a un genitore, che si volesse ricredere, che si volesse mettere sulla via della redenzione, di unirsi al figlio, o a un figlio, che volesse ritrovare il padre, di riunirsi al genitore.

Mentre mi avvio alla conclusione, signor Presidente, desidero ribadire qual è stata la ragione profonda che ci ha spinti a prendere parte a questo dibattito. Tale ragione consiste nel fatto che riteniamo che un problema così vasto, così delicato e soprattutto così irto di prospettive e di incognite debba essere esaurientemente meditato ed approfondito. E credo che l'onorevole Reale, malgrado i doveri del suo ufficio ministeriale, non potrà certo dolersi se questa discussione sarà servita a migliorare la proposta di legge in esame. Nella vita si deve tendere sempre alla perfezione o quanto meno alla perfettibilità, onorevole ministro.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Difatti, non sono io che voglio abbreviare la discussione. È bene che lo sappia. Io sono pronto a discutere pure dieci giorni.

SANTAGATI. L'ho capito, onorevole ministro. Però, veda, non vorrei ritornare alla premessa di questo mio intervento. Non vorrei che le leggi le dovessimo fare sotto lo stimolo dello stato di necessità senza che l'Assemblea possa lavorare con la dovuta serenità. Qui mi sembra che ad un certo momento si sia voluta dare l'impressione che la casa stesse per bruciare. Qui non brucia niente. Del resto, questo è il terzo giorno in cui la Camera tiene seduta, dalla ripresa dei lavori parlamentari, e soltanto ieri abbiamo cominciato la discussione sulla proposta di legge Dal Canton. E subito abbiamo sentito pendere su di noi la spada di Damocle delle scadenze irreversibili, delle cogenze, delle necessità imprescindibili, ecc. E invece necessario, onorevole ministro, che questa proposta di legge, che è animata dall'intento nobile di risolvere il problema dell'infanzia abbandonata, venga discussa con serenità, e senza l'assillo di scadenze immediate.

Certo questa proposta non potrà risolvere integralmente tale problema, che è di vaste dimensioni, ma crediamo che servirà a far

trovare una famiglia a tanti minori abbandonati e ad assicurare loro un sereno avvenire. Ma, ripeto, se noi vogliamo che tutto questo avvenga, dobbiamo essere coscienti dei doveri che scaturiscono dal nostro compito e dobbiamo far sì che di questa legge, se ne faccia un ottimo strumento per tutta la società giovanile italiana, che deve essere da noi tutelata e aiutata. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Manco. Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato.

Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, rinviando a domani le repliche del relatore e del ministro.

Avverto che, avendo il ministro onorevole Reale potuto liberarsi dagli impegni che aveva per la mattinata di domani, la Camera terrà domani stesso due sedute.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Non mi oppongo, ricordando però che incombe l'impegno dell'approvazione in prima lettura del bilancio dello Stato e che, per la prima volta quest'anno, è stato approvato l'esercizio provvisorio senza che nessuno dei due rami del Parlamento abbia neppure iniziato la discussione del bilancio dello Stato.

Annunzio di interrogazioni, di interpellanze e di una mozione.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge le interrogazioni, le interpellanze e la mozione pervenute alla Presidenza.

GESSI NIVES. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GESSI NIVES. Sollecito nuovamente la discussione della mozione presentata dal nostro gruppo in merito alla presentazione dei conti della Federconsorzi.

PASSONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSONI. Mi associo per l'interpellanza del mio gruppo sullo stesso argomento.

LUSOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSOLI. Sollecito lo svolgimento della mia interpellanza sulla crisi di mercato del formaggio parmigiano-reggiano.

PRESIDENTE. Interesserò i ministri competenti.

Ordine del giorno delle sedute di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno delle sedute di giovedì 12 gennaio 1967:

Alle ore 10,30:

Seguito della discussione della proposta di legge:

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Legittimazione per adozione a favore di minori in stato di abbandono (1489);

— *Relatore:* Dell'Andro.

Alle ore 16:

1. — Interrogazioni.

2. — *Discussione dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione e la repressione delle frodi doganali tra l'Italia e la Jugoslavia, concluso a Belgrado il 10 novembre 1965 (3246);

— *Relatore:* Di Primio;

Approvazione ed esecuzione del Protocollo per i servizi aerei tra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, concluso a Roma il 22 febbraio 1965 (3247);

— *Relatore:* Bemporad;

Adesione alla Convenzione doganale relativa al materiale ricreativo destinato alla gente di mare, adottata a Bruxelles il 1° dicembre 1964 e sua esecuzione (3304);

— *Relatore:* Storchi;

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 5 che modifica gli articoli 22 e 40 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 20 gennaio 1966 (3453);

— *Relatore:* Bemporad.

3. — *Discussione della proposta di legge:*

CASSANDRO ed altri: Riconoscimento della Consulta nazionale quale legislatura della Repubblica (2287);

— *Relatore:* Dell'Andro.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1967

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 (2457);

— *Relatori:* Curti Aurelio e De Pascalis, *per la maggioranza*; Delfino; Valori e Passoni; Barca, Leonardi e Raffaelli; Alpino e Goehring, *di minoranza*.

5. — *Discussione della proposta di legge costituzionale:*

AZZARO ed altri: Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia (2493);

— *Relatore:* Gullotti.

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Adesione alla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e sua esecuzione (*Approvato dal Senato*) (3036);

— *Relatore:* Russo Carlo.

7. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

FODERARO ed altri: Modifiche all'articolo 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, relativamente ai limiti di peso per i veicoli da trasporto (1772);

BIMA: Modifiche agli articoli 32 e 33 del Codice della strada (1840);

— *Relatori:* Cavallaro Francesco e Sammartino.

8. — *Discussione del disegno di legge:*

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (707);

— *Relatore:* Fortuna.

9. — *Discussione delle proposte di legge:*

NATOLI ed altri: Disciplina dell'attività urbanistica (296);

GUARRA ed altri: Nuovo ordinamento dell'attività urbanistica (1665);

— *Relatore:* Degan.

10. — *Discussione delle proposte di legge:*

CRUCIANI ed altri: Concessione della pensione ai combattenti che abbiano rag-

giunto il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (28);

VILLA ed altri: Concessione agli ex combattenti che abbiano raggiunto il 60° anno di età di una pensione per la vecchiaia (*Urgenza*) (47);

DURAND DE LA PENNE ed altri: Assegno annuale agli ex combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (161);

LENOCI e BORSARI: Concessione di una pensione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età (*Urgenza*) (226);

LUPIS ed altri: Concessione della pensione ai combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (360);

BERLINGUER MARIO ed altri: Concessione di una pensione agli ex combattenti ed ai loro superstiti (*Urgenza*) (370);

COVELLI: Concessione di una pensione vitalizia agli ex combattenti (*Urgenza*) (588);

BOLDRINI ed altri: Concessione di pensione in favore degli ex combattenti (*Urgenza*) (717);

— *Relatore:* Zugno.

11. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche alla legge 10 febbraio 1963, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali (1062);

— *Relatori:* Di Primio, *per la maggioranza*; Almirante, Accreman, Luzzatto, *di minoranza*.

12. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per il comando del personale dello Stato e degli enti locali per la prima costituzione degli uffici regionali (1063);

— *Relatori:* Piccoli, *per la maggioranza*; Almirante, *di minoranza*;

Principi e passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali (1064);

— *Relatori:* Baroni, *per la maggioranza*; Almirante, *di minoranza*.

La seduta termina alle 22,10.

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. VITTORIO FALZONE

**INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE
E MOZIONE ANNUNZiate***Interrogazioni a risposta scritta.*

CAPRARA, FAILLA E BARCA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Sulla notizia di stampa secondo la quale l'ENI avrebbe deciso di realizzare un nuovo impianto chimico per la produzione dell'ammoniaca in Puglia.

Gli interroganti chiedono di avere tutte le informazioni riguardanti la localizzazione, le caratteristiche tecniche ed economiche riguardanti il nuovo ciclo di produzione e il suo coordinamento sui precedenti programmi dell'ENI come esposti al Parlamento. (19683)

ROBERTI, GALDO E SANTAGATI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere per quali motivi l'Ispettorato dei trasporti e della motorizzazione civile di Napoli non ha inteso ancora revocare le concessioni alla ditta Guardascione & C., — società a responsabilità limitata, esercente trasporti pubblici, con sede in Bacoli — a norma della circolare Ministeriale del 20 dicembre 1950, protocollo n. 30302 ed ai sensi dell'articolo 34 della legge 28 settembre 1939, n. 1822; considerato che la ditta Guardascione è ostinatamente inadempiente sia nei confronti del personale dipendente cui ritarda o addirittura omette il pagamento della retribuzione, oltretutto il versamento dei contributi, sia nei confronti della sicurezza del servizio per deficienze varie che mettono in pericolo la regolarità dell'esercizio e la sicurezza del personale. (19684)

PICCIOTTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga opportuno intervenire perché tutte le ditte appaltatrici di lavori pubblici in Calabria, per i periodi di sospensione dei lavori per il maltempo, richiedano l'intervento della Cassa integrazione salari. (19685)

PICCIOTTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia vero che si voglia abolire la pretura di Spezzano Sila, grosso centro della fascia presilana in provincia di Cosenza, e se non ritenga opportuno accantonare tale eventuale provvedimento, considerando il danno che ne verrebbe alla popolazione di Spezzano Sila e di tutti i comuni vicini. (19686)

PICCIOTTO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle*

zone depresse del centro-nord e al Ministro dei lavori pubblici. — Per conoscere i motivi che hanno consigliato di non mettere in vendita le carte geologiche preparate dalla Cassa e per sapere se non intendano intervenire perché al più presto siano messe in vendita o, in via subordinata, fornite a quanti (parlamentari, studiosi ed enti) abbiano bisogno di consultarle. (19687)

PICCIOTTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere come mai non vengano iniziati i lavori per la costruzione del nuovo edificio postale a Camigliatello Silano, importante centro turistico, pure avendo il comune di Spezzano Sila già da tempo acquistato e concesso il suolo. (19688)

PICCIOTTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere come mai il Comune di Serrapedace unico fra tutti i Comuni della fascia presilana cosentina non abbia ancora ottenuto il finanziamento della rete idrica. (19689)

PICCIOTTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere con quali misure e provvedimenti intenda accelerare i lavori di costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, visto che, come da sua dichiarazione pubblica, solo 91 chilometri sono stati aperti al traffico e oltre 300 sono appaltati o in costruzione; per sapere se non sia opportuno intervenire presso tutte le ditte appaltatrici per una più larga e adeguata assunzione di manodopera, e, in ogni caso, esercitare tutte le forme di controllo permesse dalla legge sugli appalti per evitare ritardi nei lavori. (19690)

BRANDI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se non ritenga di voler concedere ai comuni di San Gregorio Magno, Ricigliano e Romagnano al Monte (in provincia di Salerno) la inclusione nella lista di quelli ammessi ad usufruire dei benefici per le zone depresse, in considerazione della situazione di grave disagio in cui versano, e tenendo conto, in particolare che:
a) i territori dei predetti comuni, ubicati sui monti tra il Vallo di Diano e l'Alta Valle del Sale, anche in relazione all'estremo frazionamento della proprietà terriera, danno un reddito bassissimo;

b) in questi ultimi tempi si è prodotto un esodo impressionante di contadini, con

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1967

il conseguente abbandono delle campagne (la manodopera costretta all'emigrazione si aggira sul 30 per cento circa);

c) l'assoluta mancanza di viabilità interpodereale, di opere di irrigazione, di elettrificazione rurale, di sistemazione idrogeologica, rende impossibile ogni forma di iniziativa;

d) anche la pastorizia, che era una delle maggiori fonti di introito per le popolazioni della zona, ha subito una paurosa flessione;

e) i suddetti comuni hanno deficienza di locali scolastici, hanno una limitatissima rete di fognatura e due di essi (Ricigliano e Romanato al Monte) mancano del tutto di acquedotto, mentre San Gregorio Magno ne ha uno assolutamente insufficiente. (19691)

RAFFAELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se — sciogliendo la riserva contenuta nell'ultima parte della risposta alla interrogazione n. 3062 (Atti Parlamentari — Camera dei deputati — IV legislatura — Discussioni — seduta 18 marzo 1964) — non ritenga di dover fornire le notizie relative alla definitiva destinazione dei terreni demaniali posti in gola sinistra del fiume Arno in comune di Pisa. (19692)

RAFFAELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere, relativamente alla lotteria di Capodanno 1967:

1) il numero dei biglietti venduti e l'introito lordo;

2) le spese sostenute distintamente per: aggio ai rivenditori, pubblicità, stampa, amministrazione, compensi eventuali per lavoro straordinario, eventuali premi in deroga, ecc;

3) il monte premi;

4) l'introito netto dello Stato. (19693)

FASOLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali sono le ragioni per le quali — mentre i lavori di costruzione dell'autostrada Sestri Levante-Livorno sono sufficientemente avanzati nei lotti del tracciato che congiunge Brugnato (La Spezia) alla Toscana — detti lavori sono invece ancora da iniziare nel tratto che deve congiungere Brugnato a Sestri Levante, cioè a dire il tratto la cui costruzione appare decisiva per evitare il transito sul difficilissimo passo del Bracco.

L'interrogante intende inoltre sapere se il lamentato ritardo sia tale da pregiudicare la realizzazione dell'opera entro il termine di tempo già indicato dalla SALT, costruttrice dell'autostrada e se non ritenga il Ministro — ove ne sia il caso — di intervenire presso gli

organi competenti, perché siano espletate sollecitamente le procedure onde si possa por mano al più presto ai lavori anche nell'indicato tratto Brugnato-Sestri Levante. (19694)

FASOLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga di dover procedere — con proprio decreto — alla classificazione delle opere relative ai corsi d'acqua che attraversano gli abitati di Riomaggiore, Manarola, Vernazza, Monterosso, Levanto, Bonassola e Deiva, tutti in provincia di La Spezia, attesa la necessità — anche di recente emersa — di difendere la linea ferroviaria La Spezia-Genova e beni appartenenti alla provincia ed ai comuni su indicati; nonché di impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie o di altro materiale alluvionale, che possano nuovamente recare rilevante danno al territorio e agli abitati di dette località oppure, producendo allagamenti, possano nuovamente recar danno all'igiene e all'agricoltura. (19695)

BATTISTELLA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere, quali misure ed iniziative intende prendere l'amministrazione dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, per migliorare e potenziare il servizio della linea ferroviaria Milano-Luino, proseguimento con la Svizzera, soddisfacendo le giuste ed inderogabili esigenze di spostamenti rapidi e comodi delle popolazioni residenti nei comuni collegati a questa linea ferroviaria, unico servizio di trasporto ferroviario in funzione che collega questa zona montana del varesotto con Milano, dalla quale Luino per la sua posizione geografica assolve ad una funzione di capoluogo di notevole importanza economica e sociale.

Nel mentre le esigenze economiche e sociali richiedono sempre di più, rapidi e comodi servizi di spostamento di persone e cose, l'amministrazione dell'Azienda delle ferrovie dello Stato ha gradualmente e progressivamente peggiorato i servizi di questa linea. Sono state ridotte le coppie dei treni giornaliere in funzione trasporto passeggeri. Sono attualmente in servizio otto coppie di treni, tutti accelerati. Si noti che all'inizio di questo secolo su questa linea ferroviaria erano in funzione dieci coppie di treni giornalieri, alcuni di essi a carattere diretto e direttissimo, attualmente il servizio trasporto passeggeri da e per Milano cessa alle ore 19,30, dopo di che non ci sono più corse in servizio. Il materiale rotabile usato è molto vecchio e logorato, la velocità commerciale bassissima, il

tempo di percorrenza del tragitto Luino-Milano e viceversa, distanza circa 80 chilometri, è di due ore.

Dall'abbandono e dalla trascuratezza di questa linea ferroviaria da parte dell'amministrazione dell'Azienda ferrovie dello Stato ne derivano due gravissime conseguenze:

1) da una parte le carenze di questo servizio ferroviario non possono che provocare gravi disagi agli utenti e conseguenze serie all'economia di una zona depressa economicamente quale è quella del luinese;

2) d'altra parte questo inadeguato e pessimo servizio di trasporto offerto agli utenti, non può fare altro che scoraggiarli dallo utilizzare questa linea ferroviaria e stimolare la utilizzazione e l'uso del trasporto individuale e privato, con le conseguenze di uno sviluppo incontrollato della motorizzazione, crisi, paralisi del traffico stradale su una rete stradale insufficiente e inadeguata quale è in particolare quella della regione montana varesina.

L'interrogante chiede inoltre di sapere quali sono le reali prospettive di questa linea ferroviaria per quanto riguarda lo sviluppo o meno del servizio trasporti merci con la Svizzera e l'Europa centro-orientale, se sono fondate o meno le voci di un dirottamento del trasporto merci sulla linea via Chiasso e abbandono di questa linea ferroviaria. (19696)

BIGNARDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali tempestivi, urgentissimi provvedimenti intenda proporre in merito all'imposta cedolare, rilevando che la ridda di voci in circolazione nel perdurante silenzio degli organi governativi provoca disorientamento e disagio nel nostro mercato finanziario con possibile grave discapito dei piccoli risparmiatori. (19697)

DE MEO. — *Ai Ministri della marina mercantile, dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritengano necessario ed urgente provvedere, ciascuno per la parte di sua competenza, al definitivo riassetto giuridico della laguna di Varano (Foggia), ai fini della sua classificazione tra i beni appartenenti al demanio marittimo.

Ciò, in conseguenza alla cancellazione della stessa laguna dall'elenco delle acque pubbliche e, quindi, del demanio idrico, come risulta dal decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1965, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 9 dicembre 1965, n. 306, e di conservare, con tale nuova classificazione, ai cittadini dei paesi rivieraschi di Cagnano

Varano, Carpino ed Ischitella, il diritto di uso civico di pesca utile ed essenziale, già ad essi riconosciuto dalla sentenza feudale del 1° maggio 1810, dall'ordinanza 25 maggio 1811 del ripartitore Biase Zurlo e dal decreto 6 febbraio 1922, n. 1297, del prefetto di Foggia.

Come è ovvio, tali provvedimenti si rendono indispensabili ed urgenti, sia per non depredare i cittadini dei comuni predetti dei loro imprescrittibili ed annosi diritti di pesca, che rappresentano la vita per l'intera popolazione peschereccia locale, sia per dar modo e la possibilità alla capitaneria di porto di Manfredonia ed all'amministrazione provinciale di Foggia di regolamentare e disciplinare giuridicamente la pesca e la mitilicoltura nelle acque della stessa laguna, attualmente abbandonata in quanto considerata in stato di « quarantena », in attesa, appunto della sua definitiva classificazione giuridica tra i beni del demanio marittimo. (19698)

BERNETIC MARIA, FRANCO RAFFAELE, LIZZERO E FASOLI. — *Ai Ministri del bilancio e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sono informati delle attendibili notizie che persistentemente circolano a Trieste in merito al cantiere San Marco, dove, secondo le informazioni delle maestranze dei tecnici e degli impiegati avvengono delle svendite di cospicue quantità di materiali.

Si tratta di varie partite di legname da costruzione, di ferramenta, di viti, di tubi e di ponti già usati per la costruzione della *Raffaello*, materiali nuovi e usati ridotti a rottami che vengono venduti per materiali di scarto a peso.

Si chiede inoltre di conoscere quali sono le ragioni di queste svendite, da chi sarebbero autorizzate, quali modi di licitazione vengono praticati in queste transazioni, quali sono i probabili compratori e se esistono rapporti di persona e di interesse fra chi vende e chi compra. (19699)

NAPOLITANO LUIGI, NATTA, AMASIO E D'ALEMA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e degli affari esteri.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per modificare o far applicare in modo conforme agli interessi dei lavoratori frontalieri occupati nel Principato di Monaco, l'articolo 2 dell'Accordo particolare italo-monegasco sul regime di pensioni di vecchiaia e reversibilità dei lavoratori del 2 aprile 1964.

L'articolo 2 dell'accordo menzionato, come è noto subordina il diritto alla pensione di vecchiaia o reversibilità, accertato per effetto

della totalizzazione dei contributi compiuti nei due paesi, al contemporaneo raggiungimento delle condizioni di età o di inattitudine al lavoro, previste dalle due legislazioni.

Tale disposizione che contraddice i principi informativi contenuti in tutte le Convenzioni bilaterali o regolamenti in materia di sicurezza sociale, viene gravemente a danneggiare i lavoratori interessati, in quanto nella generalità dei casi debbono attendere il limite di età di 65 anni, per ottenere la liquidazione del pro-rate di pensione dovuta in virtù dei periodi di assicurazione compiuti in Italia.

Tale situazione, che riguarda solo le prestazioni dovute dall'INPS che dalla norma, a parere degli interroganti, trae un beneficio non giustificato, richiedono un intervento sollecito per una soluzione equa, che soddisfi le legittime aspettative dei lavoratori interessati, soluzione che può essere trovata in una più larga interpretazione da parte dei Ministri competenti della norma contenuta al richiamato articolo 2 dell'Accordo. (19700)

PEZZINO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.* — Per conoscere quale sorte abbia subito la particolareggiata denuncia in data 27 febbraio 1964 fatta pervenire al Ministero della pubblica istruzione, firmata dal geometra Emilio Giuffrida di Catania e riguardante le gravissime irregolarità riscontrate dal denunciante nei lavori eseguiti in varie province siciliane dall'impresa di cui è titolare tale Gammino Vincenzo, sindaco del comune di Valverde (Catania), nei confronti del quale già pende procedimento giudiziario per altre irregolarità amministrative e contabili commesse nell'esecuzione di lavori presso la Badia Vecchia di Taormina (Messina) e appaltati, allo stesso modo di quelli cui si riferisce la denuncia, dalla Sovrintendenza ai monumenti della Sicilia orientale al tempo in cui ne era titolare l'ingegnere Pietro Lojacono.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere se i Ministri interrogati sono informati:

A) che nella denuncia si afferma:

1) che le irregolarità riguardano lavori finanziati dalle Amministrazioni della pubblica istruzione e dei lavori pubblici (ministeri e assessorati regionali) ed eseguiti dal Gammino in vari edifici pubblici (Palazzo comunale e Chiesa di San Pietro in Siracusa; Chiesa di Santa Sofia in Sortino; Chiese di Sant'Agata, di San Calogero e di San Vincenzo Ferreri in Nicosia; Chiesa di San Giacomo in Caltagirone; Chiesa della Santissima

Annunziata in Paternò) per un importo complessivo di oltre 214 milioni;

2) che di tale cifra oltre 94 milioni sono stati frodati allo Stato mediante:

a) artificiosa maggiorazione dei prezzi unitari rispetto a quelli accettati nello stesso periodo da tutti gli uffici tecnici dello Stato, della regione, delle province, dei comuni, di privati e perfino rispetto a quelli praticati dallo stesso Gammino all'Assessorato regionale ai lavori pubblici per altri lavori (importo complessivo delle maggiorazioni abusive: oltre 77 milioni);

b) calcolo separato delle spese per i conteggi e per l'impianto dei cantieri, che invece dovevano essere comprese nei prezzi unitari (importo complessivo: oltre 17 milioni);

3) che in sede di collaudo dei lavori i collaudatori stranamente non si accorsero mai di nessuna delle macroscopiche irregolarità di cui al punto 2);

4) che i lavori furono tutti assegnati direttamente e personalmente dal Sovrintendente del tempo:

a) senza alcuna gara;

b) secondo la comoda formula « in economia a cottimo fiduciario »;

c) senza alcun ribasso d'asta e con rimborso dello 0,50 o, al massimo, dell'1 per cento;

5) che per tutte le opere eseguite dal Gammino il direttore dei lavori fu lo stesso ingegnere Lojacono;

B) che alla fine di maggio 1964 il dottor Vito Cavallo, inviato a Catania dal Ministero della pubblica istruzione per una inchiesta, ebbe per tre giorni lunghi colloqui con il geometra Giuffrida;

C) che in risposta a una lettera del dottor Cavallo, datata 3 giugno 1964, il geometra Giuffrida, con sua del 18 giugno 1964, reiterava tutte le accuse e forniva ulteriori chiarimenti atti a reperire la copiosa documentazione delle irregolarità.

Infine l'interrogante chiede di conoscere:

I) se tutti gli atti sono stati trasmessi alla magistratura affinché essa possa accertare se e quali responsabilità gravino sull'appaltatore Gammino e sull'ingegnere Lojacono (nonché, eventualmente, su altre persone) per i fatti denunciati con tanta precisione e ricchezza di documentazione;

II) nel caso affermativo a che punto si trova il procedimento, ad ormai quasi tre anni dalla prima denuncia;

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1967

III) nel caso negativo, i motivi per i quali la magistratura è stata tenuta all'oscuro dei fatti e chi si è assunto la gravissima responsabilità di impedire alla giustizia di fare il suo corso. (19701)

FIUMANÒ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato delle pratiche relative ai danni alluvionali del 1959, in particolare all'erogazione dei contributi per la ricostruzione o la riparazione delle case ad uso abitazione.

L'interrogante, tenuto conto dell'appello che i rappresentanti locali dei partiti politici di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria), preoccupati delle numerose pratiche rimaste inevase, hanno rivolto alla deputazione parlamentare calabrese, vorrebbe conoscere quale intenzione abbia il Governo per aderire alle richieste, anche se limitatamente a particolari settori. (19702)

FIUMANÒ. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se — in analogia a quanto praticato per il concorso a segretario tecnico riservato ai geometri, bandito con decreto ministeriale 20 giugno 1963, n. 51398, in base a cui è stato assunto non solo il numero fissato degli 81 vincitori, ma anche il 20 per cento dei fuori graduatoria — non intenda procedere all'assunzione del 20 per cento dei fuori graduatoria degli altri due concorsi: per 87 posti a segretario tecnico riservato ai periti industriali elettricisti, bandito con decreto ministeriale 20 giugno 1966, numero 5140; e per 224 posti a segretario tecnico riservato ai periti industriali meccanici, banditi con decreto ministeriale 20 giugno 1963, n. 5141.

Come può rilevarsi facilmente, trattasi di 3 concorsi tutti banditi sotto la medesima data e con le stesse caratteristiche e, pertanto, l'interrogante è dell'opinione che, anche nell'interesse dei servizi dell'amministrazione ferroviaria, sia opportuno procedere all'assunzione del 20 per cento dei fuori graduatoria dei due concorsi così come previsto dal bando, di cui ai decreti ministeriali. (19703)

DE CAPUA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se è informato che « da diversi giorni », ogni sera, fra le 22 e le 23, la città di Altamura (Bari) rimane per alcuni minuti completamente al buio.

L'interrogante, tenuto presente che molto spesso la luce viene a mancare anche di mat-

tina, con conseguenti disagi per gli artigiani e gli uffici pubblici e privati, chiede che l'inconveniente venga subito eliminato. (19704)

DE CAPUA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se è informato che — nonostante la solerzia dei funzionari addetti alla liquidazione delle domande per l'integrazione di prezzo fatte dai produttori di olio nella provincia di Bari — sarà assai difficile che gli interessati siano liquidati entro termini ragionevoli, se è vero che presso il competente ufficio di Bari (Ispettorato dell'alimentazione) non sembrano sufficienti gli addetti alla istruzione di migliaia di pratiche, rivenienti da migliaia di piccoli produttori di olio e da oltre 700 frantoi.

L'interrogante rileva che, mentre la provincia di Bari è una delle più ricche per la produzione di olio di oliva, è d'uopo tenere in giusto conto l'urgenza di quanti hanno interesse a riscuotere la integrazione di legge per impegni assunti con Istituti di credito e con privati. (19705)

DE CAPUA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga opportuno revocare il decreto del 23 febbraio 1966 con il quale viene vietata la caccia alla selvaggina migratoria successivamente al 31 marzo. (19706)

DE CAPUA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per avere notizie circa la funzionalità della pretura di Altamura (Bari) dopo il passaggio della città di Santeramo in Colle dal mandamento di Altamura a quello di Acquaviva delle Fonti, e se è vero che gli affari civili e penali, nonostante ciò, siano notevolmente aumentati; i primi a causa dell'accrescimento della competenza per valore del pretore, e i secondi per l'esaurirsi degli effetti estintivi della recente amnistia.

L'interrogante chiede di conoscere se si ritiene opportuno disporre:

a) la sollecita assegnazione del secondo pretore;

b) il ripristino del terzo posto di cancelliere e la conseguente assegnazione di detto funzionario;

c) la revoca dell'applicazione del pretore di Altamura alla pretura di Gravina. (19707)

FIUMANÒ. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere: i motivi per cui ancora non si è proceduto alla istituzione del servizio telefonico nella frazione Dirupata del comune di Canolo (Reg-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1967

gio Calabria), malgrado, con lettera del 20 giugno 1966, la direzione dell'esercizio SET di Catanzaro, avesse assicurato l'amministrazione comunale che la località in oggetto sarebbe stata dotata del servizio telefonico « entro il corrente anno »; quali assicurazioni in proposito e quali provvedimenti s'intendono adottare in conseguenza, tenuto conto che Dirupata è un centro abitato, privo fin'anco di strada rotabile. (19708)

BIAGINI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza che nella provincia di Pistoia ben 5 Casse mutue comunali per l'assistenza ai coltivatori diretti e precisamente quelle di Buggiano, Lamporecchio, Larciano, Mazza e Cozzile e Chiesina Uzzanese sono da anni rette da gestioni commissariali malgrado il preciso disposto dell'articolo 8 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, che fissa in cinque mesi il termine massimo del regime commissariale;

che addirittura la Cassa mutua di Buggiano è priva degli organismi elettivi sino dal 1961 mentre per le altre tale illegale situazione si protrae da alcuni anni;

per conoscere, infine, quali immediati provvedimenti intendano assumere in ordine al ripristino della normalità nei predetti organismi essendo risultate finoggi vane tutte le proteste della categoria. (19709)

BIAGINI E BERAGNOLI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per conoscere quali urgenti iniziative intendano assumere per evitare che a seguito della rottura delle trattative tra INAM e i proprietari di farmacie per il rinnovo della convenzione milioni di assistiti siano costretti a pagare direttamente i medicinali a partire dal 15 gennaio 1967; ciò in considerazione che la situazione che verrebbe a determinarsi sarebbe molto più grave di quella verificatasi in occasione della vertenza INAM-medici che causò un notevole disagio per i lavoratori e agitazioni e proteste in tutto il paese. (19710)

BIAGINI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per conoscere quali immediate iniziative intendano assumere per riportare la normalità nella erogazione dell'assistenza sanitaria ai coltivatori diretti della provincia di Pistoia costretti da mesi ad anticipare l'onorario delle visite mediche per il mancato accordo Federmutue-Ordine dei medici; ciò in considerazione che il perdurare di tale anacronistica e intollerabile

situazione ha creato disagio e agitazione tra le migliaia di famiglie di coltivatori diretti pistoiesi culminate in pubbliche manifestazioni di protesta. (19711)

MAZZONI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se non ritenga opportuno mantenere la data fissata — 1°-7 settembre — per la « Campionaria di Firenze » calzature, pelletterie e cuoio per le seguenti ragioni:

1) la Campionaria si è svolta sempre nella prima di settembre;

2) le adesioni degli espositori si riferiscono alla data ricordata, per cui il suo spostamento rappresenterebbe un grave danno per Firenze, colpita dalle alluvioni e bisognosa di ogni aiuto. (19712)

PUCCI EMILIO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se le date stabilite dal Ministero stesso per l'effettuazione a Firenze dal 1° al 7 settembre della Campionaria calzature e cuoio verranno mantenute affinché non si crei un giustificato allarme negli operatori del settore che, in numero di oltre mille, hanno già aderito alla prossima manifestazione.

L'interrogante fa presente che in seguito alla alluvione numerose aziende del settore sono state grandemente danneggiate e che la manifestazione dei primi di settembre rappresenta per esse un incentivo ed una utile possibilità di contatto con operatori stranieri, oltre ad essere per Firenze stessa, dal punto di vista turistico-commerciale, un valido strumento di ripresa. (19713)

JACAZZI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali iniziative siano state adottate dall'ufficio del medico provinciale di Caserta a seguito dell'esposto inviato nell'ottobre del 1966 da decine di cittadini del comune di Carinaro, nel quale esposto si denunciavano le condizioni igienico-sanitarie di alcune strade ed il grave inquinamento non soltanto delle fognature, ma della stessa rete idrica, nella quale l'acqua non presenta le caratteristiche per poterla considerare potabile. (19714)

FRANCHI, DE MARSANICH E ABELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere quale iniziativa intendano intraprendere al fine di tutelare energicamente i diritti dello Stato italiano insieme con quelli dei suoi cittadini residenti nella Zona B amministrata

dalla Jugoslavia in ordine alla distribuzione delle nuove carte di identità.

Tali nuove carte d'identità recano, rispetto alle precedenti, alcune preoccupanti innovazioni consistenti nel fatto che il possessore del nuovo documento è considerato cittadino jugoslavo, che il nuovo documento sostituisce i certificati di cittadinanza (che, per gli italiani della Zona B, prima recavano questa scritta: « equiparato ai diritti e doveri dei cittadini jugoslavi ») e che esso reca anche la seguente dizione: « Comune: Capodistria; Repubblica: Slovenia ».

Le innovazioni sono in contrasto stridente con il *memorandum* d'intesa del 5 ottobre 1954 secondo il quale non doveva essere mutato lo *status* giuridico del territorio e di conseguenza esigono una netta e precisa presa di posizione tanto più necessaria quanto sempre più palese si manifesta il tentativo anche da parte di esponenti politici di partiti della maggioranza di far dimenticare l'irrinunciabile diritto dell'Italia alla sovranità sulla Zona B che l'assegnazione in amministrazione alla Jugoslavia non ha certamente posto nel nulla. (19715)

FRANCHI E ABELLI. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se risponda a verità che produttori di vino stranieri si sarebbero valsi della registrazione di un inserto recente della trasmissione televisiva « TV-7 », inserto fortemente lesivo della reputazione dei produttori vinicoli nazionali, per reclamizzare il prodotto della concorrenza straniera incrementandone le vendite sui mercati del centro-Europa.

Nell'affermativa, quali provvedimenti intenda adottare al fine di esercitare una effettiva tutela di una produzione agricola di tanta importanza; provvedimenti che sembrano imposti anche dal fatto che la Radiotelevisione Italiana si sarebbe praticamente rifiutata di rendere pubblica la rettifica prevista dalla vigente legge sulla stampa. (19716)

SANTAGATI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali idonei finanziamenti e concrete iniziative siano stati disposti a favore dell'abitato di Mineo (provincia di Catania) dal 1952, allorché con decreto 2 febbraio 1952, n. 131 del Presidente della Repubblica il comune di Mineo fu incluso nell'elenco degli abitati indicati nella tabella D (consolidamento di frane minaccianti abitati), allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445, e tutt'oggi e in caso negativo per quali mo-

tivi si siano ritardate di tanti anni indispensabili opere di consolidamento e comunque quali immediate e necessarie misure riparatrici intenda adottare per eliminare ogni pericolo e garantire sicurezza e tranquillità alla cittadinanza menenina. (19717)

MONTANTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se risponde ad esattezza il fatto che l'INAM abbia diramato la circolare n. 110/c del 6 dicembre 1966, con la quale si dispone (in forza della sentenza n. 2692 del 30 giugno 1966 della Corte di cassazione a sezioni unite civili) la cessazione dell'assistenza malattia ai mezzadri e coloni pensionati, senza informare preventivamente i Ministeri vigilanti ed in particolare il Ministero del lavoro;

se il Ministro interrogato è a conoscenza del fatto che tale disposizione dell'INAM — che viene a colpire, proprio nella stagione invernale quando maggiore si manifesta il bisogno dell'assistenza, oltre trecentomila lavoratori ultrasessantacinquenni, con pensioni di fame di appena 12.000 lire mensili — ha provocato unanime deplorazione e sdegnata protesta morale non solo da parte della categoria, ma da tutta la pubblica opinione;

se, date le circostanze suddette e qualora non si potessero adottare provvedimenti amministrativi, il Ministro interrogato non ritenga necessario un intervento urgente, con un apposito provvedimento al fine di ripristinare con decorrenza immediata l'assistenza di malattia ai mezzadri e coloni pensionati. (19718)

PUCCI EMILIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che gli alunni delle scuole medie superiori di Pistoia per essersi assentati dalla scuola il 13 dicembre dello scorso anno al fine di recarsi ordinatamente dal provveditore agli studi per fargli presente la grave penuria di attrezzature didattiche nei rispettivi istituti e chiedergli di intervenire, sono stati puniti con la sanzione disciplinare di tre giorni di sospensione — se sia a conoscenza dell'incretinoso episodio e se non ritenga di disporre gli opportuni accertamenti e provvedimenti per la valutazione dei fatti accaduti e per la rimozione delle cause che li hanno determinati. (19719)

PEZZINO, FANALES E DI MAURO LUIGI. — *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se sono informati: 1) che in provincia di Catania una ignobile speculazione viene da anni perpetrata da individui senza scrupoli i quali lucrano sulle

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1967

rette pagate col pubblico denaro a istituti assistenziali per il ricovero di bambini non ricoverati ma che vengono fatti figurare come tali;

2) che la magistratura si sta già interessando dei casi relativi alla « Casa delle Fanciulle » di Caltagirone (dove, oltre tutto, i bambini effettivamente ricoverati erano tenuti in inenarrabili condizioni di sporcizia e di denutrizione), al « Villaggio San Francesco » di Ragalna (Paternò) e alla « Casa di Cristo Re » di Palagonia, nella quale esistono solo 17 letti mentre i bambini fatti figurare come presenti, perfino nei mesi delle vacanze estive, erano 70;

3) che per i reati commessi nella gestione dell'istituto di Palagonia è sotto inchiesta giudiziaria tale Carmelina Nicoletti, sorella del presidente dell'amministrazione provinciale di Catania;

4) che, prima ancora che scoppiasse lo scandalo della « Casa di Cristo Re » e precisamente il 10 dicembre 1966, il presidente dell'amministrazione provinciale respinse la proposta di una inchiesta consiliare da eseguirsi sugli istituti assistenziali per bambini finanziati dalla provincia presentata da un gruppo di consiglieri e annunciò la propria intenzione di promuovere una ridicola inchiesta che dovrebbe essere effettuata da funzionari dell'amministrazione provinciale, e cioè da suoi dipendenti;

5) che dopo lo scoppio del nuovo scandalo che ha coinvolto la Nicoletti, la cittadinanza ha dovuto assistere alla farsa delle dimissioni non irrevocabili del fratello di lei dalla carica di presidente dell'amministrazione provinciale e del fulmineo ritiro delle stesse, dopo un voto di maggioranza del consiglio provinciale.

Poiché:

a) l'amministrazione provinciale di Catania paga le rette per un enorme numero di bambini che risultano ricoverati nei ben 186 istituti assistenziali per minori (di cui n. 22 per « esposti », n. 71 per « illegittimi » e n. 93 per « alunni poveri ») il cui preciso elenco risulta dall'allegato n. 13 al bilancio di previsione dell'amministrazione provinciale per l'anno 1967;

b) esistono fondati motivi per ritenere che le irregolarità sulle quali già si è appuntata l'attenzione della magistratura non siano che piccole avvisaglie di una situazione assai estesa;

c) la permanenza in carica del presidente dell'amministrazione provinciale dopo il ritiro delle false dimissioni costituisce un in-

sormontabile ostacolo per l'accertamento della verità da parte dei funzionari di cui al punto 4),

gli interroganti chiedono di conoscere se i Ministri interrogati, allo scopo di colpire tutti i responsabili di reati e di illeciti amministrativi, quale che possa essere la loro posizione negli istituti finanziati o nell'amministrazione provinciale finanziatrice, non ritengano di dovere:

1) promuovere una inchiesta generale della magistratura su tutti i 186 istituti assistenziali per minori finanziati dalla provincia di Catania (alcuni dei quali — si dice — non esistono se non sulla carta) anche in ordine alle condizioni di igiene, alimentazione e serietà di insegnamento, ivi esistenti;

2) disporre nel frattempo, attraverso i carabinieri dei vari comuni interessati e allo scopo di impedire che i responsabili abbiano il tempo di distruggere la prova del loro operato, un immediato e contemporaneo censimento delle presenze dei bambini in ciascun istituto durante gli ultimi anni. (19720)

VALITUTTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — preso atto della risposta pervenutagli in data 17 dicembre 1966 con protocollo ICS/3718 alla sua interrogazione n. 16675 che rappresentava la necessità di urgenti provvedimenti intesi ad eliminare l'intensificarsi di incidenti sul tratto Cava dei Tirreni-Ponte Surdolo sulla strada statale 18 « Tirrenica Inferiore » a causa del manto d'asfalto estremamente sdruciolevole, specie in caso di pioggia — se non ritenga dubbie le affermazioni contenute nella predetta risposta. Infatti, l'interrogante rileva, che mentre viene data assicurazione delle ottime condizioni del piano viabile sul quale è stato realizzato nello scorso anno « un nuovo manto di usura in conglomerato bituminoso con superficie ruvida tale da aumentare notevolmente l'aderenza dei pneumatici », susseguentemente, nell'analisi delle ipotetiche cause di incidenti, viene presupposto la velocità elevata di marcia degli autoveicoli e l'imprudenza degli utenti che non rispettano i segnali di pericolo e i limiti di velocità apposti *in loco* con 4 cartelli indicatori. Senonché è proprio su questi cartelli che l'interrogante si permette richiamare l'attenzione del Ministro in quanto uno di essi segnala il pericolo di « strada sdruciolevole » e perciò stesso conferma che il manto bituminoso realizzato non corrisponde alle effettive descrizioni di sicurezza o, quanto meno, è inefficace ad attutirne gli effetti di pericolosità lamentati. Anche la se-

gnaletica di prescrizione della velocità a « 50 Km/h » appare alquanto esorbitante e comunque non rapportata al pericolo degli slittamenti che aumenta notevolmente la massa d'urto ed al calcolo dello spazio di arresto dei veicoli che viene normalmente conteggiato — per autoveicoli marcianti a detta velocità — in metri 28 o 42 a seconda delle condizioni di usura dei pneumatici. (19721)

Interrogazioni a risposta orale.

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro delle finanze, per sapere quale sia la situazione fiscale del regista Vittorio De Sica e, in particolare, se sia esatto che abbia alienato i suoi beni per non pagare i tributi già concordati col Fisco; per conoscere, infine, se il Ministero delle finanze sia in grado di assicurare il pagamento del debito tributario, nonostante che il De Sica abbia acquisito la cittadinanza francese.

(5038)

« VIZZINI, BRANDI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere in che modo intenda intervenire per accertare tutte le irregolarità verificatesi nella città di Cosenza nelle costruzioni edilizie, dal momento che l'iniziativa della Democrazia cristiana consentiva di aprire la crisi nelle amministrazioni della provincia e del capoluogo, con le dimissioni delle rispettive giunte, togliendo, per quanto riguarda il comune capoluogo, il settore urbanistico dalle mani di un assessore socialista, mira evidentemente a bloccare ogni iniziativa consiliare, a soffocare la verità e ad impedire allo stesso Ministro interrogato di seguire da vicino e direttamente le vicende collegate alle gravi speculazioni in atto da lunghi anni. Per sapere se l'ispettore del Ministero dei lavori pubblici, inviato a Cosenza e troppo presto rientrato a Roma, abbia avuto modo di raccogliere tutti gli elementi e aspetti che l'interrogante ancora una volta si permette di esporre e di sottolineare.

« Premesso che in data 12 gennaio 1963 l'interrogante presentò un'interrogazione (numero 2902) » per sapere se sia vero che il sindaco di Cosenza abbia più volte richiesto di variare l'ordine di programmazione per la costruzione del fosso di guardia a monte di viale del Re, approvato dal Ministero e parzialmente finanziato per 600 milioni ecc. ecc. » e alla stessa in data 8 settembre 1964 fu risposto che » con finanziamento sul programma per l'esercizio 1960-61 la Cassa per il mezzogiorno ha approvato il progr. Cal.

939 concernente lavori di consolidamento dell'abitato di Cosenza, che prevede anche la costruzione di un collettore a monte del viale del Re, per la raccolta delle acque pluviali che, non convogliate, provocano frequenti allagamenti nelle zone basse dell'abitato. I lavori concessi all'ufficio del Genio civile di Cosenza (concessione Cal. 600 del 29 gennaio 1964) per l'importo di lire 260 milioni risultano consegnati il 23 marzo 1964 e sono in corso di esecuzione - firmato Min. Mancini ». Premesso che l'interrogante in data 20 maggio 1965 presentò l'interrogazione n. 11500 » per sapere se sia informato che i lavori del fosso di guardia di viale del Re a Cosenza, contrariamente a quanto affermato in risposta all'interrogazione n. 2902 del 12 dicembre 1963 non hanno avuto inizio e se non ritenga opportuno richiamare uffici e autorità competenti ad essere precisi e scrupolosi nelle informazioni » e alla stessa in data 23 luglio 1966 fu risposto per come segue: » Si premette che i lavori di consolidamento in atto nella città di Cosenza sono finanziati con i fondi di cui alla legge 25 novembre 1955, n. 1177 e dati in affidamento a quello ufficio del Genio civile. I lavori di sistemazione del fosso di guardia Muoio a monte di viale del Re, previsti nel progetto originario, a suo tempo approvato dalla Cassa del mezzogiorno, non poterono avere inizio contemporaneamente alle altre opere comprese nel progetto stesso, poiché nell'atto esecutivo si constatò che i luoghi erano sensibilmente mutati per il mutevole incremento edilizio della zona. È stato necessario, quindi, redigere una perizia di variante e suppletiva di complessive lire 330.501.000, che è stata regolarmente approvata dalla Cassa ed i cui lavori in corso prevedono, tra l'altro, la sistemazione del tratto del torrente Liguori a monte della piazza Europa e l'innesto del fosso di guardia Muoio con l'asta del Liguori stesso. Altro intervento per complessive lire 184.653.590, approvato dalla Cassa e consegnato all'impresa aggiudicataria, prevede la prosecuzione della sistemazione del torrente Liguori ed esattamente del tratto vallivo da piazza Europa fino alla confluenza nel fiume Crati ».

« Premesso che lo storno dei fondi e l'abbandono del fosso di guardia, i cui mancati lavori, espongono tutte le case dell'ampio viale del Re al pericolo delle infiltrazioni, come avviene ogni anno nel periodo delle piogge, hanno dato il via alla costruzione di enormi palazzi sullo stesso fosso, e hanno favorito altre speculazioni prima e dopo l'entrata in vigore della 167, l'interrogante chiede di sa-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1967

pere se non ritenga necessario intervenire per accertare chi a suo tempo abbia firmato la richiesta di perizia suppletiva per il fosso di guardia, e quali e quante responsabilità abbiano in merito gli amministratori del tempo e gli uffici competenti. Per sapere ancora come intenda utilizzare la documentazione inviata-gli da cittadini e comprovante che per le costruzioni incriminate nella via H non erano neppure cominciati gli scavi all'atto dell'entrata in vigore del nuovo regolamento E.C. (1° luglio 1966).

« Per sapere come mai l'amministrazione comunale non abbia provveduto alla stesura del piano regolatore, per poter bloccare per almeno due anni ogni tentativo di speculazione. Per sapere pertanto se non intenda disporre una severa inchiesta per accertare:

a) se e come sia stata rispettata nella città di Cosenza la legge sismica;

b) quale atteggiamento abbia avuto la Commissione urbanistica regionale e quale l'amministrazione, se per esempio nel caso di viale della Regina a Cosenza si sono autorizzate due costruzioni, l'una il 1963 e l'altra il 1965, pur essendo stato prescritto categoricamente che, date le distanze, poteva essere autorizzata o l'una o l'altra;

c) come e perché si sia svolta in modo così contorto la pratica relativa al fosso di guardia e chi mai bloccò lavori che, per comunicazione del Ministro all'interrogante, erano stati già consegnati per l'esecuzione, e per decisione di chi fu permesso ad una ditta di occupare una larga striscia del fosso di guardia e addirittura di bloccare la viabilità cittadina;

d) a che punto sia la stesura del piano regolatore. Per sapere come mai l'amministrazione non abbia, a tal uopo, utilizzato lo stesso gruppo dei tecnici, che hanno elaborato il piano di costruzione, e quale sia stato il risultato dei lavori degli stessi;

e) in che modo si intenda sollecitare la amministrazione perché le cooperative di cittadini aspiranti ad avere un'abitazione, in regola coi progetti, non abbiano a subire ulteriori ritardi, dal momento che l'amministrazione o parte di essa potrebbe tendere, per nascondere i maggiori responsabili, a creare uno stato di confusione e di scontento.

(5039)

« PICCIOTTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro degli affari esteri, per conoscere i termini esatti della clamorosa vicenda del signor Pasquale Santonastaso, che lamenta di non poter ottenere il visto di ingresso in Au-

stria per rivedere il figlio colà residente in custodia della madre.

« Chiedono inoltre di essere informati sulla recente manifestazione svolta dal Santonastaso davanti all'Ambasciata australiana in Roma e sull'azione che il Governo italiano intende svolgere in appoggio alle richieste del Santonastaso.

(5040) « TOROS, VINCELLI, VEDOVATO, VERGA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro degli affari esteri, per sapere se è a conoscenza delle innovazioni avvenute con legge da parte del governo jugoslavo per le carte di identità da rilasciare ai cittadini istriani della zona B dell'ex territorio libero.

« Tali documenti valgono puramente e semplicemente come certificati di cittadinanza jugoslava (Slovenia).

« Domanda se queste innovazioni che equivalgono a una annessione mascherata sono compatibili con la *status* della zona B e col *memorandum* d'intesa del 5 ottobre 1954.

(5041)

« PACCIARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti abbia preso od intenda prendere in relazione alla grave condizione di disagio in cui si trovano, a causa delle recenti nevicate, migliaia di famiglie indigenti della provincia di Forlì, con particolare riferimento ai comuni di Rimini e circondario, e se non ritenga di dover intervenire con l'assegnazione di contributi straordinari a favore degli ECA locali, i quali, con i fondi di cui dispongono — del resto insufficienti in periodi di normalità — non sono certo in grado di affrontare una situazione del tutto anormale quale è quella attuale.

« L'interrogante fa presente che, richieste in tale senso, e circostanziate in rapporto alle esigenze di una assistenza seppure minima, sono state avanzate da gran parte delle amministrazioni comunali interessate, alla prefettura di Forlì.

(5042)

« PAGLIARANI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dei lavori pubblici e dell'interno, per sapere se sono a conoscenza della caotica situazione verificatasi nel traffico sulla statale Adriatica n. 16 nel tratto Pesaro-Riccione nei giorni 6, 7 e 8 gennaio 1967, durante i quali migliaia di automezzi sono rimasti immobilizzati in mezzo alla neve per ore e ore, non soltanto per l'eccezionalità delle nevicate, ma per gravi carenze organizzative dei servizi relativi alla circolazione stradale, quali il

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1967

mancato divieto di transito sul Passo della Siligata per gli automezzi sprovvisti di catene, che hanno determinato il blocco di lunghissime autocolonne e la mancata segnalazione agli automobilisti che intendevano percorrere il suddetto tratto della statale 16, sulle condizioni della circolazione sia lungo la statale stessa che sulle strade parallele.

« Gli interroganti chiedono quali misure si intendano adottare perché per l'avvenire non abbiano a ripetersi situazioni del genere.

(5043) « ANGELINI, PAGLIARANI, BASTIANELLI, MANENTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della difesa, per sapere se non ritenga opportuno proporre al Consiglio Supremo della Difesa, istituito con legge del 28 luglio 1950 e di cui egli è autorevole membro, che siano convocati "i rappresentanti qualificati del Corpo volontari della libertà e delle formazioni partigiane" per avvalersi della loro esperienza e competenza in un momento di particolare elaborazione della politica di difesa del nostro Paese.

« Da tempo, come risulta da orientamenti generali, si insiste nello affermare che la guerriglia dell'era attuale è una forma al combattimento del tutto particolare ed importante. Alla stessa scuola di guerra di Civitavecchia nell'inaugurare l'anno accademico della scuola nel novembre 1966, il comandante ha affermato che "bisogna considerare con attenzione il probabile ricorso alla guerriglia e la conseguente azione di controguerriglia che rappresenta forse il problema militare più complesso dell'era attuale".

« Si conoscono d'altra parte vari documenti sulla cosiddetta "guerra rivoluzionaria" che riflettono, a giudizio degli interroganti, posizioni e valutazioni di alti esponenti militari che non hanno compreso la grande lezione storica e non tengono minimamente conto delle componenti politiche, militari e storiche della Resistenza italiana ed europea e sostengono indirizzi che potrebbero, se perseguiti, diventare esiziali per la stessa unità morale e politica del paese.

« Considerando che bisogna valutare giustamente, nel quadro della difesa nazionale, la portata e il significato della lotta partigiana al fine di tenere nella massima considerazione una grande esperienza popolare e patriottica che ha aperto un nuovo corso nella vita dello Stato, gli interroganti sollecitano il Ministro a considerare l'opportunità che al Consiglio supremo della difesa siano ascoltati i membri autorevoli del Corpo volontari

della Liberà, come del resto la legge istitutiva dello stesso Consiglio stabilisce che oltre alle persone titolari di uffici statuali possono, per intervento del Presidente del Consiglio supremo, essere convocate persone di particolare competenza.

« Essendo il Consiglio supremo di difesa organo nuovo costituzionalmente rilevante, che si diversifica notevolmente da altri collegi di difesa già esistenti nel precedente ordinamento monarchico, gli interroganti ritengono che sia giusto e opportuno su uno dei problemi più complessi della vita nazionale che riguarda le scelte primarie della difesa, siano consultati gli organi e i capi che furono alla testa dell'insurrezione nazionale e liberatrice del nostro paese.

(5044) « BOLDRINI, D'ALESSIO, D'IPPOLITO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della difesa, per sapere se non ritenga doveroso informare il Parlamento della cifra complessiva che verrà a costare il progetto per un nuovo sistema di allarme antiaereo NATO e la quota che dovrà pagare l'Italia per tale realizzazione.

« Il Consiglio della NATO nella seduta del 29 giugno 1966 ha deciso di affidare al Consorzio Hughes la realizzazione del progetto NADGE (*Nato Air Defence Ground Environment*). Il più grosso progetto elettronico dell'Europa occidentale darà alle nazioni NATO un sistema di difesa semiautomatico. La spesa prevista, secondo alcune fonti è valutabile in circa 225 milioni di sterline; per altre non supererebbe i 110 milioni di sterline.

« Gli interroganti fanno presente che questo nuovo impegno politico, militare e finanziario viene contratto proprio nel momento in cui tutte le strutture della NATO sono in una crisi acuta; per questo sarebbe stato opportuno soprassedere nella costruzione di nuove infrastrutture NATO proprio tenendo conto della realtà che si è venuta determinando in questi ultimi periodi.

(5045) « BOLDRINI, D'ALESSIO, D'IPPOLITO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle finanze, per sapere se non ritenga necessario e urgente promuovere la proroga delle norme attualmente vigenti in ordine alla Cedolare istituita con la legge 29 dicembre 1962, n. 1745; considerato che qualsiasi mutamento eserciterebbe immancabilmente ulteriori dannose ripercussioni nel settore degli investimenti che rappresentano la base dello sviluppo dell'economia nazionale.

(5046) « PALAZZOLO ».

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1967

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se corrisponde a verità che il Ministero dei lavori pubblici non abbia ancora saputo venire incontro, ed in ogni caso cosa intende fare per venire incontro, alla precisa richiesta presentata dall'Amministrazione comunale al fine di sbloccare oltre 2 mila licenze di costruzioni edilizie ferme da alcuni anni presso gli uffici di quella Amministrazione comunale, anche a causa di vari vincoli o ritardi legati all'approvazione del nuovo piano regolatore, approvato definitivamente soltanto alcuni mesi orsono.

« In particolare l'interrogante gradirebbe conoscere se il Ministero dei lavori pubblici è a conoscenza delle seguenti circostanze legate alla importante decisione:

1) durante il biennio 1965-1966 nessun vano è stato costruito in Roma né dei 170 mila vani previsti in relazione alla legge n. 177 né dei 30 mila vani previsti in relazione a convenzioni (per le quali invano da vari anni gli interessati stanno sollecitando da parte del comune la definitiva approvazione);

2) in Roma il livello dell'occupazione edile, che aveva raggiunto nel biennio intorno all'anno 1962 un livello superiore alle 80 mila unità, è disceso ed è rimasto nello scorso anno ad un livello inferiore di oltre il 50 per cento al livello massimo del 1962;

3) le oltre 2 mila licenze bloccate presso l'Amministrazione comunale di Roma permetterebbe la realizzazione di oltre 100 mila vani di abitazione e la realizzazione di alcune decine di stabilimenti industriali;

4) con i 100 mila vani da costruire con lo sblocco delle licenze, si aprirebbe la via — direttamente od indirettamente — a lavori per oltre 150 miliardi di lire, garantendo così tra l'altro l'occupazione stabile per due anni ad almeno 15 mila lavoratori edili attualmente disoccupati, con evidente soddisfacimento delle essenziali esigenze di vita di circa altrettante famiglie (ed anche con risparmio di un notevole numero di miliardi oggi a carico dello Stato per sussidi di disoccupazione).

« Considerate tutte le questioni di cui sopra, l'interrogante gradirebbe avere assicurazione di un autorevole interessamento del Ministro per un urgentissimo sblocco delle licenze, nell'interesse di decine di migliaia di lavoratori e di tutta l'economia romana.

(5047)

« GREGGI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale, per sa-

pere quali urgenti provvedimenti intendano attuare per impedire che la ditta Cariboni di Pescate (Como) concretizzi la minaccia di licenziare 40 lavoratori (25 operai e 15 impiegati).

« Gli interroganti fanno presente che nella fabbrica citata, che lavora prevalentemente per le ferrovie dello Stato, i comuni e le aziende elettriche, non manca il lavoro: e ciò è dimostrato dal fatto che la ditta dà lavoro fuori dalla fabbrica e fa compiere in azienda lavori in appalto (in aperta violazione delle legge e accordi sindacali vigenti). Inoltre è da considerare che mentre si minacciano licenziamenti si impongono ai lavoratori numerosissime ore straordinarie.

(5048)

« CORGHI, PIGNI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se è a conoscenza che nelle giornate dell'alluvione del 4 novembre scorso — come si rileva dal verbale della seduta del 14 dicembre 1966 del Consiglio comunale di Nonantola e dalle allegate relazioni dei tecnici comunali — il Consorzio della bonifica Nonantolana si sarebbe reso responsabile di grave incuria nella manutenzione e nel controllo dei canali « Fossa Signora » e « Cavo Bosca » tanto da provocare l'allagamento di ulteriori territori e maggiori danni alla locale centrale del metano e alla viabilità comunale;

che lo stesso Consorzio sta eseguendo la costruzione di un argine — a lato del canale Mussa in via Imperiale — con tecniche e materiali inadeguati e assolutamente incapaci di assicurare una valida difesa dei territori circostanti;

che l'Ente in questione è amministrato da una gestione commissariale che si protrae dall'epoca del regime fascista.

« Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere le misure che si intende adottare al fine di accertare i fatti sopracitati, di perseguirne le eventuali responsabilità, di ottenere che le costruende opere di difesa siano eseguite con i necessari criteri di sicurezza evitando lo spreco del pubblico danaro, di porre termine alla gestione commissariale e di normalizzare la situazione rendendo possibile lo insediamento di un Consiglio liberamente eletto.

(5049)

« BORSARI, OGNIBENE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se è a cono-

scenza che gli emigrati all'estero vengano cancellati dalle liste anagrafiche con criteri pienamente contrastanti con le vigenti disposizioni di legge; e per conoscere quali provvedimenti si intenda tempestivamente adottare al fine di salvaguardare i diritti di questa numerosa e benemerita categoria di cittadini. (5050) « BORSARI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, e i Ministri delle finanze e del bilancio, per sapere quali siano gli intendimenti del Governo in ordine:

1) al ripristino della ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società (imposta cedolare d'acconto) in vista della scadenza del regime transitorio disposto per 3 anni con decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27;

2) alla necessità di perfezionare il sistema dei controlli sui titoli e le norme sulla nominatività obbligatoria;

3) alla circolare del Ministro delle finanze dell'11 ottobre 1963, in forza della quale la Santa Sede è stata esentata dal pagamento dell'imposta cedolare e sulle conseguenze che questa esenzione ha prodotto sulle entrate dello Stato;

4) alle misure che ritengano di dover adottare — anche in presenza dell'agitazione delle borse valori — per impedire manovre speculative e il trasferimento di capitali all'estero.

« Per essere informati, inoltre, sull'andamento delle denunce, degli accertamenti e degli incassi relativi all'imposta complementare sul reddito e sull'influenza esercitata su tale andamento dalla legge sulla ritenuta di acconto sugli utili distribuiti dalle società prima e dopo l'adozione del regime transitorio (cedolare secca) che ora viene a scadere.

(5051) « RAFFAELLI, AMENDOLA GIORGIO, BARCA, Busetto, INGRAO, NATOLI ».

Interpellanze.

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste, circa l'onere che il pubblico erario continua a sostenere mensilmente per la copertura degli interessi passivi della esposizione bancaria della Federconsorzi, onere ammontante ad alcuni miliardi al mese, e per conoscere se e come il Governo intenda porvi fine, onde destinare tale ingente somma ad impieghi di

effettivo pubblico interesse, anche in considerazione delle esigenze derivanti dalle recenti alluvioni.

(988) « AVOLIO, LUZZATTO, CACCIATORE, PIGNI, ALINI, MINASI, PASSONI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere in quale forma il Governo intenda impegnarsi dinanzi al Parlamento e al Paese a non assumere nuovi oneri attuali di spesa pubblica corrente, né oneri non attuali di spesa pubblica corrente, che impegnino la responsabilità del futuro Parlamento e dei futuri Governi, considerata la necessità di provvedere agli investimenti preventivati dal Piano quinquennale di sviluppo e diretti a raggiungere alcuni fondamentali obiettivi in esso fissati, considerata altresì la necessità di far fronte alla disoccupazione e alla sottoccupazione in atto, che si possono ulteriormente aggravare in ragione della sfavorevole congiuntura di alcuni Paesi di forte immigrazione, e considerate infine le condizioni di grave rigidità del bilancio dello Stato e della eccezionale dilatazione della spesa pubblica corrente, che ha raggiunto il limite della non sopportabilità.

(989) « LA MALFA, MELIS, MONTANTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Governo, per conoscere quali provvedimenti intende adottare per risolvere la gravissima situazione determinatasi nelle Officine meccaniche calabresi di Reggio Calabria, dove, nei giorni scorsi, 200 operai sono stati sospesi per tre mesi dal lavoro.

« Questi provvedimenti hanno indotto la Confederazione italiana sindacati lavoratori e tutte le altre organizzazioni sindacali ad indire uno sciopero generale per il giorno 13 gennaio che incontra la compatta solidarietà di tutta la popolazione di Reggio Calabria.

« L'interpellante ricorda che il Governo si era impegnato, attraverso ripetute dichiarazioni rese in sede parlamentare a fare assorbire dalla OMECA duemila lavoratori mentre, in effetti, solo raramente si è andati al di là delle trecento unità. Con le recenti decisioni, dopo appena due anni di vita, questo esiguo numero viene ulteriormente ridotto.

« L'interpellante pertanto, chiede di conoscere come in una situazione di tale genere, nella mancanza di un preciso impegno politico del Governo, si possa ulteriormente continuare a definire l'OMECA un centro propul-

sore ed animatore dello sviluppo industriale della provincia di Reggio Calabria ed in particolare come il Governo intende rendere effettiva e significativa la presenza delle partecipazioni statali che rappresentano il 50 per cento del capitale investito e che fino ad oggi si sono limitate ad esercitare un'azione passiva di supporto marginale ad una impostazione esasperatamente privatistica di un'azienda che, sorta in una zona caratterizzata da una forte depressione economica, doveva svolgere un'azione di maggiore respiro e di diverso contenuto.

«L'interpellante nel rilevare che l'OMECA sta morendo prima ancora di avere avuto l'occasione di sviluppare tutto il suo potenziale produttivo richiama la responsabilità del Governo sul fatto che i minacciati licenziamenti e le attuate sospensioni dal lavoro rappresentano episodi di estrema gravità per una zona come la provincia di Reggio Calabria che negli ultimi venti anni ha pagato il più alto tributo al fenomeno emigratorio.

«Richiama inoltre l'attenzione sul fatto che il fallimento dell'unica iniziativa seria che vede impegnato il capitale privato ed il capitale dello Stato non potrà non avere delle negative ripercussioni di ordine sociale ed economico in quanto finirà con il creare diffusa sfiducia fra tutti quegli operatori economici interessati ad operare nell'area del nucleo industriale di Reggio Calabria.

«L'interpellante nel sollecitare un'azione tempestiva ed adeguata ricorda infine che la provincia di Reggio occupa uno degli ultimi posti, per l'esattezza l'ottantottesimo, nella graduatoria delle province in base al reddito prodotto per abitante. Nel 1965 il reddito *pro capite* per la provincia di Reggio Calabria è stato di lire 260.310, cifra che raffrontata alle 925.670 *pro capite* di Milano dà la esatta misura della profonda depressione e della neces-

sità di risolverla mediante adeguati strumenti di intervento e soprattutto potenziando quelli già esistenti ed operanti.

(990)

«VINCELLI».

Mozione.

«La Camera,

considerando che i Patti lateranensi sono stati stipulati l'11 febbraio 1929 in un clima politico profondamente diverso dall'attuale;

che successivamente l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana ha reso caduchi gli articoli che sono con essa in contrasto, tanto che di taluni di essi anche la Chiesa ha modificato l'applicazione;

che di recente il Concilio Vaticano II ha innovato lo spirito con cui la Chiesa affrontava in passato alcuni dei problemi presi in considerazione dai Patti lateranensi;

che pertanto si ravvisa opportuna una revisione consensuale degli stessi nello spirito dei tempi attuali, che tenga conto sia del contenuto della Costituzione repubblicana che dello spirito e delle decisioni del Concilio Vaticano II;

che tale revisione è stata espressamente prevista dall'articolo 7 della Costituzione e suggerita nel 1947 dallo stesso Presidente del Consiglio De Gasperi;

invita il Governo

a prendere l'iniziativa dei passi opportuni presso il Vaticano per addivenire ad una revisione dei Patti lateranensi nel senso sopra indicato.

(94) «BASSO, VECCHIETTI, LUZZATTO, GATTO, VALORI, CACCIATORE, PIGNI, ALINI, MINASI, FRANCO PASQUALE, ANGELINO, LAMI, SANNA».